DEI PARTI
NATURALI ANTICIPATI
DELL' ATTITUDINE A VIVERE
DE' PREMATURI NASCENTI
E DEGLI LORO DIRITTI CIVILI

DISSERTAZIONE MEDICO-LEGALE

DEL CAVALIERE

Domenico Meli

36336/B

C xvi. 8/19

55350

DEI PARTI
NATURALI ANTICIPATI

DELL' ATTITUDINE A VIVERE
DE' PREMATURI NASCENTI
E DEGLI LORO DIRITTI CIVILI

DISSERTAZIONE MEDICO-LEGALE

Del Cavaliere

DOMENICO MELI

Pubblico Professore di Ostetricia nella Scuola di Ravenna; Chirurgo primario dello Spedale, e Medico-Chirurgo Fiscale del Tribunal Criminale di detta Città. Membro della Società Reale di Medicina di Bordeaux: Socio dell' Accademia Medico-Chirurgica di Napoli: della Imperiale e Reale Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Padova: dell' Accademia di Agricoltura Arti e Commercio di Verona: della Società Georgica di Treja: della Imperiale e Reale Accademia Economico-Agraria de' Georgofili di Firenze: della Granducale Società delle Scienze di Siena: dell' Accademia de' Lincei di Roma: dell' Accademia di Scienze e Lettere Truentina: di quella delle Scienze e Belleletere di Viterbo: della Rubiconica Simpemenia: della Reale Accademia delle Scienze di Torino, etc. etc. etc.

PERUGIA 1826

Per Garbinesi e Santucci Tipografi Camerali

Luigi Lanzoni

Cujus autem momenti sit ea pertractatio , omnes , opinor , intelligunt : nec enim aliud prope est , quam rem obductam , et in naturae penetralibus abditam promere , et in lucem educere . Sed et publice interest , gignendi finem non ignorari , ne forte subdititius partus ei fraudi sit , qui jure conceptus est , et ordinum ac familiarum salva esset dignitas .

C. A. Fabroti Exercitat. XII.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

AL PRECLARISSIMO SIGNOR CAVALIERE

Luigi Valeriano Brera

I. e R. Consigliere di Governo ; Professore P. O. di Terapìa speciale e di Clinica Medica nella I. e R. Università di Padova ; Membro del C. R. Istituto del Regno Lombardo-Veneto ; Uno dei quaranta della Società italiana delle Scienze ; Socio di molte altre celebri Accademie d' Europa e di America , ec. ec.

Quando i favori di generosa amicizia sono tali che a dimostrarne debitamente riconoscenza più non basta la consueta formula delle parole ; io stimo , o mio egregio e carissimo amico , meglio non potersi dare sfogo alla piena degli affetti che con pubblica manifestazione di grato animo e di cuore divotissimo . Imperciò da molto tempo

io bramava aprirvi un simile pensiero col dedicamento di qualche lavoro che degno fosse stato di VOI *uomo dottissimo e cotanto delle scienze mediche benemerito : ma sempre sconfortato dalla debilità del mio ingegno a far opera di alcun pregio , già a cotale insufficienza era quasi per cedere ogni forza del mio desiderio .*

Se non che accresciutisi fuori di misura i miei obblighi verso di VOI *, fui sospinto a superare qualunque ritegno di convenienza e ad offerirvi questa Medico - Legale Dissertazione . Grave invero ne è il suggetto , e alla dignità del nome vostro affaciente : così avessi saputo io più misurare la mia valenza al trattarlo! Ma se nella opericciuo-*

la non è verun merito scientifico, ben però spero che vorrete apprezzare il coraggio con che io intimo ai Legislatori in nome della equità e della giustizia di largare i confini dei diritti civili dei figli che veggon la luce prima del settimo mese; siccom' eziandio ho fidanza che valuterete l' animoso appello ch' io fo

ai supremi Magistrati acciò provvedano alla salute di simili esseri.

Per le quali cose piacciavi accogliere cortese il mio dono: onde pruovarmi che assai più de' pregi della offerta VOI *avete a grado il buon volere del riconoscente offeritore, e che vi conformate di tal maniera a quel detto di un elegantissimo italiano scrittore*: essere oggimai più

a stimarsi un cuore non guasto che il molto ingegno.

Continuate a tenere accetta la mia amicizia; nè cessate dall' essermi quale mi foste e mi siete benivolente: al che sempre e di vero cuore corrisponderà.

Di Ravenna 20. *Aprile* 1826.

Il tutto vostro
Meli

Sin da quando l' umana specie si unì in social colleganza, incominciò cred' io a farsi sentire il bisogno di determinare il proprio avere dall' altrui, di assicurarsene il possedimento e di trasmetterlo sicuro a' successori. Ma allora soltanto che i singuli poteri per lo incivilimento furono riuniti onde guarentir dalle altrui aggressioni la individual sicurezza, e la ragion di pertinenza su le cose, fu stabilito che il nome e le proprietà de' padri passassero ai figli, e che non turbato fosse in ciò l' ordine delle successive generazioni: quindi su l' esperienza de' fatti più costanti, e su la ragione si fondò il diritto alla *legittimità* ed alla *successione*. Per comun consentimento si tenne la voce *legittimità* per esprimere in senso morale tutto ciò che è conforme alla ragione, alla giustizia, all' equità; ed applicata perciò con il linguaggio della giurisprudenza valse a disegnar quelle cose che hanno le condizioni richieste dalla legge; condizioni formate sempre dall' equità e dalla giustizia. Con essa adunque si significarono in particolar modo le qualità che aver dee la prole per succedere ai proprj genitori.

Poste a disamina le circostanze di nascita, sursero infinite quistioni per determinare quali tra queste imponessero gli obblighi della *paternità*, e

quali escludessero i diritti di *filiazione* al possesso del nome e delle proprietà de' genitori . A queste precipue quistioni altre pur se ne aggiunsero sul diritto ai reditaggi in caso di morte , o di non attitudine a vivere de' nascenti ; le quali avegnachè secondarie , pur tuttavia tornavano di non minore importanza delle prime . Molto eziandio si disputò intorno ai segni che affermar potessero la vita della creatura nell' atto che viene alla luce , e sul tempo in che il feto è capace di vivere . I giureconsulti ed i medici legali nelle gravi loro decisioni non lasciarono di stare in avvertenza contro le tante fraudi che l' umana malizia avea adoperato per assicurar la successione ad una illegittima prole , e così a ritroso per calunniare d' infedeltà una irreprensibile sposa , onde spogliarla in un col proprio figlio dal retaggio dell' estinto marito che ad ambidue si apparteneva .

I parti anticipati furono medesimamente suggetto d' interminabili contenzioni ; e la virtù delle madri fu talvolta gravata da oltraggiosi sospetti . Comechè in alcuni casi la giurisprudenza medica abbia calmato il malincore , e fatto chiaro l' irragionevole diffidare di uno sposo , che assente da molto tempo dalla sua famiglia , trovò la propria consorte madre di una creatura fornita di tutti i segni di vitabilità assai prima del termine ordinario della pregnezza ; in altri l' innocenza oscurata da turpi macchinazioni non potè conseguire dal giu-

dizio del medico forense, preoccupato da ammesse ma non rette fisiologiche opinioni, il suo trionfo.

Per quanto sia stato detto e scritto nel lungo volger de' secoli su questa vastissima materia, non fu mai scritto e detto abbastanza a fine di assicurare inviolabilmente i diritti di successione, e di guarentire da immeritata onta e dai tanti danni tutte le virtuose e fedeli spose; come per lo contrario onde non si sottraggano alla meritata punizione quelle, che posta obbrobriosamente in non cale la santità de' nuziali giuramenti, osarono contaminare il talamo conjugale. Le decisioni de' tribunali intorno a questo suggetto, quantunque a senso delle vigenti leggi apparentemente giuste, pur qualche volta pe' fallati giudizj, e per le incertezze medico-legali, dan contro alla ragione e alla giustizia. Niun vi sarà pens' io che in buona fede possa darsi ad impugnare sì dura verità; e veruno perciò spero che vorrà riguardare siccome vano od infruttuoso questo mio lavoro su la vitabilità de' feti prematuri, e sul diritto che loro può competere alla successione; quando pur, pieno di buon volere, per deficiente ingegno cadessi in errori; nè in ogni sua parte mi fosse dato, in mezzo alle tante occupazioni, di condurlo a buon fine.

Nel disporre con un qualche ordine la materia di siffatto argomento, mi è sembrato conveniente ad assembrarne i varj elementi, dividere la mia scrittura in tre parti. Nella prima procurerò di dimostrare la possibilità delle nascenze naturali

anticipate. Nella seconda con alcuni anatomico-fisiologici investigamenti su l' accrescimento degli organi vitali del feto entro l' utero materno, tenterò precisare approssimativamente l' epoca in che essi sostener possono il passaggio dalla vita vegetativa alla respirante, e m' ingegnerò a provare la possibile continuazione di questa sotto l' influenza degli esterni agenti, benchè non proporzionati alla fievole vitabilità del prematuro nascente. Nella terza mi darò ad esaminare lo spirito delle leggi, discorrendole storicamente, per inferirne che anco in forza di esse, e della loro applicazione ne' tempi passati, si potrebbono con più retta giustizia maggiormente estendere nei presenti codici di processura civile le prescrizioni che regolano il diritto alla *legittimità* ed alla *successione* della prole di molto anticipata nascenza.

Parte Prima — La natura non è altrimenti costante ed invariabile nelle sue operazioni, come sel credevano alcuni. Voler ammettere nelle sue leggi, la immutabilità, sarebbe lo stesso che toglierle la più parte delle benefiche sue compensazioni; sarebbe lo stesso che incepparla, e a lei contendere quell' imperio col quale domina su gli esseri che crea, ed al cui serbamento vigile intende; sarebbe lo stesso in somma (diciamolo pur con *Seneca*), che non conoscere la sovrana sua possanza. L' occhio umano che *sempre a terra mira* quando i fenomeni delle naturali cose scostansi dall' ordinario procedimento loro, c' induce a risguardar

siccome traviamenti o difetti della natura medesima tutto ciò ch' essa adopera non conformemente alle consuete sue leggi ; e talvolta , quasichè si prendesse solazzo , chiamiam sin anco giuochi e bizzarrie certe singolari variazioni di forma . Eppure , ove ben si contemplino gli alti suoi lavori , siam condotti a conoscere che i pretesi travìamenti sono efficacissimi mezzi per giugnere , modificandosi in mille fogge , a salutare scopo : i mal creduti difetti , i giuochi , le bizzarrie sono spesse volte il prodotto de' suoi più attivi conati , e della benefattrice opera sua , di continuo mossa allo scopo della salvezza e della vita . Cosicchè , parlando segnatamente della umana specie , s' ella qualche volta non giugne a conseguire questo intento , sempre però efficacemente riesce a minorare i danni che dai molti agenti di distruzione quando più e quando meno ne vengono recati .

Una natura incorporea , scrivéva *Democrito* al vecchione di Coo , lavora indefessamente nel profondo del nostro interno per organizzare tutte le nostre parti ; e vi lavora con prudenza sublime , inesplicabile , maravigliosa (1) . *Platone* istessamente solea dire , esser la natura un artista per eccellenza , perciocchè essa tutto opera in noi , e sempre mira alla conservazione degli esseri da lei creati . Questa divina maestra non ha potuto aver intenzione di organizzare de' mostri . Far male , soggiugne

(1) *De natura hominis.*

il *Virey* , sarebbe un principio distruttivo di se stessa che è il bene . Essa tenta nnove forme di specie , forse per dilatar la sfera della vivente organizzazione ; e pria di ottenere un felice successo , forza è che si vedano degl' imperfetti abbozzi ; i quali però giovano a scoprirle la via di riuscire ne' suoi tentativi . Lo studio delle mostruosità , sarà dunque lo studio del modo di procedere che la natura tiene nella generazione delle specie (1) .

Nella procreazione dell' uomo , l' elevata mente di molti sapienti non si preservò dall' errore di tenere costante e senza veruna eccettuazione la legge che riproduce questo capo d' opera delle sue mani . Facendola meschinamente discendere dal sublime poter suo immutabile si volle dall' atto della concezione all' istante del parto ; e tutto si ammise a danno della generante e del generato , ciò che comunque si scostasse dalle norme e dal tempo che per lei s' impiega in questa ammiranda funzione perpetuatrice della umana specie ; mentre all' opposto tutto è diretto alla salute e dell' una e dell' altro . Le nascite anticipate o tardive furono decise per nascite *contro-natura* , sebbene , entro certi limiti abbiano a ritenersi non soltanto come *parti naturali* , perocchè provocati ed eseguiti dalle regolari potenze della natura , ma ben anco siccome opportunissimi alla salvezza della genitrice e della prole . E di fatti , se si pone mente al rapido accre-

(1) *V. Dict. des Scienc. Medic. Art. Nature .*

scimento di alcuni feti, ben si comprende che questi non sarebbono potuti giugnere al consueto termine della gestazione, senza acquistare proporzionatamente straordinario volume, e tal vigoria vitale da nuocere tanto alla genitrice e nell' utero e nell' uscir da questo, quanto a loro stessi per essere al di là della capacità delle parti che debbono attraversare. E rispetto alle nascite tardive, chi non vede che il lento sviluppo degli organi vitali, non può render atti taluni feti, comechè giunti al nono mese, a sostenere il transito dalla vita vegetativa o fetale, alla positiva o respirante? O sivvero, ammessa anco la possibilità di sostenere siffatto passaggio, chi non comprende, che la scarsa vitalità di che sono forniti non concederebbe loro di serbare la vita respirante per quel tempo che alla nostra specie fu concesso?

Discendendo or noi da queste premesse al particolare de' parti naturali anticipati, parne che mal si sia apposto il sommo *Zacchia* nel decidere senza eccezione: *hominem in septimo mense ex instituto et ordine naturae non nasci, sed a morbo, ac preternaturali quadam vi in lucem expelli* (1): imperciocchè, non negando che il più dei parti anticipati avvenir possano per morbose cagioni, noi ci daremo a sostenere che alcuni pur se ne diano operati giusta l' ordine e l' istituto della natura, ne'

(1) *Quaestiones Medico-Legales Lib. I. Tit, II. quaest. II. pag.* 119.

quali il nato, anco sotto immature sembianze, è capace di sostenere la sua esistenza sino all' estremo correre dalla umana vita. Venga in sostegno di questa nostra sentenza primamente l' analogìa, e fermiamoci un istante su le varietà che si scontrano nella riproduzione di altri esseri. In certi anni, e sotto alcuni climi si osservano i fiori spuntar con sollecitezza, quindi maturare e cadere i frutti, molto tempo prima della usata epoca del loro maturamento. Ma siffatta differenza di tempo nella produzione de' fiori e dei frutti non dee confondersi col cader di essi non isviluppati ed immaturi pel vento, per la nebbia o per le tante malattie degli alberi. Questo tratto di analogìa quanto bene ci segna la distinzione de' parti naturali anticipati, da quelli contro natura prodotti da esterne violenze, o da interne morbose cagioni? Benchè non regga la parità tra la riproduzione de' vivipari e degli ovipari (la qual cosa non fu avvertita da Ippocrate quando paragonava gl' immaginarj sforzi del feto per nascere a quelli degli animali ovipari (1)), pur tuttavia regge l' argomento di analogia tra la più breve incubazione, e l' anticipato termine della pregnezza nella specie umana. Le ricerche fatte da *Tessier* (2) e convalidate da una singolare osservazione di *Darcet*, han dato affermativi risultati circa al naturale acceleramento delle

(1) *Lib. de natura pueri, Cap. X.*

(2) *Magasin eucyclopèdique Tom. VI. pag. 7, e seg.*

nascite. E quì non si ommetta il notare, a scanso di qualche objezione, che il primo di questi scrittori, presentendo forse che l' anticipazione o il ritardo dell' ordinario tempo della incubazione esser potea accagionato al difettivo o all' eccessivo grado di calore (che equivalerebbe a quelle cause morbose, ed a quella qualunque preternatural forza, cui sempre attribuì il *Zacchìa* le nascite anticipate), ha accortamente fatto riflettere, con l' autorità di *Goeffroy Saint-Hilaire*, che le medesime varietà avvengono nello sviluppo de' polli che sbocciano dalle ova poste per gli Egiziani nei forni per supplire artatamente alla incubazione,

Ma diamci a qualche disamina su la gestazione di alcuni animali vivipari. Il già citato accuratissimo *Tessier* in una memoria letta all' Accademia Reale delle scienze di Parigi nell' adunanza del 5. Maggio 1817. (1), espose i risultamenti delle numerose sue ricerche intorno alla durata della pregnezza di parecchi animali domestici. In cinquecento settantacinque vacche alla cui gestazione tenne egli dietro, potè stabilire, che, preso un termine di mezzo, ci avea la differenza di ottantun giorno dal più anticipato al più ritardato parto. In dugento settantasette giumente, di novantasette giorni: in novecento e dodici pecore, di quindici giorni: in sette bufale, di ventisette giorni: in ven-

(1) *Recherches sur la durèe de la gestation des femelles de plusieurs animaux*.

ticinque troje, di trentaquattro giorni: in settantadue coniglie, di otto giorni. I quali moltiplici risultati, contra la sentenza del filosofo di Stagira (1), di Plinio (2) e di tanti loro seguaci, provano la variabilità della portata degli animali, e ad un tempo la naturalezza de' parti anticipati. Ora se nella riproduzione de' frutti e degli animali la natura padroneggia accelerando o indugiandone il corso, perchè al solo germe dell' uomo si dovrà fissare un tempo invariabile pel compimento del suo sviluppo nel seno materno? Perchè i parti anticipati nella sola specie umana si avranno a credere sempremai promossi da contro naturali cagioni?

Che se i ragionari fondati su l' analogìa ammettono i parti naturali anticipati, l' osservazione medica, ed anco i principj di alcune costumanze debbono confermarne la possibilità. Io non voglio già addurre l' autorità d' *Ippocrate*, il quale supponeva più capace di vivere un feto di sette mesi che di otto, essendochè da questa sentenza mentre per un canto si potrebbano dedurre implicite prove a favore del nostro assunto, dall' altro le stesse prove resterebbono infievolite dal grave errore in che cadde il padre della medicina, affermando il decrescimento dell' attitudine alla vita col succes-

(1) *Unum pariendi tempus statutum est omnibus animalibus* (*Aristot. hist. animal L. 7. C, 4.*).

(2) *Caeteris animantibus statutum pariendi et partus gerendi tempus est* (*C. Plinii secundi Histor. natural. L, 7., C. 5.*)

sivo incremento e perfezione degli organi che deono sostenerne le funzioni : dirò bene però che non v' ha medico ostetricante che non abbia osservato nella sua pratica nascere qualche feto , più o meno innanzi ai nove mesi di gravidanza , ben formato e maturo . Il professore *Capuron* , dopo aver parlato del peso e della lunghezza dei feti , soggiugne : questo valutare ammette non di meno tante varietà quanti sono gli individui ; imperciocchè ci hanno de' feti che ai nove mesi sono lunghi sedici pollici , ed altri ve ne hanno di egual tempo della lunghezza sin di ventidue e ventitre pollici . Così pure a quest' epoca alcuni se ne trovano che pesano men di quattro libbre , altri più di nove e per insino tredici libbre . Soggiunge poscia in altro luogo questo non saprei se più dotto o più valente maestro d' ostetricia : se si esamina un certo numero di feti a termine od in qualunque altro tempo della pregnezza , egli è difficilissimo per non dire impossibile , di trovarne due che abbiano egual grado di forza , di vigoria e di ben essere (1) . Nell' Ospizio della Maternità di Parigi , dice *Murat* , tra le creature di nove mesi e ben confermate , se ne trovano di quelle che pesano dieci libbre e mezzo , e di quelle al contrario che pesano solo due libbre e qualche oncia (2) . Il gran *Baudelocque* ricolse un feto cotanto voluminoso che quasi non po-

(1) *Cours Thèorique et pratique d' Accouchemens . pag.* 124. *e* 126. *Paris* 1816.

(2) *Diction. des scienc. med. Tom. XVI.*

teva credere darsene di più grossi : questi pesava dodici libbre e mezzo . *Voiglet* fa parola di un nato del peso di sedici libbre , e narra inoltre che in due famiglie scontrò tutti i nascenti superare le quindici libbre (1) . Leggiamo nell' *Osservatore medico* che si pubblica a Napoli , la nascita di un feto morto dopo sei giorni di travaglio , del peso di diecisette libbre , con molti denti già sbocciati ; ed altri vicino a spuntare (2) . Ammessi tutti questi fatti , niun cred' io saprà impugnarci che la diversità di peso e di volume non importi ne' feti un più o meno rapido incremento : una formazione di organi più o manco celere e rigogliosa ; in una parola la maggior loro sollecitudine o tardità nel giugnere a maturezza . Che poi cotali feti di accelerato incremento , anticipatamente sollecitar possano l' azione di quelle arcane potenze , in forza delle quali viene espulso dall' utero materno , le osservazioni di che riboccano le storie dei parti incontrastabilmente ce 'l dimostrano . *Foderè* racconta di una donna che ingravidò tosto dopo essersi sgravata , e partorì naturalmente una robusta creatura al settimo mese . Assisteva pur egli la moglie di un giudice nel ducato di Aosta , la quale partoriva sempre naturalmente al settimo mese , ed avea figli nati a tal epoca viventi e pieni di salute (3) . *La*

(1) *Fundamenta Semeiologiae* .

(2) *Anno II Num. 6. Varietà* .

(3) *Diction. des scienc. medic. Art. naissance-Traitè de Med, Legal. ec. Tom. II. pag.* 128.

Motte narra altri casi di figli nati naturalmente assai prima dell' usato tempo, e vissuti sino a vecchiezza. La madre di queste creature ebbe pur delle femmine, le quali poscia a lor tempo partorirono anticipatamente (1). *Silvio* (2), *il Wanswieten* (3) ed altri assicurano di aver conosciuto alcune donne, le quali costantemente al settimo mese soleano dare alla luce creature prospere, vitali e con le apparenze di completa maturezza. Il penetrantissimo *G. Federico Lobestein* riporta, che di settecento e dodici parti avvenuti nello spedal civile di Strasburg sotto i suoi occhi, dal 22. Marzo al 31. Decembre dell' anno 1814, ce ne ebbero 630. di nove mesi, 67. più o meno anticipati, e 16. abortivi (4). ec. ec.

Si dirà forse che non ostante il precoce sviluppo di sì fatte creature, vedrassi però sempre trasparire dalla pelle loro quel color rosso vivo, più apparente alle palme delle mani, alle piante de' piedi ed allo scroto ne' maschi: si sentiranno le ossa del cranio molli e cedevoli, ampie le fontanelle; si vedranno radi e biancastri i capelli; mancanti o pochissimo solide le unghie; non si udranno vagire; deboli saranno i loro movimenti; abi-

(1) *Traite des Accouchemens, Livr. I. Chapit. XV. Observ.* 80. *et* 90.

(2) *Osser. Medic. pag.* 348.

(3) *Comment. in Boerh. Aphor. Tom. VI. pag.* 378.

(4) *Observ. d' accouchemens etc. pag.* 56. *Paris* 1817.

tuale il sonno : insomma mancheranno in queste tutti que' segni distintivi di maturezza che pur si rilevano ne' feti di nove mesi comechè assai più al di sotto e di peso e di volume de' primi . Sia pur sempre così (sebbene non potrei convenirne che nei parti anticipati da contro naturali cagioni) · Ma quante volte i nati , anco per morbosi impulsi , che presentarono nella lor totalità questi segni d' immaturezza , non vissero eglino lunghi anni ? Oltre di che , i segni opposti a quei che noverammo , sono poi eglino sempre i distintivi della vera maturità de' feti ? *Roederer* osservò alcuni nati immaturi con folti capelli , e della misura di un' oncia ; ed uno specialmente ne vide con le dita delle mani guarnite di unghie lunghissime (1) . *Plouquet* scontrò de' feti immaturi con la bocca stretta e ben formata (2) . Il *Jaegero* rinvenne in una immaturissima creatura la fontanella piccola e ristretta sino ad un mezzo pollice nel suo maggior dtametro (3) . Il *Wrisberg* trovò in varj feti di tal fatta i testicoli discesi nello scroto (4) . Che si operi la concezione (ripeterò io col già citato *Capuron*) , che si operi la concezione nel seno di una madre capace di sviluppare il germe in pochi mesi di tempo , e di dare a' suoi organi quel grado di perfezionamento necessario all' esercizio delle funzioni della vita (supposizione che non ripugna nè urta con la ve-

(1) *Elem. Art. Ostetr. pag.* 73. 74. (2) *Com. Med. de Infanticidio , pag.* 233. (3) *Plouquet loc, cit. pag.* 234. (4) *De Testiculorum in scroto descensu pag.* 28. 29.

rosimiglianza) , cotal feto perchè non potrà venire al mondo prima dell' ordinaria epoca , e continuare a vivere conformemente al voto della natura (1) ?

E' di questo luogo ricordare , che il feto nel seno materno vive di una vita assai differente da quella che il fa esistere venuto ch' ei sia alla luce . Distinguono i fisiologisti la prima maniera di vivere colla espressione di vita vegetativa o *fetale* , e la seconda appellano vita positiva o *respirante* . Sta in ragion fisiologica che quanto più energica sarà quella , tanto maggiormente converrà atta a sostenere il passaggio in questa ; e , nel conflitto dell' azione di nuove potenze concitatrici , a serbarsi in esercizio . Or bene : i gradi di cotale energìa debbon sempre esser segnati dal grado di sviluppo e di soda formazione degli organi pe' quali si eseguiscono le funzioni della vita : che dove imperfetta e fievole è la organizzazione del sistema vivente , ivi proporzionatamente languida esiste la vitalità ; e dove in deficienza più trovasi il vital vegetativo principio , ivi ci ha maggiore incapacezza di transire alla vita positiva , e di sostenerne la successiva esistenza . Quindi è impertanto che se , oltre l' usato , rapido procederà l' incremento del feto nel seno materno , celeremente anco i suoi organi assumeranno quella possa vitale che è loro necessaria a mantenersi nell' esercizio della vita respirante ; e

(1) *Oper. cit.*

se con queste condizioni passerà la creatura anzi tempo dall' una all' altra foggia di vivere , potrà egli esistere per quel corso che la natura stabilì alla specie umana .

Ma particolareggiamo un pò meglio questo punto del nostro argomento . Un feto di sei mesi , e tutti il sanno , rinvenire si può così voluminoso come uno di nove mesi : ammettasi pure nel primo la mancanza di tutti que' segni di maturezza che nel secondo manifesti appajono , ciò nondimeno , chi oserebbe sostenere in tanta varietà di sviluppo che eguale sia corso il progressivo grado di accrescimento d' energia della vita vegetativa in ambo e dui ? Spieghiamoci meglio : chi dir potrebbe senza cozzar con la ragione , e senza sovvertir le leggi della vita organica , che il feto di nove mesi , picciolissimo e deboluzzo per certo ai sei , sia stato pari in grado di vitalità all altro , che giustamente è a presumersi sviluppato allo stesso tempo un terzo di più ? Chi fra i due non affermerebbe assai più capace di serbar la vita respirante il più complesso e robusto dell' altro ? E poco monta l' opporre a ciò , essere le esterne sembianze di maturezza più che il volume ed il peso de' feti , quelle che decidono della sua attitudine a vivere , mentrechè potremmo tra le altre cose rispondere , stare in proporzione dello sviluppo e della soda conformazione degli organi esecutori degli uffici vitali , la possanza di eseguire energicamente le funzioni loro , e non mai nel color della pelle , nel-

la maggiore o minor solidità delle ossa, nell' esistenza o mancanza de' capelli, delle unghie, e che so io. Ai quali tessuti organici per ben molte cagioni possono dal centro vitale concorrere presto o tardi, in abbondanza o scarsamente gli elementi assimilatori per lo accrescimento loro. L' esperienza altronde ci ha dimostrato che i feti più ben formati in queste esterne parti, non sempre sono dotati di corrispondente attitudine a vivere; imperocchè sonosi alle volte vedute delle creature magrissime, delicate e prive onninamente delle apparenze di maturità, formar uomini robusti, e correr questi lunga vita. Il filosofante di Ferney natò meschino, gracile di membra e con orme d' immaturezza, prospero crebbe ad alta statura, e morì di ottantadue anni. *Fortunato Liceto*, di cui parleremo anco in appresso, venne alla luce assai immaturo per parto violento nel sesto mese di gravidanza, e pur tuttavia toccò l' estrema vecchiezza. La donna di cui parla *Brouzet* partorì ai cinque mesi un feto immaturissimo, e con tutto ciò giunto all' età di sedici anni superava in forza ed in complessione gli altri di egual tempo.

Quantunque io quì non creda di dovermi intertenere a discorrere le principali cause che atte divengono ad accelerare l' accrescimento del feto nel seno materno, e ad anticiparne taluna volta la nascita, pur tuttavolta stimo conveniente notare, che vedendo io benespesso madri deboli, delicatissime

e sin valetudinarie, dare alla luce figli vegeti, grossi, ridondanti di vitalità; ed invece da femmine robuste, ben nutrite e fiorenti di salute, aversi feti macri e sommamente languidi, m' indusse a confermarmi, che le più favorevoli combinazioni di fisica prosperità delle genitrici non influiscono forse punto a far rapidamente sviluppare, e ad anticipar la nascita della prole. E quando costantemente la cosa si passasse in tal modo, mi si potrebbe pur accordare di espor qui una mia conghiettura, basata però su di alcune osservazioni. Se torto io non mirai, e se non mi sono gabbato nel riferire gli effetti alle vere loro cagioni, mi è paruto in più incontri di ravvisare una certa influenza di cause morali per parte delle madri sul felice sviluppo della prole. E di vero quelle pregnanti di poca salute, gracili e snervate, che dettero alla luce figli in pieno ben essere, mi sembrarono sempre di umor giocondo ed esilarante, di carattere abitualmente allegro e festivo: laddove all' opposto quelle che colme di salute partorirono feti deficienti di nutrimento e di vitalità, mi apparvero di temperamento melanconico, taciturne e dedite alle triste affezioni di spirito. Che se queste vedute avessero un dì ad avverarsi, non più recherebbono meraviglia, per un altro verso i singolari racconti di *Malebranche*, del *Hartsoeker*, del *Muys* e di vari altri su gli effetti della immaginazione delle pregnanti, e su i cambiamenti incredibili che per questa avvengono nella organizzazione dei feti.

Dissi di sopra che anco i principj di alcune costumanze tendono a far ammettere la possibilità dei parti naturali anticipati . Per non ire in ciò troppo lungi , ommettendo i tanti esempj che potrebbero offrirci le storie de' varj popoli , basterà quivi rammemorare che *Sonnerat* , appoggiando anche l' autorità di altro dotto scrittore , riporta che gli Indiani giunta la gravidanza al settimo mese , compiono le usate cerimonie di rendimento di grazia alle divinità loro , per aver condotto a buon termine la creatura . Sappiamo istessamente da *Macrobio* quanto gli antichi Greci e Romani valutarono quest' epoca per la formazione del feto . Credansi pur superstiziose siffatte pratiche , massimamente rispetto ai Greci ed a' Romani , perciocchè si faceva da loro gran conto del numero sette nel corso di tutto quanto lo sviluppo dell' organizzazione degli uomini , ed anco nelle cose che d' ordinario sogliono avvenire in ogni parte della umana vita , non è per questo men probabile , che essendo stata presso gl' Indiani comunissima la osservazione di parti anticipati naturali , anco per ragion di quel clima o di altre circostanze , abbiano fissato il natural termine della gravidanza ai sette mesi .

Da quanto siam venuti sino ad ora esponendo , parci di poter inferire , che non tutti i parti succedenti innanzi al nono mese abbiano a tenersi per parti immaturi e non naturali , e che quindi debbano ammettersi le nascite naturali anticipate

anco di più mesi , e riguardar siccome possibile il serbamento della esistenza di queste creature . Ma se poi morbose cagioni , o sì vero esterne violenze determinano anzi tempo il parto , sino a qual punto dovrà egli ammettersi la possibilità che questi prematuri nascenti resistano al passaggio dalla vita vegetativa alla respirante , e che prolunghino il positivo viver loro pel corso della umana esistenza ? . . . Dalle considerazioni anatomico-fisiologiche che imprendiamo nella seconda parte della Dissertazione su l' incremento degli precipui organi vitali del feto nell' utero materno , c' ingegneremo a far risultare la risposta a questo importantissimo quesito .

Parte Seconda — La maravigliosa struttura degli organi , e di tutto quell' apparecchio complicato di parti che spontaneamente si dispongono nel seno della madre non sono eglino stupende ed incomprensibili opere della saggezza della natura ? Così esclamava il sagacissimo *Virey* (1) ; e compreso da ammirazione così pur dirà con se stesso ognun che si dia a contemplar i misteri di questa divina potenza . Ma quando è poi che il fecondato germe dell' uomo giunge a tale stato di sviluppo da poter di per se stesso vivere fuori dell' utero materno ? sudarono i fisiologi per determinare questo tempo ; alcuni fatti però ne resero avvertiti che non sempre le decisioni loro furono

(1) *Art. Natur. Oper. cit.*

fondate sul vero, essendochè non sempre la natura procede con egual passo, nè con identiche apparenze esterne sempre manifesta la perfezione degli interni suoi lavori. *Il n' existe*, scriveva ultimamente Marc, *point de caractéres bien tranchès qui puissent servir à determiner rigoureusement l' èpoque de la grossesse à laquelle le foetus devient viable* (1). Ma quella natura istessa, che talvolta non potè riparare agli effetti delle violente cagioni, che anzi tempo provocarono il nascimento di prematuri e non vitabili feti, sa bene altronde porre in azione, e rendere efficaci alcuni inusitati mezzi, pe' quali avviene che si metta in giuoco e serbisi l' esterna vita. Tentiamo adunque di penetrare con le nostre ricerche negli interiori recessi delle officine vitali; e principiando dalla disamina dei cambiamenti che nella organizzazione loro succedono co' progressi dello sviluppo del feto, ci darem poscia ad indagare le arcane compensazioni con le quali la natura provvide alla salvezza di que' precoci esseri, cui l' utero, provocato da accidentali cagioni, avendo espulsi da se assai pria che la loro formazione fosse solidata, serbarono cionnondimeno contr' ogni ragionevole speranza la vita.

Nei primi giorni che succedono alla generazione si osserva ne' rudimenti dell' embrione una testa, una colonna dorsale, priachè il *punctum*

(1) *Dict. Des. Scienc. Medic.*

saliens , l' abbozzo direm così dell' organo centrale della circolazioue sanguigna apparisca . Il sistema nervoso adunque è il primo a svilupparsi , segnatamente in tutti gli animali vertebratì . Stando nel sistema nervoso l' elemento eccitatore della vita , egli è pur d' uopo ch' esso predomini affinchè regolarmente si compia lo sviluppo del procreato animale . Sembra che l' incremento dell' embrione e del feto si faccia a dispendio degli organi sensori , dachè co' progressi di quello scemasi a misura il volume di questi . Tutti i feti hanno la testa e la spina dorsale grandissima , ed anco i ragazzi sino all' epoca della pubertà sono proporzionatamente più voluminosi di capo degli adulti . Inclinò a credere il più volte citato *Virey* che il principio vivificatore comunicato all' uovo nell' atto della fecondazione , non sia che un estratto , un essenza elaborata sino all' ultimo grado del sistema nervoso , in virtù della quale vengono impiegati gli umori nutritivi della madre e dell' uovo par organizzare il prodotto della concezione . Si potrebbe qui applicare la sentenza di *Platone* che il cantor dell' Eneida così bene ci espresse in quel suo

Spiritus intus alit totamque infusa per artus
Mens agitat molem . . . . . .

L'encefalo pertanto è il primo a svilupparsi nell' embrione , ed il cuore il primo a muoversi , Si direbbe che la natura, saggiamente avverte *Bichat*, nell' anticipare lo sviluppo di questi due organi abbia

voluto gittare le fondamenta dell' organizzazione delle due province della vitalità ; imperocchè da un canto il cervello , centro della vita animale , riceve tutte le senzazioni , ed emana la possanza pe' movimenti volontarj ; dall' altro il cuore , spignendo il sangue verso gli organi , regola la circolazione , le segrezioni , le esalazioni e la nutrizione , dal cui insieme è composta la vita organica . Ma siccome non vi ha organizzazione senza la combinazione di un fluido assimilatore , nè v' ha assimilazione senza una ossigenazione od una precedente respirazione , così anco il pulmone precipuamente influir dee in appresso su l' esercizio della organica vitalità . Vedremo in fine di questa *seconda parte* in qual modo la funzion del pulmone sia compensata durante la vita vegetativa del feto : Ora lo sviluppo di questi tre organi vuolsi prendere da noi in contemplazione , onde poter inferire per approssimanza in qual epoca della pregnanza essi giungono all' attitudine di eseguire le rispettive funzioni . E basterà al nostro assunto considerarli nello stato che rinvengonsi circa la metà della gestazione ; essendochè innanzi a questo tempo non abbiamo esempi che il feto abbia vissuto , nè men tra i racconti più esagerati e favolosi . Ritengasi che io intendo considerare il feto sempre nelle più prospere e vantaggiose combinazioni di sviluppo .

Giunta la gravidanza a mezzo del suo corso , già per l' ordinario abbiamo un feto lungo circa dieci pollici , e del peso di tre libre a un di pres-

so . Si videro però feti di cinque o di sei mesi assai più lunghi e pesanti , sicchè superavano in peso ed in lunghezza quelli di nove mesi . Simiglievoli casi sono conosciuti da tutti gli ostetricanti , ma nessuno sin qui si è dato , per quanto io mi sappia , ad investigar le cagioni che cotanto accelerar potevano l' accrescimento del prodotto della concezione , istessamente che ritardarlo in circostanze opposte . Le mie osservazioni mi han disposto a credere che una particolar causa per parte delle madri , non soltanto concorra ad accelerare l' incremento del feto nel loro seno , ma ben anco faccia acquistare a' suoi organi vitali sollecitamente la possanza di eseguire le proprie funzioni . Già da molti anni io mi sono accorto , che feti d' ordinario debolissimi , e co' visceri vitali di lassa tessitura , venivano alla luce nel consueto tempo da madri assai giovani ed appena puberi . Questo accorgimento mi condusse a solertemente esaminare i nati da donne di avanzata età . L' anno 1820. ricolsi un feto di cinque mesi compiti : non potea nascer dubbio sul tempo della sua concezione perciocchè sol una fu l' unione con l' uomo . La madre robustissima in età di anni trentasei partorì prematuramente per l' effetto di terribile spavento . Lungo era cotal feto undici pollici ed otto linee , e pesava tre libbre e cinque once . Tutte avea esso le esterne sembianze d' immaturità , ma non di meno l' encefalo , il sistema nervoso , il cuore ed i polmoni

apparvero siffattamente organizzati che lo avresti detto per lo meno di otto mesi .

Noto egli è , che la massa dell' encefalo tra il quarto ed il quinto mese della gestazione fu riscontrata dai notomisti bianca dappertutto , di superficie unita e levigatissima senza orma di circonvoluzioni , e così poco consistente , che fassi scorrevole sotto le dita che la premono . La pia madre a questo tempo non sembra che apposta alla sua superficie , dachè se ne separa con tutta facilità . Ben altro però scontrossi nel nostro caso. La sostanza cerebrale era molto più compatta : incominciavasi a scorgere qualche differenza tra la parte detta corticale e la midollare : più aderenti a quella se ne stavano le meningi , e già abbozzate vedevansi le circonvoluzioni . Il cuore ed i polmoni si presentarono eziandio sommamente avanzati nella organizzazione loro ; e , rispetto al primo , si scoprì essere già avvenuti que' cambiamenti nel forame del *Botalio* e nel canale arterioso (di che parleremo in appresso) ; i quali deono far prendere al sangue altra direzione nella vita respirante . E qui giova avvertire che la medesima donna ingravidò di nuovo dopo sette mesi , e a terminato corso di questa seconda gestazione , dopo un laboriosissimo travaglio di parto le dovetti estrarre il feto con il forcipe abbenchè si presentasse con la testa favorevolmente nella prima posizione del vertice , e non ostante che il bacino di lei avesse un ottima conformazione : tanto voluminoso era il capo , ed avan-

zata la ossificaziona del cranio ! Si fatta creatura , morta nel penoso e diuturno travaglio , mi presentò uno straordinario sviluppo . La fontanella posteriore del vertice si trovò affatto obliterata ; ristrettissima l' anteriore ; scomparsa quasi era la commessura longitudinale , e solidissime si sentivano le ossa parietali . In somma l' organizzazione della testa in ispecie avrebbe indotto per avventura a giudicarlo nato da un mese . Un altra primipara di trentun' anno che nel partorire assistei nel medesimo anno , dette alla luce un feto , che quantunque non assomigliasse all' altro , pur tuttavia si rinvenne di trascendente sviluppo e di oltrepassata maturezza . In due altre primipare d' inoltrata età , cui ultimamente quì in Ravenna , dopo lungo e penosissimo travaglio per insorte convulsioni , traemmo io ed il Chirurgo ordinario del nostro Spedale , Sig. Dott. *Mazzoni*, i feti dal seno con il forcipe , furono osservati in essi eguali segni di passata maturità . Nacquero ambidue in asfissìa , ed ambidue con prolungati soccorsi furono richiamati a vita . È da notarsi che frequentissima incontrasi l' asfissìa nei nascenti da madri primipare avanzate in età ; e ciò , cred' io , non tanto per la rigidezza delle parti che il feto dee percorrere , quanto per la più solida organizzazione dell' enceealo , e pel maggior grado di ossificazione della volta del cranio . Già il *Trinchinetti* osservò anticiparsi l' osteogenìa ne' feti di primipare in età di oltre trenta anni : e perchè in proporzione delle ossa , cui lenti e scarsi si

depongono gli elementi assimilatori , non dovrà in questi casi accelerarsi la formazione di quegli organi in che ha sede la vita ? Concludiamo : se questi dati invariabili si confermassero da ognuno , dovrebbe ammettersi che l' incremento e la formazione del feto nel seno materno , si accelera o si ritarda , è lenta o rigogliosa , secondochè le madri tenere e di verde età , o robuste e mature partecipano ad essi minori o maggiori elementi della loro vitalità . Ma torniamo alle nostre anatomico-fisiologiche considerazioni su lo statø dell' encefalo a mezza gravidanza .

La massa di cotal organo al detto tempo è analoga ad un liquido semi-concreto somigliante all' albume dell' uovo un pò ispessito , il quale par che sia stato deposto nella cavità del cranio dalle estremità esalanti delle arterie ivi in copiosa congerie radunate . Si fatta massa quindi si scerne assai rossastra ; e se dividesi con il coltello per istrati , si vedono in ciascuna superficie divisa innumerevole quantità di strisce rosse . Comechè i moderni osservatori asseriscano esser di poco momento la diversità che passa tra la sostanza corticale e la midollare , pure dalle mie ispezioni risulta , che , massimamente alla fine del quinto mese (ammesso un prospero incremento del feto) , questa è assai bianca per diversificare da quella nella quale il reticolo vascolare è più copioso , e maggiore il calibro de' ramoscelli sanguiferi che 'l compongono . In questo tempo la sostanza cerebrale stenta più a scio-

gliersi onninamente mediante l' ammoniaca liquida, e ci ha bisogno di più lungo indugio affinchè con la sua azione si scambi in una materia viscosa, filante e quasi diafana. Indura medesimamente il cervello con gli acidi ai cinque mesi con maggior prontezza de' mesi antecedenti.

Siegue di egual passo lo sviluppo dell' encefalo il sistema nervoso della vita animale; e sebbene l' intima sostanza dei nervi sia così molle come è quello, cionnullameno sembrano a prima giunta durissimi e resistenti sì da sostenere un peso, in proporzione della loro tessitura, molto grave. Ciò deriva dalla solidità e spessezza che già ha acquistato il neurilema a questo tempo della gestazione; spessezza e solidità che non tiene però dietro con pari proporzione all' ulteriore accrescimento del sistema sensiente. Se si sottopongono i cordoni nervosi di un feto di cinque mesi alla macerazione nell' acqua di una media temperatura, essi dapprincipio per un certo tempo divengono più duri e resistenti, senza però aumentar di volume. Pare che il neurilema si comporti nella macerazione tutto all' opposto degli altri tessuti della macchina fetale; ma protratta questa a lungo alla fine anch' esso cede e si scioglie in un liquame viscoso. Rilevantissimi sono i vasi sanguiferi che scorrono lungo i nervi del feto nella ridetta età, e che si addentrano quà e là nella loro tessitura per addurvi gli elementi della nutrizione; sicchè è più agevole osservarli in essi che negli adulti. A me

non di meno è sembrato che il maggior apparimento loro derivi, più che dal volume, dalla trasparenza delle tonache vascolari, e dal color nero del sangue che per entro vi circola. Comunque sia, io avviso con il *Bichat*, che torna più facile studiare la neurologìa sul feto, e ciò o si voglia perchè in questo hanno i nervi maggiore sviluppo, o si voglia perchè il più lento incremento delle altre parti rend' essi maggiormente visibili, o si voglia da ultimo perchè dal corso degli appariscentissimi vasi sanguiferi che gli guarniscono meglio distinguesi in essi la sostanza midollare dal neurilema.

Mi è grave di non trovarmi in più favorevoli circostanze per moltiplicare le mie ricerche su lo sviluppo degli organi vitali del feto. Raro è che la nostra casa degli esposti riceva feti abortivi o prematuri; e non sempre è facile di potersi valere per tali indagini di quegli che dà la Città. Questa parte del gran campo dell' anatomia umana fu sin qui poco percorsa; e comechè abbiano in essa quà e là spaziato i *Lobestein* (1), i *Richard* (2), i *Lecieux* (3), i *Mekel* (4), i *Mayer* (5), i *Roume* (6),

(1) *Essai sur la nutrition du Foetus. Strasburg*, 1802. (2) *Essai sur la phisiologie du Foetus. Strasbourg*, 1815. (3) *Considèrations mèdico-legales sur l' infanticide. Paris* 1819. (4) *Mèmoire sur l' histoire du developpement des mammifères; inser. daus le Tom. I. du Journ. Complim. pag.* 239. *e suiv.* (5) *Vom Baue des menschlichen Koerpers. Tom. V.* (6) *Presso Buffon*

i *Rolando* (7), ciononostante è ancor sì copiosa la messe che vi si scorge, da invogliarne qualunque osservatore che si trovi nella opportunità di consacrarsi a sì belli ed utili investigamenti.

Dalla sostanza midollare dell' encefalo, e dal suo prolungamento che forma la polpa nervosa del sistema sensiente, viene impresso il primo movimento, ed è diretta l' essenza vitale a tutti gli apparati organici che costituiscono l' animale economia; e tra questi apparati quelli che più energicamente ricevono impulsi di vitalità, sono gli organi della circolazione sanguigna, e del respiro; i quali esercitano le prime funzioni serbatrici della vita, propagando questa e mantenendola in tutto il resto del sistema vivente. Quindi è che quantunque lenta sia la sostanza cerebrale ad acquistar la consistenza e le forme organiche che pone le due grandi funzioni del senso e del moto nella piena attività loro, pure certo egli è che quest' esse due funzioni vengono eseguite nel feto al mezzo della gravidanza, per quanto il comporta il suo stato nell' utero, e l' esercitamento di una vita vegetativa. E di fatti, non può revocarsi in dubbio che la pelle del feto sia in allora dotata di senso. Basta un cambiamento di temperatura indotto nelle acque dell' amnio con un bagno freddo sul ventre della pregnante perchè questi si muova e dia talvolta for-

(7) *Journ. Complèment. Tom. XV. et XVI. supl. à l' hist. naturelle. T. IV.*

ti scosse all' utero . Si muove anche spontaneamente la creatura alla metà della vita vegetativa ; ed i suoi movimenti sono tanto sicuri , così costanti , che è massima , dice lo *Sprengel* , presso i legislatori ed anche ne' tribunali di considerare il feto animato alla metà circa della gravidanza (1) . La mancanza di papille nervee nel sistema dermoide , in detta epoca e sin più oltre , pare che escluda nel feto l' esistenza del tatto ; ma io tengo che l' organo di questo senso (quando pur voglia non ammettersi tatto nelle creature di 5. mesi) si sviluppi tostamente ove il feto venga ad esser circondato da quegli oggetti esterni co' quali entra in relazione dopo il suo nascimento .

Non è così dell' odorato , dachè la creatura rimane insensibile agli odori per lungo tempo ; e vi vorrebbe , secondochè io ne penso , un frequente fiutar di acuti effluvii per accelerarne lo sviluppo . L' udito invece si forma durante la vita vegetativa del feto , perchè in essa i suoni , potendosi sino ad un certo punto propagar ne' liquidi , giungono ad esercitarlo . Io conosco una Dama che alla metà della gravidanza incominciava sempre a sentire i movimenti del feto allorchè in teatro l' orchestra suonava in pieno , o la musica passava ai più notevoli cambiamenti di tono : di più , essa mi assicurava che dalla forza e dalla sempre crescente du-

(1) *Istituzioni di Medicina Legale pag.* 59. *Pavia* 1817.

rata con che si ripetevano i movimenti del feto in simiglievoli circostanze, giudicava del felice accrescimento e dello stato di salute della sua prole. Si può ammettere che lo sviluppo dell' udito nel feto, è in ragione inversa della frequenza ed intensità de' suoni che ad esso penetrano nell' utero. Io ho osservato (e ciascun può a suo talento confermarlo), che un grido, verbigrazia, come 4. scuote e fa sospendere l' urinar ad un neonato che durante la gestazione era circondato da forti fragori, o da acuti suoni; mentre per produrre il medesimo effetto in quello, la cui madre passò la gravidanza in silenzioso gabinetto, si richiede un grido come 8., o come 12. Sembrerà questo a taluno un assurdo, ma pur la cosa stà com' io la dico. Feci una tale osservazione di confronto la prima volta in due neonati, il primo de' quali partorito dalla moglie di un fabro che passò la gravidanza tra il suon dell' incudine e 'l cigolio dei lavori di quest' arte, ed il secondo venuto da una sartrice primipara che taciturna sempre nella gestazione attese in quieto abituro a' suoi lavori. Il risultamento fu conforme a quanto indicai. Da allora in poi assaissime volte confermai gli stessi effetti, massimamente tra le abitatrici della campagna, i cui neonati in generale han più scarso udito di quei che nascono nelle rumorose e popolate città.

Che poi il senso dell' udito sia quello che più sollecitamente si formi nel feto, e più sollecitamente sia posto in esercizio dai suoni, appare eziandio

dallo sviluppo dell' apparato osseo in che esso ha sede . Ed invero al terzo od al quarto mese si trovano i canali semi-circolari già spessi e solidati : essi si veggono coperti di muco , e chiusi da un comun sacco membranoso . *Bèclard* ha conosciuto , che l' ossificazione del laberinto incomincia da i due e mezzo ai tre mesi , dal promontorio ; che la fenestra rotonda , il centro del canale semicircolare superiore ed il condotto della fenestra ovale , si scontrano ossificati dai tre mesi ai cento giorni ; che la lumaca , il canal superiore ed il vestibolo lo sono totalmente ai tre mesi e mezzo ; finalmente che il canal posteriore , indi l' esterno si ossificano successivamente nella base della rocca a questo tempo cartillaginosa, e che estendendosi dappoi formano la regione mastoidea (1) . Appare inoltre la membrana del timpano quasi rotonda , e posta un poco più orizontalmente di quello che debb' essere in seguito . La saldezza degli ossetti dell' udito incomincia d' ordinario ai tre mesi , e si compie ai quattro od ai quattro e mezzo . Dopo i due mesi incomincia ad apparire il centro dell' elice ; poco indi vedesi il trago , quinci l' antelice , finalmente l' antitrago ; cosicchè ai tre mesi e mezzo o ai quattro trovasi formato il lobolo e la parte superiore dell' elice , e circa ai quattro mesi e mezzo la conca e

(1) *Diction. abrègè des scienc. mèdicales , Tom. VII. second. part, pag.* 452.

la cavità scafoide . Quanto all' organo del gusto (lasciando da parte l' istinto che mostra il feto di succhiare tutto ciò che se gli appressa alla bocca anco quando l' orificio dell' utero è aperto nel travaglio del parto) affermeremo trovarsi esso formato molto tempo innanzi al nono mese . Si videro in effetto alcune creature venute alla luce di sette mesi , tosto saporar cose grate e dolci , e costringere le deboli e mal ferme labbra dopo essersi posta nella lor bocca qualche amara od altrimenti nauseosa sostanza .

Da tutto quello che siam venuti sin quì esponendo , di leggieri si potrà comprendere , che i sensi pe' quali il feto dee porsi in relazione con gli esterni oggetti , hanno assai prima dei nove mesi l' attitudine di percepire le relative impressioni ; e solo che l' esercizio (segnatamente in quello del gusto) ne sia più prolungato , essi giungono , non meno di quando sono completamente sviluppati , alla pienezza delle rispettive azioni . So bene anch' io , che il perfezionamento e la squisitezza di quest' ultimo senso , a differenza di tutti gli altri , tanto più và acquistandosi quanto più lunga corre la vita : so , ch' esso nella vecchiezza ognor più raffinasi , e riman superstite , mentre gli altri scemano , fiaccansi e sin anco si estinguono : so in fine , che taluni credono essere l' organo di cotal senso più *influensato* dal sistema dei nervi della vita organica che da quello della vita animale ; su di che noi però non possiam consentire . Ma non ostante

tutto ciò, e non ostante che scarso sia il gusto ne' fanciulli in confronto degli adulti, siccome in paragone de' primi anco più ottuso lo hanno i neonati, il fatto si oppone all' avviso di coloro, i quali tengono, che questi mal gustino, e non atti sieno a distinguere il dolce dall' amaro. La non isquisitezza di un senso non importa inattitudine a ricevere impressione dai relativi stimoli, e mancanza di pronta trasmissione, o di simpatica ripetizione della cosa percetta al centro comune delle sensazioni: quindi se nel feto prematuro, imperfetto vuol tenersi il gusto, non perciò dovrà credersi incapace di percepire l' essenziale impressione di certi stimoli, e di distinguere l' amaro dal dolce. Eppoi ognun sa quanto facile sia ributtare per sempre i bambini lattanti dalle mammelle, solo che se ne imbrattino i capezzoli con sostanze amare e nauseose; e come per tal mezzo prontamente si effettui lo slattamento anco prima della usata epoca. Conchiudasi dunque, che l' organo del gusto, ed il senso che in esso ha sede, è già sufficientemente sviluppato nel feto quanto alla sua primitiva formazione, alla metà del viver vegetativo.

Passando or noi ad intertenerci su 'l grado di sviluppamento cui d' ordinario suol giugnere l' organo centrale della circolazione del sangue nel feto di circa cinque mesi, ne riporteremo a risultamenti delle diligenti indagini di *Gianfederico Mekel*. Osservò egli in questo tempo, che la fessura della punta del cuore, assai incavata ne' mesi pre-

cedenti era divenuta poco profonda ; che quantunque il ventricolo sinistro fosse più prolungato in basso , e superasse in grandezza il destro , pure la sproporzione tra il volume dei due ventricoli era di molto diminuita , siccome ristretta eziandio ritrovavasi l' ampiezza delle corrispondenti orecchiette che scorgesi ne' primi mesi della gestazione ; che il forame ovale , ristretto anch' esso , veniva quasi per intiero turato dalla valvola , divenuta a quest' ora di tessitura compatta , e fattasi maggiormente a lui dappresso ; che la valvola dell' *Eustachio* per lo contrario erasi impicciolita e scostata ; che le pareti del cuore divenute erano proporzionatamente meno spesse ; che le branche dell' arteria pulmonare aveano acquistato un volume pressochè eguale al canale arterioso , essendosi questo assai ristretto ; e che per ultimo dopo la detta età del feto sino al nono mese , nella disposizione sì esterna che interna delle parti tutte del cuore avvengono tanto piccioli cambiamenti , che lo stesso *Mekel* crede vano e superfluo dare una descrizione minuta del susseguente stato di suo sviluppo (1) . Dalla qual cosa ne viene , che avendo questo accuratissimo e sottilmente esatto osservatore trasandata l' ulterior descrizione dello accrescimento di cotal organo dopo il quinto mese , dee considerarsi il suo

(1) *Mèmoire sur l' Histoire du dèveloppement du coeur et des pumons dans les mamifères, inser. dans le Journ. Complèm. Tom. I. pag.* 259. *e seg.*

stato di formazione già tale, qual si conviene per sostenere il cambiamento della circolazione che avviene nel passaggio dalla vita vegetativa alla positiva.

E nel vero, se col restringersi del canale arterioso, l' arteria pulmonare si rende capace di trasmettere in più copia il sangue agli organi della respirazione: se, minuendosi la dimensione del forame di *Botalio*, il sangue della vena cava inferiore, che non più può passarvi per intiero, comincia a mescolarsi con quello che scorre per entro alla cava superiore e a rientrare nell' orecchietta e nel ventricolo destro; in seguito a rinvenire per il pulmone nell' orecchietta e nel ventricolo sinistro, e quindi a passar nella aorta: se per tal modo ricevendo questo tronco arterioso dal ventricolo sinistro una quantità di sangue assai maggiore di quella che può spigner dentro alle carotidi e alle succlavie; forza è che una porzione ne ripassi nel suo tronco discendente, e vada alle parti inferiori del corpo del feto. Or dunque, non più dividendosi il sangue in due colonne eguali, siccome avviene nei primi mesi della concezione, le quali colonne nel circolare s' incrociano a foggia della cifra 8.; non più passando dal sistema de' capillari delle parti superiori a quello delle inferiori, e non più perciò essendo, relativamente alla circolazione, il sangue delle parti superiori in opposizione al sangue delle parti inferiori, come nella vita respirante il sangue de' pulmoni lo è con quello di tutto il corpo, ma venendo invece le due

colonne sanguigne a mescolarsi, la circolazione si eseguirà con un meccanismo, direm così, medio tra quello della vita vegetativa, e quello della vita respirante; tra quello dell' embrione e dell' adulto. Ciò stante il sangue circa il quinto mese della gravidanza cesserà di muoversi dai capillari delle parti inferiori ai capillari delle parti superiori, e si auserà a portarsi e dagli uni e dagl' altri ai capillari dei polmoni, e così *viceversa*. Stabilito questo meccanismo medio nella circolazione, nulla più manca per ridurre cotal funzione allo stato della vita respirante, se non che il sangue, il quale penetra nel pulmone venga dal contatto dell' aria elaborato sì da convertirsi in sangue rosso, o, per dir più chiaro, in sangue arterioso; la qual mutazione addirittura si effettua tostochè l' aria, dilatando le cellule dell' organo respirante, quivi richiami il resto del sangue che seguitava a passare pel canale arterioso, e tutto lo riceva dall' arteria pulmonare.

Ma l' organica facoltà di eseguirsi la circolazione della vita positiva, che noi c' ingegnammo a provare circa il quinto mese di età del feto, non reggerà ella certo se il pulmone in questo tempo incapace sia al ricevimento dell' aria per darsi alla funzione del respiro. Esaminiamo adunque se il grado di sviluppo de' polmoni dopo la metà della vita vegetante, ammetta la possibilità dell' esercizio della respirazione. Tarda è indubitabilmente la formazione degli organi del respiro, conciossia-

chè essi entrano in attività ed in relazione con le altre funzioni della animale economìa soltanto alla nascita del feto . S' incominciano a scorgere i rudimenti de' pulmoni un mese circa e mezzo dopo la concezione . Appajono allora sotto al cuore , ed ai lati della estremità inferiore della porzion pettorale dell' aorta . Molto approssimati fra loro , piatti e di color biancastro , presentano sin dal primo sviluppo nell' esterno orlo alcune incavature che sono le tracce della progressiva separazione de' lobi . Appena formati cotali lobi , si dividono essi stessi in più piccioli lobetti visibilissimi perchè meno intimamente uniti nel primitivo sviluppo del tessuto cellulare e mucoso , il quale dee poscia nell' incremento formare il compatto parenchima loro . Osservati i polmoni dal *Mekel* sotto qualsivoglia aspetto ne' primi mesi della vita vegetativa del feto , anco con occhio armato di lente, ne riconobbe solido sempremai il tessuto , essendochè solida appariva la superficie delle divisioni che con il coltello in tutte le fogge iva facendo dei detti organi . E se i pulmoni sono realmente solidi nei primi tempi (così conchiude il celebre Professore di Halla) , dee convenirsi ch' eglino hanno allora una gran similglianza con le branchie de' pesci : la solidità loro , ed i numerosi bernoccoli che ne guerniscono la superficie , giustificano questa analogìa (1) .

(1) *Memoria citata* .

Checchè ne sia del primiero sviluppo degli organi della respirazione, certo egli è, che giunto il feto al quinto mese di sua vita, quella tessitura compatta che appariva dapprima, già si è diradata; laonde sembra che la spessezza del loro parenchima sia attribuibile alle pareti delle cellule applicate tenacemente le une contro le altre, ma che poi con il successivo sviluppo, e col passare ad una più perfetta organizzazione, le pareti di quelle cellule a grado a grado si scostino fra loro; con il che rendesi il parenchima dei polmoni più cedevole, e più disposto perciò a ricevere l' aria per compiere l' ufficio del respirare. Lo stesso professor *Mekel* afferma che i rapporti dei polmoni con il corpo in un feto di cinque mesi sono come 1. a 41. e mezzo, mentre quei del corpo con il cuore stanno come 1. a 120. dalla qual cosa se ne può inferire, che lo sviluppo de' medesimi è già molto avanzato. Ma a questo tempo poi sarann' essi atti ad esser penetrati dall' aria per sostenere il passaggio dalla vita vegetativa alla positiva, e per continuare l' esercizio di questa durante il corso che la natura ha assegnato alla nostra esistenza? Grave quesito è questo; e ardimentoso forse si dirà colui che dassi a risolverlo. Ma e che perciò? Lodevole ardire è sempre quello con cui si tenta addentrare gli sguardi nei latebrosi lavori della natura; e quando pur non si riesca a penetrarne il bujo, degna di plauso sarà la tentata impresa: sarà anco utile per ciò, che altri meglio ammaestrati dall' esempio di

chi mal vi riuscì, saprà trovare una via più sicura per giugnere a buon fine.

Io dico adunque, esser difficil cosa che un feto respiri e viva in età di cinque mesi; ma sostengo in pari momento la possibilità dell' uno e dell' altro evento sotto alcune *favorevoli circostanze* di sviluppo, o, anco fuori del caso di queste favorevoli circostanze, per il concorso di certe *fisiologiche* compensazioni. Venghiamo ai fatti rispetto alle prime, e determiniamo i secondi con le vedute de' moderni fisiologi. Per favorevoli circostanze di sviluppo io intendo quelle cagioni che operano un prospero incremento di tutti quanti gli organi vitali del feto nell' utero materno, e molto più quelle, che ne promovono un' anticipata formazione, una rapida tendenza a passare rigogliosamente dal meno al più perfetto stato di organizzazione. Datomi io parecchi anni indietro ad alcune ricerche intorno all' accrescimento dell' embrione e del feto, seguendone i varj stadi ne' precipui organi vitali, esaminava un dì i polmoni di una creatura di sesso maschile che appena avea oltrepassato il quinto mese di suà età. Sottoposti cotali organi alla docimasia idrostatica, giusta il metodo di *Teodoro G. A. Roose* (perchè la levatrice da cui venne ricolta mi assicurò aver essa respirato e vissuto per ben tre ore) vidi che non galleggiavano su l' acqua, ma rimanevano sommersi oltre la metà del fluido. Separati i polmoni dal cuore e divisi poscia in piccioli pezzi, rimisi questi contrassegnati nell' acqua.

Allora osservai tutte le porzioni divise spettanti al lobo destro precipitare tosto al fondo del vaso, mentre la più parte di quelle del lobo sinistro rimanersene a galla, e le altre calare poco sotto la superficie dell' acqua. Tentai indi con gli stessi pezzi lo sperimento della docimasìa proposta dal *Ploucquet*, ma non potei averne nessun positivo risultamento; stantechè per quanto gli avessi spremuti, seguitarono a mandar acqua nella bilancia. Vuolsi quì notare che questo feto avea, più degli altri del suo tempo, sembianze d' immaturità, e di scarso sviluppo.

Tra i tanti altri feti che suggettava alle mie ricerche, uno ne ebbi maschio di cenquaranta giorni (e non potea rimaner dubbio su questa età per le diligenti indagini praticate), nato da madre primipara ai trentadue anni, ed assai robusta. Questi venne alla luce precipitosamente dopo breve travaglio, provocato da caduta nel discendere una scala: non seppi quali segni dato avesse di vita, o quanto fosse vissuto, posciachè la partoritrice non venne assistita dalla mammana. Era esso lungo poco manco di nove pollici, e pesava quasi venzett' once. Avea le esterne forme molto più pronunziate del precedente, e più sembiante avea di avvicinarsi a maturezza. Nello spaziosissimo petto (spaziosissimo compartivamente all' età) trovai i pulmoni di avanzato sviluppo; e postili per lo sperimento della docimasìa idrostatica distesi orizzontalmente nell' acqua, non sì tosto gli abbandonai

che il sinistro calò al fondo, cambiando col destro la positura orizzontale in verticale di traverso. Rimase il destro così per un terzo al di sopra del fluido. Toltone il cuore, e separato l' uno dall' altro pulmone, tornai ad immergerli l' un dall' altro nell' acqua, in vaso più ampio e più profondo. Mantennesi il destro galleggiante, ed il sinistro precipitò al fondo. Tagliai poscia questo e quello in piccioli pezzi e partitamente gli posi in due vasi di acqua: istessissimo risultamento. In un gran numero di feti da me esaminati, di età anco maggiore e sin maturi, ma tutti nati morti, sottoponendo i pulmoni di ognuno alla docimasia, i soli due di che parlammo mi detter segno di avere in parte respirato; avvegnachè il primo seguìto non avesse un prospero incremento.

A tutti è noto il caso di *Fortunato Liceto*, uno de' più insigni filosofi del suo secolo (1). Fu questi così nominato per la fortuna ch' ebbe di vivere, sebbene nato talmente prematuro che il suo corpo non era lungo più di un palmo. Posto esso dal padre in un forno, quivi mantenuta una temperatura simile a quella che si usa dagli egiziani per l' artificiale incubazione de' polli, ed apprestatogli un alimento conveniente alla condizione de' suoi organi assimilatori, venne ad acquistare a grado a grado vigorìa, e fecesi uomo robusto. Menò

(1) Baillet, *Traitè historique des enfans devenus cèlèbres par leurs ètudes, ou par leurs ecrits. pag.* 270.

laboriosissima vita ; perciocchè , oltre ai tanti studj cui attendeva , lesse sempre filosofia e medicina , prima dalla cattedra della Università di Pisa , poscia da quelle di Bologna e di Padova , ove alla fine ottenne il seggio di primo professore della Facoltà Medica . Morì di ottant' anni , lasciando meglio di cinquanta opere zeppe di erudizione , molte delle quali furono parecchie volte ristampate . Il *Cardano* , il *Mena* , il *Valesio* , lo *Spigelio* , il *Montano* , ed altri non pochi autorevoli scrittori (lasciato da parte l' esagerato *Schenchio*) riferirono analoghi fatti . Ma i più singolari ed autentici sono quelli , ch' ora noi quì ci daremo a compendiare .

Abbiamo da *Brouzet* la narrativa di un feto nato nel quinto mese di gravidanza . Questi non piangeva , dava oscuri ed incerti segni di vita , chiusi avea gli occhi per la membrana pupillare , e pensolone tenea le sue flaccide membra toraciche e addominali . Fu coperto con morbidi pannolini , si espose a blando e convenevole calore , e se gli ministrò un pò di latte tiepido che inghiottì con molto stento . Decorsero quattro mesi senzachè questi vagisse ed evacuasse escrementi: dopo il qnal tempo pianse , si mosse , incominciò a poppare ed a crescere con tale celerità , che giunto al decimo mese niun altro bambino della sua età potea agguagliarlo in forza ed in salute (1) ,

(1) *Essai sur l' education mèdicale des enfans pag. 37. e seg.*

Gran valore darà al nostro assunto una decisione della in altri tempi celebratissima Facoltà medica di Lipsia sul medesimo argomento. Consultato quell' autorevole consesso di dotti per la legittimazione di un feto nato ai cinque mesi e mezzo, non soltanto sentenziò in favore del suo diritto alla successione, ma ben anco soggiunse che non di rado avveniva trovare ben formati i feti di cinque mesi: e poter essi vivere non meno di quegli nati a maturezza, Registrò questa solenne decisione un *Valentini*, il quale fù della stessa opinione, ed ingegnavasi a render ragione, meglio che poteva, del come serbassero la vita codesti prematurissimi feti (1).

Belloc rapporta il fatto di una figlia nata ad un ricco negoziante di Agen, mentre la moglie di questi tenevasi gravida tutto al più di sei mesi. Essa creatura visse robustissima e morì adulta per acuta malattia (2).

Il mio primo maestro Tommaso Maria *Celoni* raccolse ed educò un feto nato di cinque mesi. Dava egli contezza di questo caso nella sua *Chirurgia forense o giudiziaria*; e più volte, mentre io era suo chirurgo sostituto nello spedale di S. Giovanni in Roma (massime alla occasione che ci trovammo ambidue presenti ad un parto di cinque mesi, il cui feto visse per ben trent' ore) mi narrò le singolari particolarità di quel curiosissimo fatto.

(1) *Pandect. Med. Leg. Sect. I., Casus I.*
(2) *Cours. de Mèdicine Legale, pag.* 63.

Hervas dopo avere affermato francamente che il feto passati i cinque mesi è capace di vivere . cita *Valles* , il quale deponeva di aver conosciuta una giovanetta di dodici anni nata al principio del sesto mese di gravidanza (1) .

Vide il *Baudelocque* nascer vivi di molti feti prematuri e fiebolissimi , alla fine del quinto o del sesto mese di gestazione . I primi di questi camparono *alcune ore* , i secondi *sin cinque e sei giorni* . So bene che questo classico ostetricante non consente alla capacità di vivere che aver possono siffatti feti ; ma se essi vissero alcune ore ed anco più giorni , egli è un paralogismo l' inferire da un avvenimento susseguente , di che se ne possono accagionare tante accidentali combinazioni . l' impossibilità di continuare la vita . Ben dicea perciò il professor *Tommasini* ; la morte che più o men presto succeda alla vita di un bambino è un fatto posteriore che può ben mostrare la difficoltà di continuare la vita , ma non già l' impossibilità (2) .

Il Professore Giacomo *Barzellotti* espone di aver veduto nascere da una medesima madre , la prima volta ai quattro mesi di gravidanza *un feto vivo e piuttosto vigoroso* , e la seconda volta ai sei mesi un altro feto parimente *vivo e vigoroso* ,

(1) *Idea dell' Universo , tomo I. , pag. 49.*

(2) *Questione Fisiologico-legale negli opuscoli scientifici di Bologna .*

che campò circa quattr' ore (1) . Sorprende a dir vero come questo dottissimo medico-legale non valuti i fatti da esso osservati , ed i tanti altri che non deono sicuramente essergli ignoti , e come ponga in non cale qualunque fisiologico raziocinio , quando nella sua opera , sol per seguire la opinione del più numero de' scrittori pare che stabilisca la vitabilità de' nascenti al settimo mese .

Anche il Consigliere G. P. *Frank* tiene alla capacità di vivere dei feti di cinque mesi , conciossiache nel suo *Sistema completo di Polizia medica* impone che si eseguisca la gastro-isterotomìa dopo la metà della gravidanza , in caso di morte della pregnante , *e ciò perchè a questo tempo ci ha probabilità , che il feto possa vivere* (2)

Ma l' eruditissimo *Foderè* , riportando esso stesso molti fatti che depongono in favore della vitabilità de' feti immaturi , pensa nondimeno che si abbiano a riguardare que' fatti siccome *casi troppo rari* per non aver possanza di distruggere la regola generale , in vigor di cui si considerano mortinati (morts-nès) i figli venuti alla luce prima della fine del settimo mese . Simili creature, dic' egli , hanno tal ripugnanza con la vita nella nostr' atmosfera , che non ci possono vivere *senza una specie di miracolo* ; per lo che debbono essi conside-

(1) *Medicina legale secondo lo spirito delle leggi , Tomo I. pag.* 63. *e* 66. *Ediz. di Bologna* .

(2) *Tomo II.* §. 16.

rarsi siccome semplici prodotti di aborto , i quali non debbono *rompere* nè testamento , nè donazione (1). Noi rispetteremmo di buon grado la sentenza di questo sommo scrittore , se troppo non ci ripugnasse d' inchinare al suo avviso . E pria di tutto siane concesso di domandare , con qual logica avranno a qualificarsi per *casi rari* tanti fatti senza prevensione osservati , con accuratezza esaminati e diligentemente trasmessici da gravi e fededegni autori ? Che se pur tra *casi rari* por si volessero , chi poi saprà impugnarci che rari sono , sol perchè raro è lo zelo , raro il provvido accorgimento , rara la solerzia , rara la costanza , con che sogliono apprestarsi a quest' immaturi nascenti i necessari soccorsi , e le stesse efficaci cure che ad altrì fruttarono la vita ?

Io penso inoltre che sarebbe un atto morale distruttivo della umana procreazione ; un attentato contro l' intendimento della natura che tanto puole e tanto adopera a riparare le imperfezioni degli esseri viventi ; che con ammirabilissima energia tende a distruggere le cause che si oppongono al loro moltiplicarsi : sarebbe insomma un atto barbaro , un atto contrario alla prosperità degli stati e delle famiglie , un atto sovvertitore dei diritti che l' uomo acquista con la sua formazione , il considerare come *morti-nati* i feti che vengono al-

(1) *Traitè de Mèdicine Lègale et d' Hygiène publique . Tom. II. pag.* 143.

la luce prima della fine del settimo mese. Imperocchè egli è anti-fisiologico, è in opposizione alla giornaliera sperienza, è contrario alle decisioni di molti insigni Autori l' ammettere nelle creature nascenti innanzi all' indicato tempo ripugnanza tale con la vita nella nostra atmosfera da tenersi per miracoloso avvenimento se taluna vi campa; e basterà solo riportarsi al grado di sviluppo e di conformazione cui giungono i precipui organi vitali del feto al quinto mese di gravidanza, su di che già bastantemente abbiam parlato, per conoscere a pieno la fallacia, ed anco (ci si permetta il dirlo) l' arditezza di così fatte affermazioni.

Tolga il cielo che da queste nostre parole alcun deduca essere in noi poca osservanza pel più grande tra viventi medici legali! Che niuno ci gravi di un tal peccato! Noi ammiriamo la vastità della sua dottrina, veneriamo la sua autorità, rispettiamo il suo nome; ma più venerazione, maggiore rispetto dobbiamo tributare alla verità, alla scienza, alla giustizia. I fatti esistono, e tali sono da non poters' impugnare, o porre in non cale: altronde è purtroppo palese e da ognun conosciuto che quasi mai agl' immaturi nascenti con insistenza ed avvedutezza si danno que' soccorsi che pose in opera il padre di *Liceto* e la donna di *Brouzet* con inopinato e felicissimo successo; della quale lacrimevole mancanza molto debbono accagionarsene le assolute asserzioni che quasi in tutte

le opere di medicina legale rinvengonsi intorno alla impossibilità di vivere dei feti che nascono innanzi al compimento del settimo mese di gravidanza .

Non è dunque a meravigliare se la storia delle nascite anticipate non quanto si vorrebbe abbondi di fatti di serbata esistenza a' feti immaturi ; ma è piuttosto a meravigliare del perchè quei che ci presenta , non abbiano reso più cauti molti buoni osservatori nel disperare della vita de' nascenti al quinto , al sesto e pria che compiuto sia il settimo mese di pregnanza . Troppo in ciò si è deferito ai pareri dei primi padri del medico sapere , e troppo alla cieca successivamente si sono ripetute le sentenze loro sino al secolo illuminato in cui ci viviamo . Di qui ne è venuto che si abbandonarono ed abbandonansi tuttora a funesto destino , e vengono esclusi dal partecipare ai diritti dell' uomo molte creature unicamente perchè o un anticipato sviluppo , o qualche straordinario accidente le portò prima del fissato tempo alla luce : quindi gli stati rimangon privi di molti cittadini , e la ragione di legittimità e dei reditaggi viene nel suo ordine di giustizia turbata , e posta in preda a mille mostruose distribuzioni .

Per legge di economia vitale , quell' essere comechè precoce ed immaturo , il quale vivo nascendo , serba la propria esistenza per giorni ed anco per ore , pare che viver possa lunghi anni , ove morbose cagioni non tronchino lo stame comunque si voglia frale della sua vita ; oppure se per incu-

ria e per lo abbandono si lasci di ravvivare la forza ed il potere delle sue languide funzioni, E come morbose cagioni per verità deono eziandio considerarsi quelle che derivano dalla scarsa vitalità dell' immaturo nato, se a rafforzarla non insista la soccorsitrice mano di accurato e paziente pratico, con opportuni, ben diretti e continuati ajuti i quali modifichino e favoreggino l' azione di quei vivificanti impulsi che la fievole macchinetta animale riceve dalle esteriori potenze, o con altri più efficaci ed attivi mezzi suggeriti dalla prevvidente ed industre arte salutare. Che nasca pure un feto (acconciamente a questo proposito sclamava *Capuron*) avanti il settimo e per insino innanzi al quinto mese, se ne dovrà sempre aver cura; ed un solo che si riesca avventurosamente a conservare e ad allevare, basterà per non disperar degli altri, e per far ministrare a tutti gli stessi soccorsi. L' abbandonar questi infelici esseri al loro destino, è gravissima mancanza, è un tratto d' inumanità che non potrebbe trovar scusa se non che presso de' barbari (1).

Riprendendo il filo del nostro discorso, dicemmo che alcune fisiologiche compensazioni, anco fuori del caso delle favorevoli circostanze di sviluppo, concorrevano a confermare la possibilità del vivere e del respirare in un feto di cinque me-

(1) *Cours Thèorique et pratique d' accouchemens.* 2. *Ediction*. a Paris 1816. *pag.* 176.

si (vedi pag. 41.) . Tostochè viene alla luce una creatura di questa età egli è certo , diranno i fisiologisti , che gli organi del senso della vita animale non potranno esser posti nella pienezza delle funzioni loro senza il concitamento che su di essi opera il sangue arterioso : quindi se il pulmone con l' esercizio della sua funzione non comincerà ad influire su l' azione del cervello , questi a rincontro non eserciterà la sua influenza su i movimenti del diaframma , e de' muscoli intercostali onde promovere , rafforzare e render spedita la respirazione , vincendo tutti quegli ostacoli che per difettivo sviluppo de' pulmoni incontrerà così l' aria nell' addentrarvisi , come il sangue per penetrare in essi dal canto dell' arteria pulmonare . Sia pur così : ma non potrà egli il sangue per qualche tempo continuare a correre le vie che tiene nella vita vegetativa del feto ? Il forame ovale e l' arterioso canale , ove il sangue libero non trovi il passaggio per più spedita via , non chiuderanno alcerto l' adito a questo fluido , e ciò tanto più facilmente , quantochè al preindicato tempo non molto il primo trovasi angusto e chiuso dalla rispettiva valvola , ed il secondo se non è di egual calibro dell' arteria pulmonare , almen questa di poco lo supera . Non mancano esempli per provare che sin anco ne' feti maturi venuti naturalmente alla luce il forame del *Botalio* si è serbato aperto onde seguitare ad ammettere il sangue per molti e molti giorni , quando l' aria nelle prime ispirazioni non

è riuscita a dilatare tutte le parti del pulmone, e a richiamare in esso il sangue per l'arteria pulmonare; o perchè qualche lobo più compatto di tessitura era in su le prime restio a lasciarsi da quella penetrare, o perchè alcun morboso induramento ostava al suo addentrarvisi. Un bambino, dice *Hèbenstreit*, appena nato può vivere come prima della nascita, senza far uso cioè dei pulmoni, e senza l'azione dell'aria respirata: le vie per le quali il sangue evita di passare pei pulmoni, sono ancora aperte a questo fluido. *Bohnio* vide dei piccioli cani vivere lungo tempo senza respirare, perchè si avea loro chiuso la trachea; e giornalmente gli ostetricanti asseriscono che bambini, i quali per qualche tempo non respirarono, dettero in seguito segni di vita, e realmente vissero. Il professore *Boyer* trovò in una creatura già da venti giorni nata la parte posteriore de' pulmoni tanto spessata e densa, quanto suole osservarsi ne' primi mesi dello sviluppo dell'embrione. Vide nello stesso tempo il forame del *Botalio* aperto. *Richerand* nella necroscopìa di altra creatura nata a maturezza, dopo nove giorni di vita, scontrò la sommità dei pulmoni dura e compatta per modo che non avea potuto ricever l'aria: in essa creatura medesimamente mantenuto si era aperto il nominato forame. Questo insigne fisiologo ne parla eziandio di osservazioni fatte su i cadaveri di certi individui, in cui lo stesso forame rinvennesi in età assai avanzata. Nota però che la pelle di co-

storo fu sempre turchina e come livida, che aveano scarso calore animale e che tutte quante le facoltà fisiche e morali erano infievolite e torpide (1).

Intanto adunque che i pulmoni non si arrendono ad ammettere nel lor parenchima l' aria respirabile, e che il residuo sangue (2) per essi destinato, continua il corso che tenea nella vita fetale, tutti gli agenti esterni, ed in ispezialità l' aria ambiente eccitano, e danno, per così dire, possente urto al sistema dermoide, a quello delle membrane mucose e agli apparati di tutti gli altri sensi: quindi è che da questi direttamente, da quelli simpaticamente viene stimolato ad agire il cervello il quale poscia dalla sua parte influisce gradatamente a promovere la funzione del respiro. Ci hanno d' altronde molti esempj, notati da *Bohn*, da *Sabatier*, da *Fodèrè*. da *Flamant*, da *Lobstein*, di feti che han vissuto senza respirare rinchiusi in una scatola, od in istato da affissia, da mezz' ora sino a tre ore e più; eseguendo diversi movimenti muscolari (3). Se impertanto la vita fetale non

(1) *Nouveaux èlèmens de Physiologie, Vol. II. pag.* 453. a Paris 1811.

(2) *Diciam residuo perchè già notammo che una parte di quel sangue co' progressi della organizzazione del feto si dirige ai pulmoni per la via del sistema capillare di questi organi.*

(3) *Diction. des Sciences mèdicales. Tom.* 57. *pag.* 417.

si è estinta in questo stato che dopo parecchie ore come non potrà ella non continuare sotto l' influenza di stimoli vivificatori ; e come dall' opera loro non si avrà a sperare che sia a poco a poco suscitato l' esercizio della vita respirante ? E quando pur ciò non avvenisse , i pulmoni non ricevono forse essi copiosi nervi dallo spinal midollo ? Per opera di questi , non potranno eglino prestarsi al cominciamento dell' ufficio loro , pria che la vita sensitiva imprenda il suo giuoco , continuando in esso ufficio per qualche tempo in mezzo al sopore di questa ? Quanti mostri acefali , quanti feti idrocefalici non si videro a lungo respirare ? . . . Che se a queste fisiologiche compensazioni si associeranno pur quelle che con sano avvedimento ne vengono soccorse dall' arte ; se alla naturale stimolazione degli agenti esterni , e segnatamente dell' aria e della luce , si unirà quella dell' artificiale e proporzionato calore , del convenevole attrito di opportune fregagioni ; se blandamente si ecciterà col nutrimento la superficie mucosa del gastro-enterico apparato , allora la scambievole influenza della circolazione del sangue , e della respirazione sul centro sensiente della vita animale , e di questo su le stesse funzioni , assicurerà a grado a grado il vivere di quel prematuro essere , che disperato reputavasi , o per lo meno d' improbabilissimo conseguimento .

Ci avrà forse chi poco confidente nell' alta possanza della natura , obbietterà quì ben molte

argomentazioni contro il modo di compensamento per noi ammesso acciò si serbino nel prematuro nato le altre funzioni vitali sino a tanto che i pulmoni atti divenghino ad intraprendere la propria . Noi non vogliam prenderci cura nè di antivedere queste opposizioni , nè di combatterle . I fatti stanno in favore della nostra sentenza . Feti di cinque e di sei mesi nacquero e vissero per più o men tempo senza respirare : indi incominciò a rilento questa funzione , e fil filo rafforzandosi assicurò loro la vita , cui venne poscia portata a lunga età . Stando adunque i fatti poco monta se la spiegazione che ne abbiam data non a tutti quadrerà . D' altra parte già le penetrevoli indagini di un gran fisiologo e naturalista vivente sono prossime ad isquarciare il velo che la natura ha posto d' innanzi ad una delle più arcane funzioni della vita vegetativa del feto : voglio dire alla sua respirazione nelle acque dell' amnio .

Egli è il sapientissimo Signor *Geoffroy Saint-Hilaire* che nella sua *Filosofia Anatomica* ha pubblicato nuove e bellissime vedute intorno a questa sin quì recondita funzione . Stabilisce questi , che per costituire un apparato respiratorio basta solo che una congerie di vasi sanguiferi con le ultime loro diramazioni comunichino , sotto l' azione di varj impulsi , con de' strati di aria ambiente . Poco importa quinci se queste diramazioni vengano da tronchi propagati per entro al petto , o sivvero da quelli che mandano gli ultimi loro rami al-

la pelle : la funzione sarà in ambo e due i casi egualmente efficace . Il passare che fanno successivamente ed a gradi i feti degli animali complicati nel progressivo sviluppamento loro dalla inferiore alla più perfetta organizzazione , fece ammettere al nostro Autore due apparati di organi respiratorj , uno cioè all' esterno , all' interno l' altro . Differentissimi tra loro di struttura , onninamente mancanti di qualsivoglia analogìa , uno è formato dai *pulmoni* l' altro dalla *brunchia* . Avendo egli scoperto negli animali inferiori alcuni agenti per forza di compressione , i quali assicuravano con un fenomeno fisico preparatorio la combinazione chimica dell' aria e del sangue ; siccome pure certi orifici e sacchi aerei detti in quegli animali trachee , annunziò nel secondo volume della preindicata sua opera , che il sistema dermoide , più ricco di ramoscelli vascolari sanguiferi , turgidi e rigonfi assai meglio nel feto che nel neonato , dava al primo una vasta branchìa per respirare nell' acqua a simiglianza dei pesci . Sospettò indi l' esistenza di un' aria respirabile , e di un' aria espirata nelle acque dell' amnio in che è immerso il feto (1) . Dopo di ciò commise ai Signori *Chevreul* e *Lassaigne* d' investigare se le acque dell' amnio contenessero dell' aria . L' ultimo di questi valenti chimici , fatti parecchi sperimenti , scrisse a *Geoffroy Saint-Hilaire* a dì 12. Giugno 1823. ,

(1) *Pag.* 538. *e seg.*

che avea rinvenuto nelle dette acque di una troja di razza anglo-cinese morta ai due mesi di pregnezza 1. parte di gas idoneo alla combustione de' corpi infiammabili come l' aria comune, il qual gas risultò composto di 78,3. di azoto, e 21,7. di ossigeno. Reiterate codeste ricerche, il medesimo *Geoffroy* lesse all' Accademia Reale delle Scienze di Parigi nell' adunanza del giorno 7. Luglio i risultamenti delle sperienze, mercè le quali venne a dimostrare l' esistenza di un' aria respirabile ed espirata nelle acque dell' amnio e dell' allantoide de' mammiferi.

Se non che vuolsi quì notare essere conteso al fisiologo francese dall' *Osservatore Medico* di Napoli il merito della scoperta, dell' aria respirabile nelle acque dell' amnio, e della maniera con che respirano i feti in quelle acque, E salendo sino ad *Ippocrate*, un luogo di questi adduce, nel quale sembragli di trovar rappresentata la respirazione del feto (1); indi rapportandosi alla *Ostetricia Medica* di Pietro *Ruggiero*, in varj passi di quest' opera trova ammessa la presenza dell' aria nell' utero pregnante (2). Ma siffatti

(1) *At sero puer dum in utero est, compressis labiis ex matris utero tum alimentum sugit, tum etiam spiritum, qui in puero calidissimus est, ubi sane mater respirat in cor attrahit. Qui etiam hoc calidum reliquo corpori, et omnibus aliis partibus motum prebaet.* (Lib. de Carnibus. Foes. *Tom. I.* pag. 250.)

(2) *Part. I. pag.* 108. *e seg. Napoli* 1802.

referti per nostro avviso non portano rettamente alla conclusione, che il Signore di *Saint-Hilaire* sia stato da molto tempo preceduto nel suo scoprimento dal professore *Ruggiero*, come se 'l crede l' *Osservatore Medico* di Napoli; essendochè questi parla in astratto di aria contenuta nell' utero gravido, mentre quegli ne precisò la natura e la sede nelle acque dell' amnio, e designò inoltre l' apparato respiratorio del sistema dermoide per lo cui mezzo il feto respira in quelle acque (1).

Tornando alle idee del Signor *Geoffroy* per viemeglio comprovare quanto originali esse sieno, ci serviremo del seguente suo passo „ Il feto umano, o più generalmente il feto di tutti i mammiferi, ha nello stesso tempo due sorte di organi respiratorj: uno privo di attività, ma non di meno già ben preparato per l' ufficio che dee compiere nell' avvenire, è composto di tessuto cellulare, di bronchi o vasi aerei: questi è il *pulmone*; l' altro sporgente alla superficie dello stesso animale, agitato da energiche pressure esterne, opera la sua chimica mescolanza con le mollecole aeree del liquido ambiente: siffatto apparecchio respiratorio conoscesi col nome di *branchia*. É ella la branchia che si trova in azione? Allora il sangue corre abbondevolmente ai ramuscoli cutanei, e solo si porta al pulmone da piccioli vasi per sumministrargli

(1) *Anno I. num. 17. primo Dicembre* 1823. *pag.* 132.

i materiali della nutrizione. Quando all' opposito il feto appare nel mondo esteriore, si cambia d' un tratto l' ordine de' suoi rapporti: il sangue abbandona la branchia; ed il tessuto dermoide quasi all' istante per la retrazione de' suoi vasi non ammette più di detto fluido oltre quello che dee nutrirlo; si riverte quinci esso a grandi onde verso i principali tronchi dell' organo *vergine*, lo penetra, il gonfia, partecipa ai vasi aerei una certa qual capacità di arrendersi per ricever l' aria: ed ecco incomincia la pulmonare respirazione (1) „.

Se a qualcun venisse il destro di contradire in ciò a questo dotto scrutatore delle naturali cose, adducendo che se il feto daddovero respirasse per la pelle mentre se ne sta rinchiuso nell' utero materno, non ci avrebbe in esso identità di sangue nero in tutto quanto il sistema vascolare: locchè manifesto si rende ad ognun che voglia osservarlo nella attualità della vita vegetativa (2), noi risponderemo, che sotto lo stesso colore nero apparentemente identico del sangue arterioso e del venoso, si celano essenzialissime diversità trà l' uno e l' al-

(1) *Journal complement. Tom. XVI. pag.* 152 *e* 253.

(2) *Gli sperimenti del* Bichat *istituiti nei porcelletti d' India, e ne' cagnotini, aperti entro l' utero delle loro madri, han dimostrato l' apparente identità del sangue venoso e dell' arterioso. Ma la difficile analisi de' fluidi che si formano ne' laboratori chimico-animali, dovrà ella commettersi alla incertezza, e, diremo anco, alla fallacia de' sensi?*

tro . E' prima di tutto il sangue che scorre per entro alle arterie lassa in toccandolo una impressione untuosa alle dita che non lascia il sangue delle vene ; in secondo luogo quello nel cadavero non si trova giammai coagulato come questo . Oltre di che *Fourcroy* non rinvenne nel sangue arterioso la materia fibrina , conobbe che l' aria suol portare nel sangue venoso , e non trovò per entro al primo de' sali fosforici . Sarebbe necessario che si assoggettasse a più accurate disamine il sangue delle arterie e delle vene nel feto , onde meglio precisarne le differenze . Per queste ricerche forse si giungerebbe a conoscere che la qualità del sangue arterioso nella vita vegetativa palesa un qualche grado di ossigenazione , corrispondente al modo di respirar della branchia . Se ciò avvenisse , quanta maggiore verosimiglianza acquisterebbe siffatta funzione del feto ? Ma cotali ricerche sono della più alta importanza , e ben si spettano per ogni ragione a chi seppe isvelare il come nell' utero respiri la procreata umana specie .

Checchè ne sia di tutto ciò , certo egli è , che quando saran meglio fatte chiare e dimostrate le nozioni del Signor *Geoffroy Saint-Hilaire* su la respirazione del feto entro le acque dell' amnio , da esse si potranno ricavare di assai utili deduzioni relativamente alla maniera con la quale la respirazione *branchiale* verrebbe a supplire per qualche tempo alla pulmonare . Con questo benefico compenso la natura men periglioso renderebbe il transi-

to dalla vita vegetativa del prematuro feto alla vita positiva, e più possibile il serbamento di questa. Intanto ci si conceda di trarre da tutte le cose dette rispetto e alle possibilità de' parti naturali anticipati, e all' attitudine de' precipui organi vitali ad eseguire le proprie funzioni pria del completo accrescimento loro nell' utero, e all' ammissibile continuazione dell' esistenza de' nascenti dal quinto mese di gestazione in poi, le seguenti conclusioni, che forse un dì più moltiplicate ricerche, e più mature osservazioni, faran di venire ben fondati assiomi.

1. La natura nella riproduzione degli esseri viventi padroneggia, e può scostarsi talvolta dalle ordinarie sue leggi, sempre però con intendimento di allontanare o vincere gli accidentali ostacoli che si oppongono al regolare suo corso.

2. Si possono ben dare de' parti anticipati per opera e con il concorso di quelle medesime attive potenze che la natura adopera all' epoca dei nove mesi.

3. Non si hanno a scambiare i parti naturali anticipati con quelli che parimenti avvengono pria dell' usato tempo, non per l' influenza sinergica delle leggi che regolano la riproduzione nell' organismo vivente, ma dall' azione di cause violente o di potenze morbose, atte a turbare e comunque a togliere le relazioni tra la madre ed il feto nella gravidanza.

4. L' encefalo e tutti gli organi de' sensi, ove lo sviluppo della creatura prosperi per favorevoli

circostanze , a mezza gestazione , e molto più dopo compiuto il quinto mese di essa , hanno acquistato tal grado di organizzazione da potere imprendere l' esercizio delle rispettive funzioni ; cosicchè poco a poco rafforzandosi col medesimo esercizio , possono render perfetta nel primo correre della vita positiva la propria struttura , sino al punto commesso alla vita vegetativa , e porre in tal modo il neonato uomo nella capacità di continuare la propria esistenza .

5. Circa la stessa età nel cuore , e nel sistema della circolazione del sangue da esso dependente , si sono di già operati nella più parte que' cambiamenti i quali atto fan convenire quest' apparato organico a sostenere le variazioni che accadono nella sua funzione passando il feto alla vita positiva .

6. Gli organi del respiro comechè più tardi a svilupparsi e ad acquistare attitudine all' esercizio della funzione loro , e comechè nuovi affatto in essa funzione , pur tuttavia al preindicato tempo , soccorsi dalla vitale influenza , e dall' azione di altri organi ; cui danno impulso gli esterni stimoli naturali , e dagli opportuni mezzi che propizia adopera l' arte salutare , possono anch' essi incominciare a gradino a gradino ad eseguire la respirazione ; con il qual cominciamento , accelerandosi nella tessitura de' pulmoni la completa idoneità alla funzione detta , viene a facilitarsi l' esercizio della vita respirante .

7. Finalmente, quand' anco il prematuro nascente per lo arretrato sviluppamento de' pulmoni non sia atto addirittura alla funzione del respiro, può mettersi in giuoco non di meno la vita positiva; e col fisiologico compenso del passaggio del sangue pel forame di *Botalio* e per lo canale arterioso, proseguirsi l' esercizio di questa sino a che, da un canto l' influenza dell' encefalo col porre in attività gli organi proprj della vita, dall' altro il potere degli esterni stimoli naturali col dare impulso a' suoi movimenti organici accessorj, non promovano la funzione de' polmoni: la qual cosa tornerebbe d' altronde tanto più possibile, se il sangue già in parte fosse ossigenato per la respirazione della branchia. a seconda di quanto su ciò afferma il Sig. *Geoffroy Saint-Hilaire* (1)

(2) *Le sperienze di un* Edwards, *e le sue giuste e nuove deduzioni* (Vedi De l' influence des agens physiques sur la vie. Paris 1824.) *potranno da quind' innanzi sparger di molta luce su i primi fenomeni della vita positiva de' nascenti. La conoscenza delle modificazioni che avvengono nella facoltà di produrre il calore, che hanno i nuoci nati, secondo il tempo in cui vengono alla luce, e secondo l' epoca della pregnanza,* (Vedi le pag. 231 232 e 236) *da lui sì bene stabilite, sarà di grande utilità nei casi in cui debbasi ad immaturi feti ravvivare le funzioni della vita, e mantener loro l' esistenza. Sarebbe a desiderarsi che l' opera di* Edwards *fosse tra le mani di tutti i medici, al quale oggetto noi impegnammo l' illustre amico nostro Sig. Conte Domenico* Paoli *a pubblicarne un esteso sunto.*

Parte Terza — Non precipuo scopo delle nostre ricerche su lo sviluppo degli organi vitali del feto, e sul tempo che atti riescono a sostenere l' esercizio della vita positiva o respirante fu soltanto di chiarire la scienza del corpo umano e del cominciamento delle sue funzioni, ma ben anco quello, assai più utile all' ordine sociale, di porgere argomento alle leggi civili onde meglio stabilire il diritto di successione nei parti anticipati. Pei risultamenti di quest' esse ricerche, e per le deduzioni che se ne possono trarre, i Notomisti, i Fisiologi, gli Ostetricanti, chiamati al dignitoso ufficio di perito forense, si troveranno in istato di soddisfare più fondatamente, ne' casi di quistioni o di dubbj su la vitabilità dei prematuri nascenti, alle inchieste de' tribunali, che deono decidere intorno allo stato di questi esseri, e su quanto l' equità e la giustizia avrà loro a concedere. E perchè il medico legale pronunziar possa il suo giudizio con piena cognizione di causa, molto importa che conosca ciò che le leggi disposero sin dalle prime istituzioni loro in favore de' figli nati avanti il termine della gestazione: per la qual cosa noi stimiamo che quì giovi presentare un cenno storico di queste leggi, e venir quindi a particolare disaminamento di quelle che in riguardo al nostro soggetto stabilite furono nel diritto romano, e che servirono di guida ai successivi legislatori sino alla presente età. Con questa disamina noi vorremmo

giugnere all' intento di provare , che incominciando dal quinto mese i nascenti possono essere , secondo lo spirito delle indicate leggi , ammessi alla successione ; perciocchè a questo tempo , segnatamente in caso di prospero accrescimento nell' utero , non pur danno segni certi di vita , ma ben anco sono divenuti atti con opportuni sussidj a serbarla . Ne daremo inoltre a dimostrare , che la troppo cieca deferenza alla infallibilità d' *Ippocrate*, passata sino a noi , ha fatto trascurare le molte osservazioni in virtù delle quali potea rigettarsi la sua sentenza di non riconoscere capacità alla vita nel feto fuorichè al settimo mese di gravidanza . La stessa deferenza all' oracolo di Coo portò a quelle tante interpretazioni delle antiche leggi , che in progresso di tempo non fecero ammettere vitabilità nella prole vegnente alla luce pria dell' età di sette mesi . La ragione , e i diritti in che entra l' uomo nel nascer vivente al tempo che lo stato de' suoi organi vitali può farlo esistere , altamente implorano dall' illuminato nostro secolo una più equa modificazione di quelle leggi che deono assegnargli lo stato civile . Io qui discendo in un' arena troppo straniera a' miei studj , ben me ne avveggo ; ma a chi meglio si spetta dell' anatomico e del fisiologista il porre d' accordo le massime della giurisprudenza co' principj della sua scienza in argomento di simil genere ? . . . .

La remota antichità già leggeva ne' sacri libri del Deuteronomio , del Levitico, della Genesi , dell'

Esodo varie nozioni intorno al feto animato: leggeva in *Erodoto*, in *Pausania*, in *Censorino* non tenersi per prole naturale e legittima nè meno quella che veniva alla luce nel settimo mese: leggeva le dottrine d' *Ippocrate* e di *Aristotele* su i parti naturali anticipati e su la vitabilità de' prematuri feti: leggeva da ultimo in *Plutarco* e in *Diodoro siculo* il disposto della legge egiziana riguardo alle donne pregnanti. Sembra che i primi romani legislatori non abbiano giammai agitata la quistione intorno alla legittimità ed al diritto di successione de' figli nati innanzi tempo; dachè la storia dell' antichissima romana giurisprudenza non segna, da quanto io mi abbia potuto investigare, veruna decisione sopra sì fatta materia. Dopo l' espulsione dei Tarquini, e dopo le tante quistioni insorte tra il senato e la plebe per gl' istigamenti dell' accorto *Terenzio Arza* tribuno, Roma deliberava di spedire Legati nelle Città d' Italia e della Grecia, acciò ricogliessero le migliori leggi di que' popoli, e le più confacenti alla repubblica. Co' diritti e con le cerimonie feciali degl' italiani Falisci, con le leggi spartane, con quelle promulgate in Atene per Solone, tradotte nella lingua del Lazio da *Ermedoro* efesino, unite ad alcune regie disposizioni, ed a qualche antica costumanza di Roma, i Decemviri compilarono le dodici tavole. In esse avvi una legge che considera il feto nel seno materno come già vivente, e gli assicura quindi tutti i diritti civili: nella IV. tavola poi è specialmente

notato che il parto di dieci mesi viene riguardato siccome legittimo (1) : oltre le quali cose nulla più troviamo che si confaccia al nostro assunto .

Accresciutasi col volger degli anni immensamente la supellettile della romana giurisprudenza con le leggi , coi *senatus consulti* , co' plebisciti , con i placiti degl' imperatori , con gli editti dei magistrati e coi responsi dei giureconsulti avea la capitale dell' universo tal farragine di leggi , che improbo rendeasene lo studio al più pronto e felice ingegno . Ben perciò ebbe a dir Livio dei libri legali , *immensum aliarum super alias acervatarum legum cumulum* , e meglio aveano divisato *Cassio* , *Tullio* (2) , *Pomponio* , poscia *Giulio Cesare* (3) di ridurre a sistema il diritto civile di Roma , onde dare positiva forza di legge a tutto ciò , che in mezzo a tale ammassamento di decisioni più si addicesse a' costumi ed allo stato d' incivilimento de' tempi loro . In tanto cumulo di leg-

(1) Ecco il testo della legge inciso nella sopra detta Tavola ,; *SI QUI EI IN X. MENSIBUS PROXIMIS POSTUMUS NATUS ESCIT , JUSTUS ESTO* ,, ed ecco la parafrasi : *si filius patri post mortem ejus intra decem menses proximos a morte natus ex uxore erit , justus ei filius esto* . (Gravina De Origine et progressu Juris , fac. 209.) .

(2) *Marco Tullio* , secondo che afferma *Gellio* lib. I. C. 22. , avea scritto con questo intendimento un libro intitolato : *De jure civili in artem redigendo* .

(3) Sveton. Cap. 44.

gi però pochissime ce ne aveano appoggiate ai principj della medicina, stante che sconosciuti erano i rapporti di essa con la giurisprudenza, e non apprezzati i lumi che a questa porgere potea. Radamente avveniva che il Governo ed i Tribunali consultassero i medici; e quando pur gli consultavano, sempre faceasi con forme vaghe, oscure, indeterminate, e senza costante interpellazione nei medesimi subjetti.

Non si possono impertanto rinvenire presso gli antichi romani che pochi e sparsi frammenti di una medicina pubblica, o, come or dicesi, legale. Nè di ciò è a meravigliare, ove si consideri l' abbjettezza in che la medicina ed i medici si tennero in Roma sino ai tempi di *Giulio Cesare*, e la niuna loro influenza nelle cose del foro anco sotto *Augusto* in onta del favore ch' egli accordava al suo *Antonio Musa*, e di quanto questi adoperar seppe ad onore de' proprj consorti (1). Nullo ufficio nelle legali discussioni fù tampoco affidato in appresso ai medici di quella Città, quando sotto i successivi imperadori conseguirono onoranza di Archiatri del Sovrano e del popolo co' sommi privilegj che a somigliante medica dignità erano annessi (2). Nella ricchezza delle sue leggi, e nella

(1) Ackermann, De Antonio Musa, Augusti Medico. Altdorf, 1787.

(2) V. Cod. Theodos., lib. XIII., tom. III., De Medicis et professoribus - Cod. Justinian., lib. X., De

provvidenza del più numero di esse, Roma non ci presenta che un embrione incomposto, per mo' di dire, di medicina legale. Poche ordinanze intorno ai malati che perivano per opera de' rimedj (1); la legge di *Numa* su la gastro-isterotomia (2); quella su le donne gravide di condizione libera condannate all' estremo supplizio (3), e sulle visite giudiziarie da farsi alle femmine incinte (4): un decreto di molta importanza sugl' infanticidii, nel quale si agguaglia cotal delitto alla esposizione dei figli, od alla morte de' medesimi per consunzione (5): una disposizione in forza di che l' aborto non dovea tenersi per parto completo; un' altra che assegnava valor legale di nascita soltanto ai feti di perfettissima forma umana (6). Gli ermafroditi si assegnavano al sesso cui si credeva in allora che potessero appartenere (7). Del resto qualche statu-

Medicis et professoribus. – *Hebenstreit*, Programma de Medicis Archiatris. – *Cassidor.* Varior., lib. II., ep. 28., pag. 44. – *Meibom.*, comment. ad Magn. Aurel. Cassidori formulam comitis Archiatrorum. Helmstaedt, 1668., ec. ec.

(1) I. Pauli, sent. recpt., lib. V. Tit. XXIII., L. 19., pag. 512.

(2) Digest. lib. IX., Tit. VIII. L. 2.

(3) Ibid. lib. I. . Tit. V. L. 18.

(4) Ibid. lib. XV., Tit. IV. L. 1.

(5) Paul. loc. cit. L. 9.

(6) Ibid. Loc. cit. L. 6.

(7) Digest. Lib. I., Tit. V. L. 10. (Ulpiano).

to intorno alle concessioni civili stabilite per gli alienati di mente (1), ed intorno al tempo che doveano continuare le donne in istato di demenza per ammettere il divorzio (2): alcune generali prescrizioni sugli avvelenamenti (3), e poche altre cose, erano tutto quanto il corredo delle leggi che aveano relazione con la medicina forense. Ma la sperienza con l' andare del tempo meglio rese accorti i legislatori ed i giureconsulti della necessità di chiarire alcuni principj legali co' lumi della medicina e della fisiologia. Sentirono più di ogni altra cosa non potersi in assai casi regolare lo stato civile dei nascenti senza determinare l' età in che elli sogliono nell' utero materno acquistare capacità alla vita; doversi perciò rapportare alle dottrine dei medici più celebri, e dei più accreditati cultori delle scienze naturali. Risuonava allora per tutto il mondo la rinomanza del greco fondatore della medicina; risuonava la fama delle sue opere; risuonavano le sue dottrine in un con quelle di *Platone*, di *Aristotele*, di *Pitagora* in riguardo al procreamento dell' uomo, allo sviluppo del suo germe, ed al tempo in cui giunto all' essere di feto incomincia a rendersi vitabile. Il concetto in cui si aveano, e l' alta estimazione nella quale erano tenu-

(1) Digest. Lib. I., Tit. V. L. 20. (Ulpiano).

(2) Imp. Leon. Const. 111. 112.

(3) Cod. Justin., Lib. IX., Tit. XVIII., L. 236. - Digest., Lib. XLVIII., Tit. VIII., L. III.

te siffatte dottrine accrescevasi (siccome suole addivenire , e come giustamente lo notò *Orazio*) col volger degli anni ; cosicchè i primi giuristi romani , i quali si dettero a statuire le norme per regolare il diritto di legittimità e di successione dei nati in precedenza al termine della gravidanza , confermarono alle medesime dottrine le sentenze loro .

Era di già ammessa in vigore dell' autorità di *Ippocrate* la vitabilità dei feti al settimo mese . Nuovi casi di nascite premature dettero luogo a nuove disputazioni , e portarono a prendere in considerazione questo subjetto più alla spicciolata . Si ricercarono con maggiore accuratezza i pareri degli antichi filosofi e medici naturalisti rispetto alla vitabilità dei feti nel quinto e nel sesto mese di gestazione . In essi tali se ne ritrovarono che aveano ammesso questo fatto (1) , e tali altri ch' eransi dati a combatterlo ed a rigettarlo (2) . L' opinione dei giureconsulti piegò quindi alle due parti . Molti avvisarono coi primi , considerando legittimi i figli venuti alla luce alla età dei cinque e dei sei mesi : non pochi si attennero ai secondi , ed esclusero dalla successione i nascenti di questa età . Evvi ancora di più : si presero in considerazione i segni che dee nel nascere dare il feto acciò si ab-

(1) Vedi *Ippocrat.* il libr. de septimestr. part . *Aristot.* Libr. VII. de histor. animalium Cap. IV, - *Plini* Lib. VII. natural. Histor. Cap. V. ec. .

(2) *Avicen.* Lib. de septim. part. Hippocrat. , ec.

bia a tenere vitabile ; ma non si venne all' accordo nel determinarli ; laonde divise le opinioni intorno alla securità di cotali segni , sursero due sette . Capi di queste sette fecersi *Licinio Procolo* , e *Massurio Sabino* (1) giureconsultissimi , l' uno sotto *Tiberio* , sotto *Claudio Nerone* l' altro . Tra le molte cose sosteneva, il primo essere il vagìto segno certo di vita ; mentre in opposito il secondo , non lo ammettendo , adduceva , ben potere un infante nascer muto ; giudicarsi pel non vagire morto ; essere perciò ingiustamente escluso dalla successione . Numerosi seguaci si ebbono tanto questi come quegli , appellandosi sabiniani i primi e procoliani o procolejani , come vuole il *Cujacio* , gli ultimi .

Se una disputa di tal fatta derivasse dal volersi stabilire i segni di vita dei nascenti , o sì veramente quelli della loro vitabilità , io non saprei , nè oserei quì deciderlo . Stimo dubitativo , che ammessa da quegli antichi giuristi l' attitudine a vivere dei feti nati dal settimo mese sino al termine della gravidanza , si volesse poi il vagìto per dichiararli vitabili . Più dubbioso mi sembra ancora, che unicamente per assicurarsi della vita o della morte di cotai feti all' atto del nascimento surta fosse la medesima quistione ; imperocchè qualunque

(1) Il *Gravina* porta opinione , che i sabiniani venissero da *Celio Sabino* , ma il dotto suo commentatore dimostra essere stato *Massurio* (vedi *Originum Juris civilis* Tom. I. *de Ortu et progressu Juris* , pag. 55.)

esser potesse lo stato della fisiologìa e della ostetricia a quei tempi, bastava la comune osservazione per non ammettere che sul detto segno singolarmente, tante volte manchevole, avesse a fondarsi un giudizio di sì alto momento per l' inviolabile ordine delle successioni. E di fatti, suppognamo un infante venuto al mondo ai sette, agli otto, ai nove mesi, sia pur esso come si vuole fiebole e poco sviluppato, o sia ridotto comunque a stato morboso da un parto diuturno, difficile, laboriosissimo, e sin anco artificiale, senza il vagìto non soltanto potrà esser nato vivente ancorchè non muto, ma sibbene sarà capace di riaversi in seguito, e di continuare nell' esercizio della vita come ogni altro individuo maturo, sano e naturalmente nato. Nè altronde alla età di *Procolo* e di *Sabino*, nè in epoche assai più remote dovea essere stato ignoto, che il nascente bambino, fuor del vagire, ben potea dar segni di nascer viveute coi movimenti delle sue membra, con la comunque interrotta respirazione, coi boccheggiamenti, col muover degli occhi, con le pulsazioni alle fontanelle, e con tante altre dimostrazioni bastantemente note ad ognuno per non essere ora da noi ricordate. Ma sia che da quest' essi giureconsulti si alludesse al nascere in vita dei figli, sia che al riconoscer loro vitabili si riferisse, sembrerebbe che ne dovesse venire di conseguente, desunta o l' una o l' altra condizione, tanto separatamente quanto in unione, senza punto badare alla età del nascente, il tenerlo

legittimo e in diritto di succedere ; lochè ridotto nei convenevoli limiti sarebbe assai conforme ai principj di equità e di giustizia che devono assegnare lo stato all' uomo nell' atto che viene alla luce . Abbiam detto senza punto badare alla età del nascente , stantechè *Giustiniano* nella Legge XII. del Codice *De posthumis haeredibus instituendis vel exhaeredandis vel praeteritis* ; legge che in seguito per altro motivo prenderemo ad esaminare , nel riferire l' opinione dei sabiniani e dei proculejani , così si esprime : *Sabiniani existimabant , SI VIVUS NATUS ESSET , et si vocem non emisisset , rumpi testamentum* : dalla quale espressione ben si comprende che secondo questi non vi avea nessuna prescrizione di tempo ; e di qualsivoglia età si fosse il feto , bastava solo che nascesse vivo per *rompere* il testamento , ed aver diritto a succedere .

Combattutasi dai Sabiniani la sentenza di *Procolo* senza decidere la quistione , e, ciò ch' è peggio, senza far chiari nè i segni di vita , nè quelli della vitabilità dei feti immaturamente nati , si tornò nei tempi susseguenti a disputare sul medesimo soggetto . Nuovi seguaci nelle successive etadi tenner vive quelle due sette , come si ricava dal rescritto degl' Imperatori *Diocleziano* e *Massimiano* registrato nel codice alla legge seconda , sotto il titolo *de posthumis haeredibus instituendis* , ove senza richiedere che il feto sia più di un tempo che dell' altro , anzi quantunque appena nato cessi dal vivere , *quamvis natus illico decesserit* , si *rompe* . il

testamento . Ella è cosa certa che le medesime sette esistessero sino ai tempi di *Giustiniano* , sendosi esso stesso dato a decidere nella legge *Quod certatum* la contesa tra i proculejani ed i sabiniani . Ma la romana giurisprudenza solidandosi sempre più in forma di scienza sotto gl' imperadori , non poteva essere indifferente alle tante incertezze ed ambiguità che scontrava nelle risposte e nelle decisioni degli anteriori legisti riguardo alla legittimità ed al diritto di successione dei figli nati pria del natural termine della pregnezza , e massimamente dei postumi . Ebbonvi giureconsulti sommi per dottrina e per meritata rinomanza , i quali presero a dilucidare questo grave argomento , commentando od interpretando le scritture dei loro predecessori . Convien credere che l' importanza di siffatte decisioni meglio sia stata compresa in progresso di tempo per le frequenti occorrenze di nascenti anticipati cui contendevasi la successione . Erano ancora fecondati i rigogliosi germi di quella robustissima generazione che seppe impor leggi all' universo ; laonde non sarà strano il congetturare , che tanto per ragione del clima meridionale , quanto per l' austera monogamia , alla quale quei popoli attenevano , benespesso dovesse sovrabbondare la èngia delle funzioni procreatrici , ed accelerarsi per tal modo lo sviluppo e la nascita dei feti . Di qui è che gli antichi filosofi , i medici , i naturalisti , e sin anco i teologi tenevano maturo e perfetto il parto settimestre . Con tutto ciò il sapere

di tanti giuristi, quasi sgomentato nel discutere l' astruso subjetto della vitabilità, venne manco, e solo ammise essere i figli nati al settimo mese, in sentenza d' *Ippocrate*, perfetti e legittimi. Vero egli è che da questa semplice proposizione non se ne può inferire, ch' eglino escludere intendessero dalla legittimità e dalla successione i feti venuti in luce anco anteriormente; conciossiachè se così avessero opinato non dovevano ommettere un' assoluta restrizione al parto settimestre. Oltre siffatta ommissione, se noi ci daremo ad esaminare le sentenze dei più grandi legisti che trattarono questo argomento, quali sarebbono *Domizio Ulpiano* e *Giulio Paolo*, ne accorgeremo, esser esse tra loro apertamente contradicenti. *Ulpiano* in effetto nei commenti a *Sabino* asserisce nascere di giusto tempo quei figli i quali sono partoriti a cento ottanta due giorni, allegando l' autorità d' *Ippocrate*, ed il rescritto del divo *Pio Antonino* imperatore; e *Paolo* invece nel quarto libro delle sue sentenze dichiara, che per essere perfetto un feto dee venire alla luce nel settimo mese compiuto, cioè di ducento e dieci giorni. Da questa notevolissima differenza di tempo nel fissare la perfetta formazione delle creature se ne potrà dedurre che i predetti due giureconsulti non pretendevano esclusivamente a limitare la legittimità dei nascenti al principio del settimo mese od al compimento di esso, ma piuttosto miravano a statuire il tempo dello sviluppo del feto in che i segni di vita discussi dai sabi-

niani e da' proculejani con maggior certezza si appalesavano .

E che una simile interpretazione possa conciliarsi con lo spirito delle risposte di *Ulpiano* e di *Paolo* , meglio eziandio si argomenterà ove si consideri che la sola autorità d' *Ippocrate* ed il rescritto di *Pio Antonino* non dovevano poi avere sì assoluta possanza da far loro fondare una massima affatto limitativa alla legittimità dei parti *settimestri* ; perciocchè rispetto al parere del medico di Coo , sebbene fondato sopra la sua infallibile osservazione , pur tuttavia non poteva rassicurare l' animo di quei sommi legisti , alla cui vastissima dottrina troppo avrebbe repugnato fidare su la sperienza fatta nel breve corso della vita di un uomo questa decisione sì importante per l' ordine sociale delle successioni : e quanto al rescritto del divo *Pio* ai Pontefici , in cui si motiva esser legittimo il figlio che nel settimo mese vede la luce , esso non avea forza di legge , trattandosi di un rescritto non altrimenti generale , ma singolare ; i quali rescritti non erano considerati come leggi , e valevano soltanto pel caso particolare in cui si facevano . Prova ne è , secondo l' ispano giureconsulto *Alfonzo Caranza* , che *Ulpiano* non venne principalmente dal medesimo rescritto alla sua opinione , sendosi più che con esso fatto forte dell' autorità d' *Ippocrate* , di cui al certo non avrebbe avuto bisogno quando il rescritto fosse stato generale e per conseguente avesse tenuto luogo di legge .

Il silenzio d' altronde che serba *Paolo* su di cotal rescritto, conferma non meno la sua singolarità; e più di tutto poi la confermano le stesse parole di *Ulpiano*, il quale riporta il caso in cui *Antonino* mandò fuori quel suo rescritto; cioè di un figlio nato da donna manomessa cent' ottanta due giorni prima del suo parto; lochè dimostra essere stato l' imperatore consultato pel caso particolare di codesto feto, ed avere perciò fatto particolare rescritto. Che se in onta di tutto questo ritenere pur si volesse come generale codesto rescritto, converrebbe allora credere, che poscia simile massima fosse andata in disuso, vedendo che *Giustiniano* nel richiamare l' opinione dei sabiniani non motivò, o almeno non fece verun conto del rescritto del divo *Pio*, nè di ciò che *Ulpiano* e *Paolo* aveano insegnato; forse perchè a suoi tempi la sperienza avea già bastevolmente mostrato poter vivere anche un feto nato prima del settimo mese (1).

Nè qui vogliam cessare dalle nostre considerazioni relative ai pareri degli antichi giureconsulti su la legittimità dei nascenti *anti-settimestri*, imperocchè il medesimo *Ulpiano* in altro luogo ci porge argomento di roborare le conghietture che noi avanzammo circa il senso delle sue risposte. Que-

(1) *V. De partu naturali et legitimo, tractatus amplissimus auctore ALPHUNSO A CARANZA Jureconsulto Hispano. Genevae sumptibus Leonardi Chovet. M. DC. LXXVII.*

sto perspicacissimo illustratore del prisco romano diritto adunque sminuzzolando sempre più il soggetto della legittimità e delle successioni dei postumi, ammette in un suo passo, riportato poscia nei Digesti (1), che un figlio nato vivo non annulla il paterno testamento quantunque non venga alla luce intieramente formato: *Quod dicitur* (sono parole di *Ulpiano*) *filium natum rumpere testamentum, natum accipe etsi exsecto ventre editus sit. Quid tamen si non integrum animal editum sit, cum spiritu tamen, an adhuc testamentum rumpat? Et hoc tamen rumpit.* Vuolsi quì osservare innanzi tratto col testè mentovato giurista spagnolo, che in questo luogo *Ulpiano* commentava i libri di *Sabino*, come è dimostrato dalla iscrizione della sopraindicata legge (2): or bene, quando esso esprimevasi con quel: *quod dicitur filium natum rumpere testamentum*: pretendeva riferire all' opinione di Sabino, come se detto avesse: *quod dicitur in loco Sabini filium natum ec.*, o sivvero: *quod dicitur in libris Sabini ec.* E siccome in sentenza di *Sabino* non era necessario che il parto fosse più di un tempo che di un altro per *rompere* il testamento, o per succedere, solo bastando che il feto nascesse vivo, così dee argomentarsi che *Ulpiano* questo appun-

(1) *Leg. Quod dicitur* 12. *de liberis et posthumis haeredibus instituendis vel exhaeredandis lib.* 28. *tit.* 2.

(2) *Ulpianus Lib. IX. ad Sabinum.*

to volesse affermare ; e che quando soggiungeva : *natum accipe et si ventre exsecto natus sit* : desse una prima ampliazione a questa regola Sabiniana ; e molto maggior estensione poscia le assegnasse col dire : *quid tamen si non integrum animal editum sit an adhuc testamentum rumpat ? Et hoc tamen rumpit* . So bene anch' io che con siffatta interpretazione si porrebbe *Ulpiano* in contradizione con se stesso allora che con la sua sentenza riportata nella legge *Intestato* 3. §. *finale* dei Digesti , *titolo de suis et legitimis haeredibus* , stabiliva non poter essere legittimi i figli se non nascessero nel settimo mese ; ma so pure che dee distinguersi *Ulpiano* commentatore dei libri di *Sabino* , da *Ulpiano* autore delle proprie sentenze . Nella prima qualità non potea travolgere il senso delle sabiniane parole ; mentrechè nella seconda gli era dato di manifestare la sua opinione , quantunque discordante da quella di *Sabino* . Che poi questa opinione avesse forza di legge nell' antica giurisprudenza romana , e prima che *Triboniano* la riportasse nei Digesti , noi non lo ammettiamo , nè sapremmo vedere chi potesse , e con quali ragioni sostenerlo per mettere in forse l' interpretazione di quel commento di *Ulpiano* .

Nè ignoriamo oltracciò che il *non integrum animal* di quest' esso giureconsulto è stato spiegato materialmente per non intiero di corpo , per mutilato di qualche membro da legisti di gran valen-

za , tra i quali primo luogo tengono un *Tiraquello* (1) , un *Jacopo Cujacio* (2) , un *Paolo da Castro* (3) : siane però lecito far considerare che una tale spiegazione non dee serbare a giorni nostri tanto peso quanto ne avea nei tempi di questi sapienti interpretatori delle romane leggi ; dacchè troppo era in loro lo aderimento agl' ippocratici oracoli . Se essi di fatto , e più particolarmente il *Tiraquello* , commentando questo detto di *Ulpiano* han dichiarato non doversi alludere quel *non integrum animal* al figlio nato *ante septimum mensem vel etiam in octavo* (4) , perchè nell' uno e nell' altro caso non lo riconoscevano vitabile , e quindi senza le condizioni richieste dalle leggi *de suis et legitimis haeredibus* , e *septimo mense* dei Digesti ; come , dopo sì grave errore di ammettere ciecamente con *Ippocrate* incapacità a vivere nell' ottavo mese , come mai si avrà da noi a tenere in stima

(1) In Leg. si unquam verb. susceperit liberos , num. 205.

(2) Comment. ad tit. ff. de Lib. et posthum. Leg. XII.

(3) Ad Leg. XII. ff. de Lib. et posthum. haered. Verb. si non integrum . Questo *Paolo da Castro* non pago di aver interpretato il *non integrum* per mutilato , gratuitamente estende la proposizione dell' *Ulpiano* allo stato opposto di aumento di parti : *puta* , ei dice , *quis erat una manu vel pede* ; *idem si plusquam integrum* , *ut quia cum sex digitis in manu* , *ec.*

(4) Loc. cit. num. 209.

di giusta e non fallace questa maniera d' interpretare la sentenza di *Ulpiano* ?

Se non che successa a' tempi de' menzionati commentatori la grande rivoluzione nelle scienze per opera dell' immortale *Bacone* ; e svolto l' immenso piano dalla sublime mente sua concepito per aprire una nuova via che al vero conducesse , e l' umano intelletto da tanti errori ripurgasse , ammaestrò i sapienti precipuamente ad emanciparsi dai prestigj della troppo venerata antichità . Allora fu che incominciossi a diffidare dei giudizj da lei tramandatici ; fu allora che più addentro si penetrò nella natura delle cose con le osservazioni e col raziocinio . Non ommise quel sovrano ingegno di venir pure alla disamina de' principj su quali poggia l' universale giustizia , ed alle fonti del diritto (1) . Aurei precetti ci hanno anco in questo suo trattato per bene interpretare le leggi , e confacenti sì alle nostre argomentazioni , che prezzo dell' opera stimiamo alcuno quì ricordarne . E' dice tra le altre cose : *Bonum publicum insigne , rapit ad se casus omissos . Quamobrem , quando lex aliqua Reipublice commoda notabiliter , et majorem in modum intuetur , et procurat , INTERPRETATIO*

(1) *FRANCISCI BACONIS , Baronis de Verulamio , vice-comitis S. Albani , ac summi Angliae Cancellarii . De dignitate et augmentis scientiarum , Libri IX. Lib. VIII, Tractatus de Justitia universali , sive de fontibus Juris . LIPSIÆ MDCXCIV.*

EJUS EXTENSIVA ESTO, ET AMPLIANS (1). Che si volga poscia lo sguardo alla farragine sterminata de' commenti al romano diritto: che si suggettino alla ragion dell' analisi in ispecial modo le glosse con che si pretese far chiaro lo spirito delle leggi per le quali debbesi assegnare niente meno che lo stato all' uomo; dichiararlo legittimo o non lo riconoscer tale; negare a lui o concedere la successione, e ben vedrassi quanto vero, quanto giusto sia l' avvertimento, che: *loquacitas, quae in praescribendo leges in usum venit, et prolixitas non placet. Neque enim quod vult et cupit, ullo modo assequitur, sed contrarium potius. Cum enim casus singulos particulares verbis appositis et propriis persequi et exprimere contendat, majorem inde sperans certitudimem, e contra quaestiones multiplices parit de verbis; ut difficilius procedat interpretatio secundum sententiam legis (quae sanior est et verior) propter strepitum verborum* (2).

Scossi gl' ingegni dalla forza di tante verità sì bene lumeggiate per l' eccelso riformatore dello scibile universale, accolte furono le sue dottrine massimamente dai riflessivi germani; ed ecco che un *Brunemann* commentatore perspicacissimo delle romane leggi ben altra interpretazione dava alle parole *si non integrum animal* di *Ulpiano*. Dopo

(1) *Aphorismus* 12., *pag.* 243.

(2) *Aphorismus* 66. *pag.* 250.

aver egli affermato che un figlio abortivo non *rompe* il paterno testamento, così prosiegue: *Quod tamen de eo casu abortionis intelligendum, quando non infantem vivum enixa est. Non autem habebit locum haec lex 2. SI INFANTEM IMMATURUM forte sexto mense, vivum tamen peperit per leg. 12. §. 1. ff. de lib. et posthum.* (1). Nè i soli giuristi della Germania giovaronsi degli insegnamenti dell' anglo Gran Cancelliere, ma molti altri pure se ne giovarono in tutta quanta la culta Europa. Giovossene più di tutti il dottissimo *Perez*, il quale non ostante le concordi sentenze di tanti autorevoli giureconsulti suoi predecessori e contemporanei, portò diverso parere relativamente al senso della ripetuta proposizione di *Ulpiano*, siccome rilevasi dal seguente passo: *Quid de eo dicendum qui nascitur mense sexto vel octavo? PLERIQUE idem quod de partu abortivo censent ut non rumpat testamentum; cum talis per rerum naturam vivere non possit, et paria sint non nasci, aut ita nasci ut vivere nequeant. Verum licet ex medicorum sententia partus semestris vel octimestris non sit vitalis, non ideo tamen minus testamentum rumpet natus vivus; cum Justinianus in lege tertia (De Posthumis haeredibus istituendis) tantum vim in eo ponat quod vivus in orbem hunc devolutus sit, suf-*

(1) Brunemann *in Cod. Lib. VI, tit. 29, Leg. II.*

ficiatque ex sententia Ulpiani cum spiritu nascatur animal LICET NON INTEGRUM , (*leg.* 12 *ff. de lib. et posthum.*) *atque ita judicatum fuisse refert Giphanius ad d. Leg.* 3. (1) .

Ma non bastarono questi raggi di luce a rischiarare le menti della moltitudine de' giureconsulti . La buona strada non sì tosto additata , e da ben pochi battuta si abbandonò : e comechè altri di tempo in tempo poscia si dessero a ricorrerla , pur tuttavolta gli argomenti che addussero nelle opere loro furono posti in non cale . Le prestigiose sentenze dell' oracolo di Coo trascinarono allo aderimento delle interpretazioni del maggior numero e del più credito de' commentatori : quasichè le parole di quei primi barbassori delle leggi del Lazio regolar dovessero l' amministrazione della giustizia di tutte le future generazioni sino all' ultimo consumar de' secoli : quasichè al solo *Ippocrate* fossero stati riserbati i principj e gli estremi confini del medico sapere : quasichè lo spirito umano avesse potuto in sì remoti tempi esaurire per intiero , rispetto alla giurisprudenza , la facoltà investigatrice del retto e del vero , ed esaurirla per la infinita serie riproducibile della umana specie. La consuetudine dappoi entrò a solennizzare l' opinione degl' interpreti di *Ulpiano* ; e sì profonde alla fine conficcò le radici che nè men si pensava in tanto correr di anni a portare una modificazione alla legge del

(1) Praelect. in Codic. Lib. VI. , tit. 29. num. 15.

settimo mese ; modificazione invocata dalla umanità e dalla giustizia ; dai tolti pregiudizj e dai progressi delle scienze anatomico-fisiologiche necessaria dimostrata ; su la lance della ragione e del diritto meglio equiponderata . Che più ? Chiara era pure la disposizione di *Giustiniano* registrata nel suo Codice in favore de' figli anzi tempo nati ; ma il chiarore di quella venne oscurato da clamorose disputazioni , dalle troppo intemperate dicerie de' glosatori, dal chiosar spesso confuso degl' interpreti e dalla tenace loro adesione agli errori del greco fondatore della medicina . I quali errori se trovano scusa nello stato della medicina ai tempi d' *Ippocrate*, non la troveranno però nell' età assai posteriore , e molto meno a giorni nostri , perchè essa scienza si fece forte di fatti numerosissimi , e di più esatte osservazioni . Verremo fra non molto all' analisi della preindicata giustinianea disposizione .

Ora tornando al filo del nostro storico discorso su la romana giurisprudenza, e sovra ciò ch' ella disponeva riguardo ai diritti della immatura prole , diremo che dopo tanto lustro ed incremento acquistato da questa scienza sotto i primi imperatori , incominciò quinci a declinare e ad avvicinarsi all' estrema sua decadenza col dominare quando sfrenato e quando imbelle degli ultimi . Malagevole e fors' anco impossibile per ognuno io stimo l' investigare nella immensa farragine delle decisioni e dei *responsi* che in tanto correr di tempo eransi dati, se per queste fissata si fosse una massima costante

nel riconoscere la legittimità dei figli anticipatamente nati, e nell' accordare in ispezie ai postumi il diritto di succedere ai beni paterni per trasmetterli ai proprj eredi. Dalle poche indagini che nella scarsezza di libri e di altri mezzi ebbi abilità di fare, sono indotto a presumere, che non sempre nello stesso modo e con eguali norme durante il dominio dei Monarchi latini, si decidevano le contenzioni su la vitabilità e quindi su lo stato dei prematuri nascenti. Decaduto il romano impero per la estrema corruzione dei costumi che portò al disfacimento quella grande nazione, l' Italia e Roma (1) non furono più capaci di sostenere e difendere la larva, per così dire, di esistenza politica che loro rimaneva. E come la cancrena nei corpi animali non trova rimedio che nel ferro e nel fuoco, così il morale sfacelo di quei sciagurati popoli ebbe miscranda salute dal fuoco e dal ferro dei barbari. Invasa e depredata la bella Ausonia dagli unni, dai vandali e dai visigoti, soggiacque allo stesso flagello l' altre volte superbo Campidoglio. Occupate sotto gli ultimi imperatori d' Occidente le nostre regioni dai germani, se ne insignorì alla fine *Odoacre* loro capo, deposto ch' ebbe dal soglio *Augustolo* ultimo di essi sovrani. Dopo tredici anni di pacifico reggimento in Italia

(1) *Montesquieu*, e *Gibbon* più di ogni altro seppero noverare le cause che operarono la rovina di questi stati.

balzato dal trono *Odoacre* per *Teodorico* condottiero dei Goti, questi ne assunse il regno, e quindi esercitò in fatto il suo dominio anco su i romani, quantunque in apparenza si stessero tuttora sotto quei deboli imperatori di Oriente, che occupati in Costantinopoli con le donne, con gli eunuchi, con le sette cristiane e le fazioni del circo, si contentavano, non più sendovi imperadori d' occidente, al serbare un vano nome di sovranità su i re barbari; i quali rovesciato che ebbono il romano impero, statuironsi, quasi direi, un seggio su le sue rovine.

Ma i romani in mezzo a tanti politici sconvolgimenti, in mezzo alle turbazioni ed allo invilimento che successe alla loro grandezza, continuarono ad esser governati con le antiche leggi, riunite e modificate nei codici *gregoriano*, di *Ermogene* e di *Teodosio*; alle quali leggi erano state aggiunte altre costituzioni dagl' imperatori che dominarono dopo quel *Teodosio* medesimo. In tali leggi, in tali costituzioni poco si era badato alla successione dei figli anticipatamente nati e dei postumi; poco alle condizioni per accordare o negar loro lo stato di legittimità. Nè in sessant' anni che durò in Italia il dominio dei goti meglio si prese ad apprezzare questa essenzialissima parte del diritto civile; siccome non si prese ad apprezzare da *Teodorico*, quando più per far rispettare le antiche leggi dei romani e ad un tempo gli usi e le inveterate consuetudini dei goti, che per mettere

d' accordo le une con le altre, promulgò da Roma l' editto di processura civile e criminale, che trovasi riportato in molte opere, ed in ispezialità nel *Corpus juris Germanici antiqui* del *Georgisch*. Cotale editto contiene cento cinquantaquattro articoli, a cui fu poscia aggiunto un supplimento da *Atalarico* di altri dodici articoli, registrato nelle *Variae* di *Cassiodoro* (1). Discorrendo tutti i titoli di esso editto, nulla vi ritroviamo ch' abbia relazione diretta col nostro assunto. Trattasi solo ai titoli 94., 95., 128. della emancipazione dei figli; e quantunque ivi non istabiliscansi norme per la tutela, pure se ne trovano in *Cassiodoro* alcuni esempj; siccome altre ce ne hanno riguardo alla *restituzione in intiero* dei minori, i beni de' quali erano stati dilapidati con transazioni fraudolente. Del resto l' ordine delle successioni è assai imperfettamente determinato, e non si fà tampoco motto delle circostanze di nascita che possono far contendere ai figli massimamente postumi lo stato civile e 'l dritto di succedere nel possedimento dei beni paterni, e di trasmettere questi beni ai loro ascendenti (2).

Così stavano le cose relativamente alle leggi

(1) IX., 18.

(2) Noi abbiamo diligentemente esaminato queste editto nel *CODEX LEGUM ANTIQUARUM* di Federico Lindenborg, che trovasi nella nostra Biblioteca di Classe,

romane durante la dominazione dei goti (1), quando assunto all' impero d' oriente nell' anno 527 *Giustiniano*, questi addirittura si diè ad eseguire gli antichi progetti di *Tullio*, di *Cassio* e di *Pomponio* sul diritto romano, ordinando la compilazione di un codice, nel quale avessero a rifondersi segnatamente tutte quelle costituzioni emanate da *Adriano* sino a lui che il tempo e la sperienza avessero dimostrato essere più rette, più giuste e meglio adattate ai tempi. Ricavate siffatte costituzioni per la maggior parte dai codici stessi di *Ermogene*, di *Gregorio* e di *Teodosio* il giuniore, nel 529 venne pubblicata la gran ricolta di leggi, cui diessi il nome di Codice giustinianeo. In questo codice, che fu e sarà mai sempre la guida di tutti i legislatori e dei giureconsulti, al *libro sesto titolo de posthumis haeredibus instituendis leg. quod certatum est*, abbiamo la risposta data da Co-

(1) Così pure seguitarono ad essere in appresso non ostante le lacrimevoli sciagure che lacerarono Roma nella lunga guerra sostenuta da *Giustiniano* per liberare l' Italia dai goti. „ Noi non abbiamo fatto verun cambiamento alla forma di governo stabilita dagl' imperatori (ecco come orarono una volta gli ambasciatori goti innanzi a *Belisario*) : noi abbiamo lasciato ai romani le loro antiche leggi, tutti gl' impieghi amministrativi e la loro religione: Noi . . . ec. ec. „ Oltre di che lo stesso *Giustiniano* divenuto padrone dell' Italia confermò gli editti di *Atalarico* e di *Teodato*, perchè assai conformi alle leggi romane.

stantinopoli il primo Dicembre sotto il consolato di *Lampadio* ed *Oreste* , che noi stimiamo qui riportare .

IMPER. *JUSTINIANUS* . *A. Joanni Praefecto Praetorio* .

. . . . . *cumque sabiniani existimabant* , *si vivus natus esset* , *et si vocem non emisit* , *rumpi testamentum* : *apparetque quod etsi mutus fuerat hoc ipsum faciebat* : *eorum etiam nos laudamus sententiam* , *et sancimus* , *si vivus perfecte natus est* , *licet illico postquam in terram cecidit* , *vel in manibus obstetricis decessit* , *nihilominus testamentum rumpi*: *hoc tantummodo requirendo* , *si vivus ad orbem totus processit* , *ad nullum declinans monstrum vel prodigium* . Chiunque non avesse la mente preoccupata dalle glose , dalle tante interpretazioni e dai commenti infiniti fatti a questa risposta di *Giustiniano* , forse non durerebbe fatica a dedurne , ch' esso imperatore , deferendo all' avviso dei sabiniani decise , senza badare all' anticipato tempo in cui i figli possono venire alla luce , e senza alludere precisamente al settimo mese , decise ripeto , aver eglino diritto alla successione , purchè nascano perfettamente vivi , purchè vivi per intiero escano dal seno materno , e purchè non abbiano alterate e scomposte le forme umane a modo da essere giudicati mostri .

Converremo di buon grado che nel Digesto parimente compilato da *Triboniano* con le sentenze e le risposte degli antichi giureconsulti e pubblicato

nel 533, avvi la *Legge terza* §. 12. *De suis et legitimis haeredibus*, ricavata dagli scritti di *Ulpiano*; nella quale si riconoscono vitabili i figli nati nel cent' ottantesimo secondo giorno della gravidanza: *de eo autem qui centesimo octogesimo secundo die natus est*, Hippocrates *scripsit* et *divus* Pius *pontificibus rescripsit justo tempore videri natum*. Converremo che questa legge viene confermata ed acquista maggior forza per l' altra che è nel medesimo Digesto, tratta dalle sentenze di *Giulio Paolo*, e posta sotto il *titolo de statu hominum*, ove dicesi: *septimo mense nasci perfectum partum jam receptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis: et ideo credendum est eum qui ex justis nuptiis septimo mense natus est, justum filium esse*. Converremo che quasi tutti i commentatori del Codice concordi, quali esplicitamente e quali implicitamente, riferiscono a queste due leggi del Digesto quel *si vivus perfecte natus est* della risposta di *Giustiniano* per noi poco sopra trascritta: ma niuno poi in buona fede potrà con noi non convenire, che erroneamente avvisarono quei commentatori, i quali vollero riferire la detta proposizione alla età e non allo stato di vita del nascente. Imperocchè facile è il vedere primieramente non aver lasciato *Giustiniano* di chiarire il *si vivus perfecte natus est*, onde non si dovesse rapportare a perfezione di tempo, con la giunta di *licet illico postquam in terram cecidit, vel in manibus obstetricis decessit*: in secondo luogo, esse-

re stato il Codice pubblicato nell' anno 529, ed il Digesto nel 533 ; laonde il voler sostenere che lo stesso imperatore abbia avuto in animo di rapportare quel *perfecte natus* alla *Legge* XII. *septimo mense*, ricolta e pubblicata nelle pandette quattro anni dopo la sua risposta, egli è a dir vero troppo grossolano paralogismo.

Forse il greco Legislatore allorchè approvava e dava ordine di pubblicare il suo codice non avea nè meno in pensiero di far *redigere* i Digesti de' quali probabilmente conobbe il bisogno dopo essersi accorto delle moltissime lacune che lasciava quella prima ricolta di leggi: e qnando pur si volesse conghietturare che già fosse stata ideata da *Giustiniano* una seconda e più ampia collezione delle leggi che formavano il romano diritto, come poi avremo a persuaderci ch' esser potessero a lui note le sentenze e le decisioni contenute ne' libri degli antichi giureconsulti che sarebbersi prescelte nella compilazione delle Pandette ? Come presupporre intenzione che le massime del pubblicato codice dovessero esser delucidate da leggi comprese parecchi anni dopo nel Digesto (1) ? Come tanto fidare nel-

(1) Se dee credersi alla storia cronologica del diritto romano giustinianeo, nell' anno 530, correndo l' indizione ottava, fu trasmesso ordine a *Triboniano* di comporre le Pandette, e questi con *Doroteo* soltanto pose mano all' opera nella indizione nona : *Jus autem civile collegerunt*, così leggesi nella precitata storia, *dispersum per tot volumina, quot Jurisconsultorum*

la previdenza di quel *Triboniano* non sempre perspicace nella scelta, e talvolta anche inesatto, oscuro e contradicente ricoglitore delle romane leggi? Mi si dirà, che dopo promulgate le Pandette avvedutosi *Giustiniano* che non concordavano in alcuni punti col Codice, venne alla determinazione di comporne uno nuovo, ove fece includere cinquanta costituzioni da esso prima emanate, oltre alle altre decisioni che di giorno in giorno iva propalando; il qual nuovo Codice, esaminato poscia da cinque eletti giureconsulti, venne da lui pubblicato col titolo di *Codex repetitae praelectionis*. Mi si dirà che siffatto Codice (posteriore alle Pandette e non altrimenti l'anteriore) ritrovato a Ravenna sotto l'impero di *Lotario* sassone, ebbe i tanti commenti, le note e le interpretazioni che lo mettono d'accordo con le leggi del Digesto: che questo soltanto dopo le vicende cui soggiacque in oriente ed in occidente in tanto volger di secoli potè giugnere a' nostri predecessori, e da essi esser trasmesso a noi. Mi si dirà che la risposta di *Giustiniano*, di cui teniamo discorso, forse sarà stata aggiunta all'ultimo Codice; locchè giustifi-

opera extabant, quorum singuli peculiari modo et propria inscriptione, singulari sententia de jure scripserant (*V. II, Jurisprud. Rom. sub Justiniano* §. 30.). Ora dico io, chi si farà oso sostenere che *Giustiniano* vaticinasse ciò che coloro erano per ricogliere in quei libri dei giureconsulti per riferire alle *Leg.* II. e III., la sua risposta?

cherebbe il consentimento di quei molti interpreti e commentatori, i quali sostengono doversi riferire il *perfecte* al tempo del nascimento, fissato per la legittimità e per poter succedere nelle precitate due leggi dei Digesti. Alle quali cose però ben noi risponderemo, che lo scopo appunto di quel Legislatore essendo stato di far concordare le sue diverse ricolte di leggi, dovea necessariamente togliere qualunque dubbietà di senso dalla *terza* del Codice *quod certatum est*, affinchè combinasse con il significato della *decima seconda De statu hominum*, e con la *terza De suis et legitimis haeredibus* dei Digesti. Risponderemo, che se que' tanti commentatori ed interpreti del *Codex repetitae prelectionis* avessero meglio posto mente al costume di esso Legislatore di non portar mai innovazione, o modificazioni nelle leggi; di non decidere quistioni di diritto, senza prima far conoscere per un proemio alla sua novella costituzione l' inconvenienza ed i difetti di quelle leggi ch' ei voleva revocare, o di quelle controversie che prendeva a decidere, onde chiara apparisse la ragione, la giustizia e l' equità delle sue sentenze, doveano restar convinti, che ove *Giustiniano* avesse stimato essere tra i parti anticipati il solo *settimestre* naturale e legittimo, lo avrebbe positivamente affermato, e più poi lo avrebbe affermato trattandosi nella predetta legge *quod certatum est* di voler decidere la quistione insorta tra i pro-

culejani ed i Sabiniani (1). Risponderemo da ultimo che quantunque asserire non si possa come cosa certa essere stata registrata nel primo codice la ridetta legge *De posthumis haeredibus instituendis*, pur tuttavia ci è dato di provare con la sto-

g

(1) Se mi si domandasse il perchè anco i dottissimi commentatori a noi prossimani caddero in questo abbaglio, io direi essere fatal condizione della mente umana di riportarsi ciecamente in molte cose all' altrui giudizio senza cercare se retto o falso ei sia bastandole solo che venga prestigiato da autorevole nome. Quando una opinione qualunque si è fitta in due o tre teste non ha più ostacoli al suo propagamento. Molti e poi molti la seguono, a simiglianza delle pecorelle di Dante, e lo perchè non sanno. Se poi le opinioni passano a noi avvolte nell' augusto manto dell' antichità, allora tosto si coglie il sasso per lapidare il profano che osa squarciar quel manto per rendere visibile l' errore:

Omnia post obitum fingit majora vetustas;
Majus ab exequiis nomen in ora venit.

Così sclamava un antico poeta; e così pur lamentava *Cornelio Tacito* dicendo: *vitio autem malignitatis humanae vetera semper in laude, praesentia in fastidio esse*. Di qui è che il Peripato regnò nelle scuole per mille e settecento anni; che il sistema di *Sthaal* durante un secolo ebbe altrettanti favoreggiatori quanti furono quelli che lo udivano buccinare dalle cattedre; che tanto tempo ci volle e tanta forza morale priachè la Germania, l' Inghilterra e l' Italia incominciasse a dubitar di quell' ente chimerico sì accarezzato sotto il nome di flogisto.

ria alla mano, che la risposta di *Giustiniano*: *quod certatum est*: compresa in quell' essa legge fu data da Costantinopoli, siccome già di sopra notammo, sotto il consolato di *Lampadio* e di *Oreste*, cioè tre anni prima che pubblicate fossero le Pandette, e quattro innanzi alla promulgazione del codice *ex repetita praelectione veteris Codicis*; la quale avvenne precisamente nell' anno sesto dell' impero di *Giustiniano*, correndo l' indizione decima terza (quattro delle calende di Giugno), mentr' era Consolo *Teodoro Paolino*. E quand' anco si volesse concedere che la medesima risposta fosse stata data dopo la ricolta delle leggi dei Digesti, noi, invertendo gli argomenti con che abbiamo sostenuto sin qui il nostro assunto diremmo, che il non essere stata da *Giustiniano* esplicitamente riferita a quelle leggi, c' indurrebbe a presumere con assai fondamento, aver egli così adoperato onde modificare le stesse leggi, e dar loro per siffatta posterior decisione un senso più lato, acciò si potessero riconoscere legittimi ed ammettere alla successione i figli eziandio nati prima del settimo mese.

Questi nostri ragionari acquisteranno maggior nerbo ove si prenda a considerare che ci ebbero giureconsulti celebratissimi, i quali si opposero al comun modo d' interpretare non pur la legge *De posthumis haered. instituend.* del Codice, ma ben anco le altre de' Digesti che ammettono tra i parti anticipati i soli *settimestri* siccome vitabili e ca-

paci di succedere. Nè ci rattiene dal qui addurre le concludenti argomentazioni loro il poco conto che se n' è fatto da' giuristi; lo scarso valore ch' ebbono ne' Tribunali, e l' oblio in che furono poste, cosa da noi già altrove notata (V. pag. 86). Imperciocchè, chiunque spoglio sia di prevenzione e di servile attaccamento per qualsivoglia opinione ben sentirà quanto peso dia loro la suprema ragione di equità e d' intemerata giustizia. Parli per tutti quel celebre *Domat*, il quale a fine di dar maggior forza al suo discorso con assai accorgimento figura il caso della nascita postuma di un figlio sì prematuro che non possa continuare a vivere (con che molto più oltre sen và del nostro assunto); e fa surgere gli eredi del padre premorto o della madre estinta nel partorire, contro il genitore o la genitrice superstite, a reclamare i beni e le proprietà di quel di loro che però, considerando il prematuro feto incapace di succedergli. A rincontro di codesti eredi pone il padre o la madre vivente per addurre tutte quelle difese che la natura, la ragione ed il vero senso dell' antico diritto civile in favore della imperfetta prole soccorrono. Non sarà spiacevole a' nostri leggitori se noi poguiam loro sott' occhio questo dialogo dell' acutissimo giureconsulto francese.

Adunque dicono gli eredi collaterali, non poter succedere il figlio postumo perchè l' immaturo suo nascimento non ammette attitudine a vivere: costituire l' incapacità del bisogno e dell' uso de'

beni temporali, incapacità di acquistarne e di trasmetterli ad altrui: essere quindi escluse simili creature dal diritto di prender parte in qualsivoglia reditaggio. Ma con un ragionar strignente e di più alto momento i genitori poi sostengono la causa loro. Rispondono in primo luogo, bastare che il figlio sia nato per esser contato nella rispettiva prole: mettere la nascita ogni persona nel numero de' veri figli di coloro che ne furono procreatori: aver costato tanto a' genitori la nascita di qnesta creatura per le cure e le pene che l' han preceduta, quanto costar possono tutti gli altri figli, ed essere perciò la sua morte più dura perdita se toglie loro il diritto che le leggi accordano su i beni dei figli. Rispondono inoltre che le leggi ammettono senza distinzione tutt' i figli a succedere, escludendo solamente coloro che vengono al mondo privi delle umane forme: che quantunque siffatti figli pochissimo o nulla possono fruire de' beni paterni, ciò nulla meno la loro condizione in questo punto non è diversa da quella de' figli, i quali comechè nati di nove mesi, tuttavolta sono incapaci di vivere e soccombono subito dopo il loro nascimento, sia a cagione di parto diuturno, laborioso, contro natura; sia per qualche infermità; sia per viziatura di alcun organo; o sia da ultimo per qualsivoglia altra causa che rende loro impossibile il vivere, e quindi l' uso de' beni inutile; ma non perciò sono incapaci di successione: che quando pur dopo pochi giorni, o poche ore

cessi il bisogno che i figli nati prima del tempo possono aver dell' uso de' beni, egli è certo però che ne han bisogno, così prima della nascita, come dopo se vivono qualche tempo; laonde quest' uso de' beni che ad essi spettano debb' esser loro concesso. Rispondono pure che le leggi accordano senza eccezione alle vedove pregnanti, ove anche abbiano beni proprj, un assegnamento su quelli de' loro mariti in tutto il tempo della gravidanza pel figlio non nato e per la conservazione del feto: assegnano di più un curatore ad esso figlio a fine di amministrare i beni che deono appartenergli, stanteche è erede prima di nascere, riguardandolo le leggi siccome già venuto al mondo rispettivamente all' acquisto de' beni cui ha diritto. Aggiungono che le successioni del padre e della madre di simiglievoli figli, dopo la loro nascita, non debbono rimanere sospese; ch' essendone essi entrati in diritto pria di venire al mondo con la sola condizione che nascessero; e pel tempo che rimangono in vita non appartenendo che a loro i beni costituenti l' oggetto di codeste successioni; ne viene perciò di giusta conseguenza, anco pel gran favore che merita la causa del padre o della madre superstite, doversi tenere cotali successioni siccome già conseguite dai predetti figli, sia pel diritto che avevano pria di nascere, sia pel motivo tanto conforme alla natura delle leggi di dare al padre od alla madre il conforto di non perdere e figlio e beni ad un tempo, o sia final-

mente perchè la successione del padre o della madre di questo figlio non può, mentre egli vive, passare ad altra persona fuorichè a lui, e nè men può rimanere senza possessore.

A questo luogo venendo il *Domat* a sminuzzolare con severa analisi il vero spirito delle due leggi de' Digesti e di quella del Codice, così prosiegue. Le leggi per ammettere i figli alla successione altro non richieggono che un sol momento di vita al nascer loro; imperocchè dichiara la prima di esse atto a succedere il figlio che muore tosto dopo venuto al mondo, sol quegli escludendo che nasce morto: richiede la seconda unicamente che il feto abbia tutte le umane forme, e che vivente esca dal seno materno, *integrum animal cum spiritu*: imprende nella terza *Giustiniano* a decidere la controversia tra due sette di giureconsulti circa i segni di vita dell' infante, bene apparendo d' altronde che queste due sette concordavano su la successione de' figli anco nati prima del tempo, purchè vivi nascessero. E di fatto *Giustiniano* non decide in quella legge se i figli nati a tempo e viventi succedono, e se non succedono gli altri nati anzi tempo ancorchè vivi, siccome avrebbe dovuto fare quando su tale subjetto fosse stata la quistione; ma soltanto statuisce in generale e indiffinitivamente poter succedere i figli nati in vita sebbene poscia subitamente muojano. E comechè la stessa legge si esprima co' termini *si vivus perfecte natus est*, non dimeno è da osservarsi

che la voce *perfecte* si può riferire tanto alla parola *vivus* che la precede, quanto a quella che la segue *natus*; cosicchè o significhi perfettamente nato, o perfettamente vivo, niuno di questi due sensi vale a conchiudere che siffatte espressioni alludano solamente ad un figlio nato a suo tempo, ben potendo un figlio e venire al mondo anticipatamente, e nascere tale che non si possa dubitare di essere perfettamente vivo e perfettamente nato; cioè che sia uscito dal seno di sua madre o per parto naturale, o per la gastro-isterotomia dopo la morte della genitrice. Le seguenti parole d' altra parte sembrano indicare restrignersi la quistione alla sola circostanza che il feto sia intieramente nato, e che non sia un mostro: *hoc tantummodo requirendo, si vivus ad orbem totus processit, ad nullum declinans monstrum vel prodigium* . . . . .

Le leggi, aggiugne poco più oltre il nostro giurista, quando parlano dei figli nati prima del tempo, non considerano in essi siffatta deficienza se non se trattandosi di giudicare della loro condizione, e di sapere se sieno o non legittimi per esser nati o troppo presto dopo il maritaggio, o troppo tardi dopo la morte dello sposo. Vero è che una tale quistione comprende pur anco il diritto di succedere; perciocchè coloro i quali non si dichiarano legittimi non succedono; ma è certo eziandio che niuna delle mentovate leggi giudica in questi figli la capacità o l' incapacità di vivere, ond' escludere dalle successioni coloro che non

essendo nati nel tempo ordinario atti non sono a sostenere l' esercizio della vita . Rispetto poi alle leggi che contemplano lo stato di simili nascenti , dicesi in una essere legittimo il figlio nato nel settimo mese del matrimonio (1) ; ed in un' altra non succedere il figlio nato dopo il decimo mese dalla morte del marito , giudicando ch' ei spetti ad altro padre ; tenersi nato in tempo quello di cent' ottanta due giorni ; considerarsi quindi libero il figlio di una schiava ove sia partorito cent' ottanta due giorni dopo la riacquistata libertà (2) . Da ciò ne conseguita che quanto in queste leggi allude alla capacità od incapacità degli antidetti figli a succedere , non riguarda che il loro stato e le qualità di legittimi , independentemente dal sapere se hanno o non hanno attezza a vivere . Oltre a ciò in un altro testo (non pertenente al corpo del diritto , ma di qualche autorità perchè del giure-

(1) *Septimo mense nasci perfectum partum jam receptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis . Et ideo credendum est , eum qui ex justis nuptiis septimo mense natus est , justum filium esse* . L. 12. ff. De statu hominum .

(2) *Post decem menses mortis natus non admittitur ad legitimam haereditatem . De eo autem qui centesimo octogesimo secundo die natus est , Hippocrates scripsit , et divus Pius pontificibus rescripsit , justo tempore videri natum , nec videri in servitute conceptum , cum mater ipsius ante centesimum octogesimum secundum diem esset manumissa* . L. 3, §. pen. et ult. ff. De suis et legitimis haeredibus .

consulto *Paolo*) è dichiarato doversi noverare tra figli l' infante nato ai sette mesi , ed acquistare per esso un diritto la madre (1) ; dalla qual cosa ne risulta che nulla le giova se nasce prima di questo tempo . Peraltro ciò era solamente quanto all' antico diritto romano , secondo il quale non si accordava alla madre la successione se non ove avesse tre figli ; quindi è che questa legge al modo istesso delle altre non avea relazione di sorta con la capacità o incapacità a succedere di codesti figli ; ma solamente era in uso per escludere dal numero della prole , necessario all' acquisto dell' indicato diritto , coloro ch' erano venuti al mondo prima dei sette mesi .

Ragione di brevità quì ne astringe a sopprimere le molte altre considerazioni che và facendo *Domat* , tutte gravi e valevoli a favoreggiare il diritto di successione dei figli prematuri . Non vogliamo però ommettere due decisioni , che assai confermano questo diritto , ricavate pel nostro autore dalle ricolte esattissime di *Louet* e di *Bougier* . Era nella prima il caso di un figlio di quattro o cinque mesi estratto dal ventre della estinta genitrice , il cui marito affermava aver qualche tempo vissuto . Sostenevano all' opposito i parenti della madre essere in lui mancati tutti i segni di vita . Strignevasi la disputa ad una circostanza di fatto ; vale a

(1) *Septimo mense natus matri prodest , ec.* Paul. Sent. I. , Tit. 9,

dire se il feto fosse o non fosse nato vivo . Giudicossi che il bambino era nato morto ; locchè porta a dedurre che ove avessero prevalso le prove della vita gli sarebbe stata concessa la successione . Cotal deduzione assai viene rafforzata dal considerare , che certi gli giudichi della nascita anticipata del feto , se avessero eglino creduto che non potesse succedere per non esser vitabile , non avrebbono aggiunto alla sentenza il motivo della esclusione , cioè *perchè era nato morto* , divenendo per l' essenza della quistione sovra il succedere o no , superflua e indifferente la circostanza della vita o della morte (1) . Un figlio nato al tempo medesimo del prenotato fu suggetto di disputazione nel secondo caso registrato dal *Bougier* . Si decise ch' essendo nato vivo , abbenchè prima del settimo mese , dovesse succedere (2) . Da ciò acconciamente deduce lo stesso *Bougier* , che il settimo mese richiesto dalle leggi per termine di completa formazione del feto , dee solo estendersi (conforme a quanto fu di sopra rilevato) alla quistione dello stato del nascente per dichiararlo legittimo o spurio : *cum agitur de statu ; et sit quaestio status* : e non già a quella di succedere e di poter trasmettere l' eredità : *non cum agitur de transmissione haereditatis* . Dalle quali decisioni viene per ultimo il *Domat* a conchiudere nel modo seguente . *Cla-*

(1) *Louet , Letter. E , num.* 5.

(2) *Bougier , Letter. E , num.* 4.

rum itaque videtur, determinatum fuisse, infantem qui vivus natus est, etiam si ante terminum necessarium ad vivendum, succedere posse, dummodo vitae probationes sint clarae, neque pro vita usurpentur incerti membrorum motus, qui accidere etiam possunt in iis qui mortui nascuntur. Ex qua sane incertitudine factum est, ut aliqui jurisconsulti ad vitam infantis probandam necessarios crediderunt clamores (1).

Nè altrimenti di quel *Domat* pensarono non pochi classici giureconsulti; qual di loro commentando la nota legge del Codice, quale quelle dei digesti, e quale in particolari disquisizioni analoghe al medesimo subjetto. Noi rimandiamo i sostenitori della limitativa attezza a succedere dei parti *settimestri* alle opere di *Baldo* (2), di *Bernardo Chopin* (3), di *Torre* (4), di *Sperelli* (5),

(1) *LEGES CIVILES JUXTA NATURALEM EARUM ORDINEM JUS PUBLICUM ET LEGUM DELECTUS. Tom. II de haeredibus in genere, Tit. I, Sect. II pag.* 26 27 28 29 - *Editio prima latina. VENETIIS*, 1785.

(2) Comm. ad Consuetud. Feudorum. Lib. I, Tit. 6, Cap. I, §. *quin etiam, ec.* - id. Consil. 128, Lib. I

(3) De privilegiis rusticorum. Lib. III, Cap. 8., num. 5.

(4) De pactis futurae successionis. Lib. I, Cap. 27, num. 42, e 43.

(5) Decisiones Fori Ecclesiastici, decis. 174, num. 21.

di *Richter* (1), di *Esback* (2), di *Pietro Gregorio* (3): ai commenti alla legge *Quod certatum est* di *Corneo* (4), di *Angelo da Perugia* (5), di *Gotofredo* (6): ai consigli di un *Borsati* (7), di un *Camillo Borelli* (8), di un *Rolando* (9), di un *Decio* (10): alle sentenze di *Felino* (11): alle decisioni del *Boerio* (12): ai libri *De compendiosa substitutione di Oddo Sforza* (13); *De successione creatione di Menchacha* (14); *De repraesentationis jure* di *Roblez* (15): alle giunte all' opera del *Mascardi*; *De probationibus di Gio.*

(1) Tractatus methodicus de successione ab intestato, Sect. I memb. I. num. 21.

(2) Nelle note all' opera del *Carpzow* intitolata Jurisprudentia Forensis, part. 4, Constit. 27, Definit. 13

(3) Syntagma Juris, Lib. 10, part. I, Cap. 3, num. 14.

(4) Comm. ad Leg. Cod. de Posthum. Haered. instit.

(5) Ibid.

(6) Ibid. ed alla novella XXXIX. De restitutionibus et ea quae parit undecimo mense post mortem viri.

(7) Consil. 63., num. 19.

(8) Consil. 78.

(9) Consil. 56, num. 11, lib. 3.

(10) Consil. 623, colon, penult.

(11) Extravagantium de homicidio, Cap. *sicut ex tuarum*, *ec.*

(12) Decis. 220.

(13) Part. II, art. 6, num. 14.

(14) Lib. II, §. 20, num. 115.

(15) Lib. I, cap. 12, num. 24.

Luigi Ricci (1) : alle *Definitiones Ecclesiasticae* o consultazioni di *Carpzow* (2) : al trattato *De jure liberorum di Marco Vetrano* (3) : alle lucubrazioni del dottissimo Cardinale *Albani* (4) , ed ai molti altri autori che presero a discutere la materia delle successioni . In tutti questi scrittori troveranno a loro voglia dichiaramenti persuasivi , efficacissimi e nel tutto accordevoli alle cose per noi dette nella seconda parte di questa dissertazione : Ma lascisi omai il romano diritto ; si lascino i suoi commentatori ed interpetri , e continuiamo le nostre ricerche negli altri Codici dei successivi legislatori .

Caduto il regno dei goti in Italia , *Giustiniano* la sogettò tutta quanta al suo impero , e governolla con le leggi romane da esso ricolte . Quale si fosse l' applicazione delle medesime leggi in effetto per le successioni di che tegnamo discorso non siamo giunti colle nostre investigazioni a conoscerlo . Fummo bensì in queste altamente commossi tornando col pensiero alle sciagure d' ogni maniera che gravitarono su la misera nostra patria sotto la dominazione di quell' Imperatore e degli altri che in appresso ascesero

(1) Conclus. 1146 , num. 1.

(2) Lib. II , Definitione 22 , num. 3.

(3) Cap. 27.

(4) In Lucubrat. ad *Bartol.* in Leg. Centurio ff. de Vulg. et Pupil. substit. num. 4.

il trono d' oriente . Non divenne alla fine l' Italia che una provincia dell' impero data in preda alla cupidigia dei condottieri degli eserciti greci, degli esarchi e di altri simili rifiuti della corte di Costantinopoli . Questa obbrobriosa genìa fu inatta per insino a difendere le frontiere della sventurata nostra penisola ; laonde da ogni parte incominciarono poscia a sbucare nuove orde di barbari per compiere la luttuosa catastrofe, cui l' avverso destino l' avea serbata . Tra le tante calamità non ultima era certo l' obblivione e lo spregio delle antiche leggi e di quelle consuetudini che segnavano le norme dell' equo e del giusto . Nel disordine, e nell' universale sovvertimento, tutto veniva manomesso dalla prepotenza, tutto conculcato dalla oppressione dei più forti . Stabilitosi indi il regno dei longobardi, negli anni 643, cioè 76 dopo aver queglino invasa l' Italia, *Rotari* fece pubblicare un Codice di leggi (1), che noi conosciamo pel nome di Codice longobardo . I grandi del regno, i giudici e l' esercito furono solennemente convocati per esaminare con maturezza cotali leggi e per correggerle . Negli anni seguenti altre leggi si aggiunsero al medesimo Codice : nel 721 in ispecie accrebbesi di undici, di ventiquattro nel 722. Invano noi ab-

(1) Longobardorum Leges Rotharis Rex primus in ordinem digessit . V. Paul. Warnefr. Histor. Longob. Lib. 4., Cap. 44.

biamo cercato nei XXIX. paragrafi del Titolo XIV. *DE SUCCESSIONIBUS* alcuna cosa che risguardasse ai figli nati pria del debito tempo. Invano pure pel nostro scopo abbiamo esaminato i frammenti ed i *moniti* degli antichi giureconsulti su le leggi longobardiche (1). Non ebbono maggior frutto le inquisizioni nostre nei Codici antichi delle leggi dei borgognoni, dei bavari, dei sassoni (2); nelle leggi saliche confermate da *Carlo* re dei franchi (3); nelle costituzioni sicule o napolitane, scritte d' ordine di *Federico II.* da *Pietro dalle Vigne* capuano, e pubblicate due anni dopo la sua coronazione in Roma avvenuta nel MCCXXI. (4), ed in altri vetustissimi Codici di prische leggi.

Eransi poco prima del Codice longobardo ricolte in Francia da *Dagoberto* le sparse leggi del suo reame, ed unite a quelle degli alamanni e di tutte le altre nazioni in allora a lui soggette formato ne avea un Codice di giurisprudenza civile e criminale pel governo dei suoi stati (5). Scor-

(1) V. Muratori Rer. Ital. script. Tom. I, part. II

(2) Codex Leg. antiq. nunc primum editarum ex Bibliotheca Frid. Lindenbrogi. Francofurti anno CIↃIↃCXIII.

(3) Legis salicae anno ab incarnatione Domini Nostri Jesu Cristi, DCCXCVIII indictione sexta. Dominus Karolus rex Francorum scribere ordinavit. V. Cod. cit.

(4) V. Molinaeus In consuet Paris. Tit. I num. 95

(5) Dagoberti Regis capitulare triplex: I Lex Ripuariorum: II Lex Alamannorum: III Lex Bajuvario-

rendo questo Codice al Titolo XCII *DE HÆREDITATE QUAM MULIER POST PARTUM STATIM MORTUA DERELINQUIT*, bo letto le seguenti parole. *Si qua mulier, quae haereditatem paternam habet, post nuptum praegnans peperit puerum, et in ipsa hora mortua fuerit, et infans vivus remanserit aliquanto spatio, vel unius horae, ut possit aperire oculos et videre culmen domus et quatuor parietes, et postea defunctus fuerit, haereditas materna ad patrem ejus pertineat, eo tamen si testes habet pater ejus quod vidisset illum infantem oculos aperire, et potuisset culmen domus videre et quatuor parietes. Tunc pater ejus habeat licentiam cum lege ipsa res defendere. Si autem aliter; cujus est proprietas, ipse conquirat* (1).

Questa legge ne fa certi che prima in Alemagna, poscia in tutto il reame di *Dagoberto* non badavasi alla età del feto, non alla sua maturezza, e sol bastava che nel venire al mondo egli aprisse ed alcun poco movesse gli occhi, tanto cioè da far presumere a que' tempi che veduto avesse la cima e le quattro pareti della stanza, per ammetterlo alla successione. Nè mi si dica che la membrana pupillare distruggendosi al sesto od al principio del settimo mese, osterebbe all' applicazione della prenotata legge la nascita di un figlio più anticipata di

rum: circa annum DCXXX. V. Capit. Reg. Franc. Parisiis excudebat Franciscus Muguet MDLXXVII.

(1) Capit. cit. pag. 82.

questo tempo ; imperocchè io opporrei primamente che la distruzione di essa membrana ben può avvenire anco più presto quando celere e prosperoso sia stato lo sviluppo della creatura: opporrei indi che non conoscevasi in allora la esistenza di cotal membrana : opporreì da ultimo non esser sufficiente il suo sparire circa il settimo mese a far distinguere al neonato gli oggetti , ma volervi pur anco l' esercizio e la educazione (diciam così) dell' organo della vista ; il qual esercizio effettuasi assai lentamente , sìccome lo dimostrano le sperienze tentate su' ciechi nati , quantunque essi abbiano , massime per la delicatezza del tatto , sommi vantaggi in confronto de' bambini appena nati , stantechè i sensi loro tutti quanti sono vergini .

Al contrario nell' antichissimo Codice delle leggi de' Goti e dei Visigoti , già un tempo in uso nella Spagna , nel Narbonese , nelle Gallie , indi montate a tanto credito , che alcune di esse veggonsi registrate nei capitolari di *Carlo Magno* , in questo Codice dico , al libro quarto , sotto il titolo secondo *De successionibus* , troviamo la legge XVII di *Recesvinto* re , e la XVIII. di *Cindasvinto* , in forza delle quali non concedeasi ad un figlio la successione : *nisi post nativitatis ortum et sacri baptismatis gratiam consequatur et decem dierum spatio vixisse probetur* . E quanto ai postumi , il secondo dei nominati re , così pure dispose : *Patre defuncto si filius filiave decem sive amplius*

vel infra diebus vivens baptizatus ab hac vita discesserit, quidquid ei de facultate patris competere poterat, mater sibi debeat vindicare. Itemque matre defuncta non aliter defuncti filii portionem pater obtineat, nisi natum filium filiamve decem diebus, sive amplius, vel infra vixisse, fuisseque baptizatos edoceat (1). Ecco che se nella precedente legge adottata per *Dagoberto* di leggieri poteasi ammettere alla successione un figlio che perisse nell' uscire dal seno materno e quindi da considerarsi secondo tutte le leggi come nato morto; perciocchè ben si sa eseguirsi talvolta dagli occhi qualche movimento appena dopo la morte, e tale da far credere a quei tempì che il feto avesse veduto il cielo e le pareti della stanza; in queste dei visigoti anco più facilmente ributtar si potea un nascente dalla eredità, alla quale avesse assoluto diritto, se nei primi dieci giorni dopo essere venuto al mondo qualche malattia, o la mancanza di opportuni sussidj il togliessero di vita.

E nel vero abbiamo da *Diego di Narbona* toletano, che nella Spagna in seguito si abolirono queste deformi leggi, sostituendo ad esse la Legge III del *Fuero Juzgo*, registrata nel libro terzo, titolo sesto, per la quale: *id tantum requiritur ut filius recens natus ad parentum bona admittatur, quod fuerit baptizatus, non vero, quod per*

(1) Cod. Leg. Antiq. cit. Codicis Legis Wisigothorum Libri XII., pag. 82. et 85.

aliquod tempus vixerit , uti in proximis Gothorum legibus plane exigitur (1) . Perchè poi questa legge del *Fuero Juzgo* forse non sempre veniva applicata con rettitudine , stante il suo latissimo senso , che punto non fissava nelle nascite il tempo della gravidanza , nella Collezione del *Toro* (altro Codice di leggi spagnole promulgato sotto la regina *Giovanna*) , venne stabilito , che i figli non potessero succedere , se dopo esser nati non vivevano ventiquattr' ore . Riportiamo il testo medesimo di questa legge — *Por evidar muchas dudas , que suelen occurrir cerca de los hijos que mueren recien nacidos , ò si son abortivos : ordenamos , y mandamos , que el tal hijo se diga , que naturalmente es nacido , y que no es abortivo, quando nacio viuo todo ; y que alomenos despues de nacido vivio veinte y quatro horas naturales , y fue baptizado antes que muriesse* (2) .

Per rivenire ora alle leggi che nei tempi seguenti governarono la nostra penisola, gioverà a questo luogo rammemorare che le armi e le vittorie del successore di *Carlo Martello* avendo liberata l' Italia dal dominio dei Longobardi , fu essa posta sotto l' impero d' occidente dal nuovo suo fondato-

(1) Annales Tractatus Juris de aetate ad omnes humanos actus requisita . Romae sumptibus Josephi Corbi MDCLXIX.

(2) Taurinarum legum Leg. II. , Tit. VIII. , Lib. V. ap. op. cit. Narb, Quaest. VII. , pag. 26.

re. *Carlo Magno* adunque assicuratosi di questa sua conquista, pubblicò circa l' anno 784 un Capitolare di leggi per le cause del regno d' Italia, dato in appresso alla luce dal *Baluzio* in un con le altre costituzioni dei re Franchi. Lasciò peraltro che gl' Italiani non solo, ma si bene i Longobardi, i Franchi, i Bavari e tutti gli altri stranieri che in codesto regno stanziavano, fussero a loro voglia con le proprie leggi e costumanze giudicati. Noi abbiamo accuratamente esaminato questo Codice (1), ma nulla in esso trovammo che accennasse comunque alle successioni de' figli prematuramente nati, ed ai postumi che muojano appena o poco dopo venuti al mondo.

Mentre *Carlo Magno*, indi i suoi successori, con quei Capitolari (2) ministravano la giustizia delle tante nazioni sottomesse al vasto impero di Occidente, *Basilio* macedone coi suoi figli *Costantino* e *Leone* filosofo nell' impero d' Oriente riformavano il Codice giustinianeo, e da questo togliendo tutto ciò che per loro si tenea superfluo, lo rifondevano nelle collezioni dette Basiliche che promulgarono l' anno 870, od in quel torno. Noi

(1) Capitularia Karoli Magni Regis Francorum. Parisiis MDCLXXVII.

(2) Venne questi al parere di far compilare i Capitolari dopo che unito al romano Pontefice invano avea cercato i libri del diritto di Giustiniano. Quindi concesse specialmente che Roma con le sue antiche leggi si governasse.

eravamo molto invogliati di vedere se in tali collezioni si fosse portata modificazione o varietà alle leggi del Codice e dei Digesti di che superiormente a lungo parlammo. Letto ch' ebbi nel manuale del diritto di *Gottofredo* le vicende di siffatte leggi, estesè dapprima in sessanta libri, poscia pe' molti che se ne smarrirono sol quarantuno pubblicatine da *Carlo Annibale Fabroto*, assai sollecito mi resi a farne ricerca. Dopo tanti inutili tentativi, mi riuscì finalmente di far scorrere in Roma i sette tomi di questa collezione, ove anco è riportato il testo greco, da persona attissima a queste bisogna; ma nulla affatto, rispose, aver trovato di ciò che noi bramavamo.

Decaduto un' altra volta l' impero d' Occidente, l' Italia tornò ad essere funestata dai barbari. Gli avanzi del diritto romano dispersi e sepolti dàlla cecità di quei tempi, furono in tale oblivione posti, che sembrava non avesse mai esistito nè meno il prezioso deposito che nei suoi Codici ne avea fatto *Giustiniano*. Questo fatale oblio durò sino al 1136., epoca in cui *Lotario* sassone, fugati i barbari, si accinse a sostenere la legittimità del Pontefice *INNOCENZO II.* Nella espugnata Melfi si dissotterrò l' antichissimo manoscritto delle Pandette, ed un ristretto delle Basiliche; e circa lo stesso tempo a Ravenna si trovò pure il codice giustiniąneo. Questa fu l' avventurosa aurora dei bei giorni in cui risorgeva la romana giurisprudenza, e tanto lustro acquistava nelle famose

scuole della dotta Bologna . Furono questi i bei giorni in che si videro le qualità di Teologo , di Filosofo , di Medico e di Legista far conserva nella medesima persona . Già i Sommi Pontefici , unendo agli altri titoli della sovranità di Roma il più legittimo , il più giusto , il più sacro (dopo il divino volere) quello della libera dedizione del popolo romano , si erano dati provvidamente a riformare le umane leggi con temperanza ed equità degne dell' augusto loro ministero . Già alcuni cultori delle mediche scienze , educati pure allo studio del romano diritto nelle scuole di Bologna e di Francia , e nelle discipline Teologiche e Filosofiche dottissimi , si vedeano vestire la toga per sentenziare nei Tribunali ; addossare le episcopali spoglie ; ammantare di sacra porpora , ed essere per insino coronati di Pontificale Tiara (1) . Già il Diritto Canonico compilato sin dai primi anni del nono secolo (2) , dopo ducent' anni , serviva di

(1) *Nicola Fernelio* fu medico e Vescovo ; medico era il Cardinale *Pietro d' Amiens* , e medici pure i Sommi Pontefici *GIOVANNI XX. e XXI.* , *INNOCENZO III.* , *GREGORIO IX.* , *PAOLO II.* , e molti altri . Ai tempi di Carlo Magno i Papi ed i Re avevano per medici Preti , Frati e Canonici ; e nel concordato di *LEONE X.* con Francesco I. si concessero i medesimi privilegj di acquistare beneficj vacanti tanto ai Teologi , come ai Medici .

(2) Mem. de l' Accadem. des Inscript. , Tom. XVIII. pag. 346. , ec.

norma nei giudizj delle corti baronali. Lo spirito della ecclesiastica giurisprudenza in tutto opponevasi alla inumana pratica, e distruggitrice della giustizia, di decidere con guerre private, i privati litigi; e tendeva a sostituirvi la processura, e la legale evidenza (1). Già S. *Luigi* coll' autorità delle leggi canoniche molti confermava dei suoi nuovi ordinamenti giudiziarj, ricavati in origine dalle stesse leggi (2). Già i suggetti alle corti secolari tenevano come gran privilegio la dependenza dalla ecclesiastica giurisdizione; e trà le immunità concesse a coloro che s' impegnavano nelle pericolose spedizioni di Terra Santa, la più apprezzata era quella di esser giudicati solamente dalle corti spirituali (3). Peccato che nel corpo del diritto canonico non trovisi contemplata quella parte delle successioni che riguarda i feti prematuri ed i postumi, che più o meno dopo la nascita loro soccombono! Questo gravissimo argomento di civile giurisprudenza sarebbe stato sino d' allora meglio chiarito con quella severa equità, e con quei principj di sovrumana giustizia che unicamente possono sperarsi da chi siede intermedio tra 'l Supremo Creatore e gli Uomini; dal Capo visibile della Chiesa.

(1) *Fleury*, Instit. du droit canon., part. III., C. 6., pag. 52.

(2) Etablissements, liv. II., C. 21. e 40.

(3) *Du Cange*, voce Crucis privilegium, Vol. II. pag. 1194.

Se non che entrati i Sommi Pontefici nei loro diritti temporali per opera, prima di *Pipino* e di *Carlo Magno*, poscia di *Carlo il Calvo*, ed esteso il loro dominio nella toscana per le cessioni di *Matilde* contessa, si riunì stabilmente il sacerdozio all' impero. I Papi allora dall' alto dei sette colli decidevano i dubbj e le quistioni di diritto che loro si proponevano dai Vescovi, e da altri personaggi di tutto il mondo (1). Accresciutesi indi ai Pontefici fuorimodo simili cure, perciocchè ognun pago rimanea alle loro decisioni, delegarono l' ordinaria giurisdizione per le cause civili ai Cappellani di Camera: di quì trasse origine il Supremo Tribunale della S. Rota. Questo Tribunale però riguardo alle successioni ed ai diritti dei figli nati pria del natural termine, si è in generale attenuto alle massime della romana giurisprudenza, ammettendo l' attitudine alla vita nei cent' ottantadue giorni; e ciò (a me è paruto in molte decisioni) più per mettersi al sicuro contro le ghermenelle della femminile malizia, che per escludere assolutamente la possibilità dei feti vitabili al quinto, e, molto più, al sesto mese. E di fatti in molte cause di questo genere ha lasciato indecisa tale quistione: in altre fu favorevole a' precoci nascenti.

Si disputava nella causa (*Avenionen. dotationis*) definita con la Decisione 110. innanzi *Ca-*

(1) Card. *De Luca* Relat. Rom. Curiae. Disc. 5., Num. I. - *Albizj* Tit. de Jurisdictione - *Dall' Olio* Elem. delle leggi civili Romane, Tit. VI.

prava se un padre fosse obbligato a dotare la figlia . Tra le altre ragioni adduceva il padre , che lo sposo avendo stuprata la figlia prima delle nozze , a lui si spettava assegnare la dote . Desumeva poi la prova dello stupro dall' aver partorito la figlia quattro o cinque mesi dopo seguite le nozze . La Rota , sentenziando che il padre dotasse quella figlia , rispondeva in primo luogo , che la nascita di un feto nell' indicato tempo , secondo molti medici e giureconsulti non istabiliva una prova perentoria dello stupro precedente , ben potendo esser vitabile un figlio *quadrimestre* o *quintimestre* . In secondo luogo affermava , che il feto se non potea considerarsi perfetto relativamente all' epoca del matrimonio , lo era però in rispetto a quella dei sponsali ; per la qual cosa dovendosi supporre che lo stupro avesse avuto luogo dopo seguiti i medesimi sponsali , non portava l' applicamento delle pene invocate dal padre (1) . Nella decisione 407. avanti *Penia* , la Rota rigettò pure la domanda di restituzione di dote ai congiunti della madre di una figlia postuma prematura . In Aprile dell' anno 1806. innanzi l' Eminentissimo *Serlupi* lo stesso Tribunale giudicò in favore di altra bambina nata immaturamente ; e con più chiare ragioni a dì 8. dello

(1) *Sacrae Rotae Romanae Decisiones ec.* ; argumentis , summariis , ac indice lucupletissimo materiarum ornatae a Josepho Petto I. V. D. Pars I. , Lucae MDCCXXV. pag. 189. ec.

stesso mese nel seguente anno confermava quel giudicato . Merita di esser quì riportato il seguente passo di sì fatta decisione *confermatoria* , relativo alla vitabilità , perchè assai bene combina col nostro assunto : *res in abditis naturae mysteriis ac penetralibus posita , tanta plerumque caligine involvitur , ut principium accurate statuere , humanae mentis aciem excedat . Imo non deest philosophorum , ac juriconsultorum cohors , qui quinque etiam vel sex mensium spatium satis sufficiens arbitrantur , ut partui viia consistat , videndique prae caeteris qui plura afferunt exempla , Armannus aliique plures* , ec. Vuolsi qui considerare , che quantunque la Rota romana ha molto deferito all' autorità d' *Ippocrate* , e di *Paolo Zacchia* , assai ippocratico anco nelle cose fisiologiche (siccome lo sono stati tutti i medici sino ai giorni nostri nei quali la scienza delle funzioni del corpo umano va toccando il suo maggiore incremento) , tuttavolta non sempre sono isfuggite alla penetrazione di quel tribunale le ragioni ch' erano dal lato dei nascenti ai cinque ed ai sei mesi .

Mentre i sommi Pontefici incominciavano a riformare le leggi civili , e mentre invocavansi i loro supremi giudizj da tutto il mondo , in veruno stato di Europa eravi una ricolta di usanze che in qualche modo servir potesse di norma all' amministrazione di giustizia ; nè alcun tentativo erasi fatto per riunire un corpo di leggi stabili e decisive . *Glanville* Lord primo giudice d' Inghilterra si pro-

vò nel 1180. a questa impresa col suo trattato *De Legibus et Consuetudinibus Angliae*. Fu questi imitato, anzi copiato da *David I.* nel *Regiam Majestatem* per la Scozia. *Pietro de Fontaines* compose un' opera intitolata *Conseil*, e *Beaumanoir* un' altro Codice legale detto *Coutumes de Beauois* per la Francia. Troppo graveremmo di noja i leggitori nostri se ci dassimo a seguire tutte le leggi che a mano a mano vennero ricolte e pubblicate ne' regni europei; e d' altra parte, ancorchè ne fosse data abilità di portare le nostre ricerche in quelle che ebbono maggior forza, e più esteso uso, poco o punto con esse potrebbesi roborare il suggetto nostro. Non vogliamo però onninamente tacere delle leggi poste in vigore da *Carlo V.*; per le quali nel decimo sesto secolo la medicina legale incominciò ad ergersi alla dignità di scienza: la sua Costituzione criminale scritta in lingua tedesca, nulla ci porge di confacente a questa parte della nostra Dissertazione. Ma nella Costituzione Civile chiaramente dispone all' articolo 147, che in punto di legittimità de' figli debba starsi al giudizio de' medici (1); ottimo divisamento invero, e da sana ragione suggerito: imperciocchè i soli medici possono rinvenire in simili giudizj la certezza legale. E se nol poterono a que' tempi, quando non altro udivasi ripetere, trattandosi di vitabilità, che il ripe-

(1) Brunemann ad Pandect., Lib. I. lit. V, Leg. XII., Tom. I, pag. 74, Num. 5.

tutissimo *septimo mense* d' *Ippocrate*, ben il dovrebbono a' giorni nostri, nei quali l' opinione di questo, giusta il detto di un gran giureconsulto moderno, il *Merlin*, non dee avere più autorità, siccome ne men lo deono le leggi de' Digesti fondate su la medesima opinione (1). *Cette opinion* (prosegue il giurista francese) *est fortement contredite par les plus habiles médecins, qui ont eu pour la combattre tous les avantages de l' observation et de la saine physique, sciences encore inconnues, ou du moins encore au berceau, du temps d' Hypocrate* (2).

Opportunamente noi siamo ora venuti al *Merlin*. Questo classico scrittore di giurisprudenza, discussando minutamente il diritto di legittimità nelle nascenze più o manco anteriori al settimo mese, molti fatti ed argomenti produce, dai quali ne vengono non soltanto prove evidentissime dell' aver vissuto feti di cinque e di sei mesi, ma sì bene di essersi dai Tribunali in parecchi di questi casi accordato loro di ricevere e trasmettere la paterna o materna eredità. Leggonsi indi numerosi esempj di figli nati nel tempo detto, e vissuti lunga età, ri-

(1) Répertoire Uniuersel et raisonné de Jurisprudenee. Tom. VII, art. Légitimité, Sect. II., §. I. pag. 249.

(2) Loc. cit.

cavati dalle opere di *Pomerole* (1), di *Valesio* (2), di *Schenchio* (3), di *Fabrot* (4), di *Claudio Giardino* (5), e di altri già per noi citati alle pagine 43, 44, 45, 46, 47 di questa Dissertazione; ai quali ora ne sovviene di aggiugnere anco quelli narrati da *Orazio Eugenio*, o come molti vogliono *Augeni*, Archiatro di *Clemente VII* (6); della cui dottrina e sommo credito, già in altra nostra operetta avemmo ocasione di parlare (7). Oltre di che si leggono due sentenze del Parlamento di Provenza, una del giorno 12. Giugno 1634, del 4. Maggio 1779 l' altra, in vigor delle quali furono dichiarati legittimi due figli nati al principio del sesto mese (8). Si leggono finalmente nel tomo quinto del suo Repertorio quattro altre decisioni pronunziate in cause di simil fatta: la prima cioè del Parlamento di Parigi nel giorno uno Febbrajo 1535, nella quale veniva deliberato che il padre dovesse

(1) Traité des erreurs vulgaires de la mèdicine;

(2) Francesco Valesio, o Valense medico del Re Cattolico, lib. VI Epidemior. 2. Sect. III.

(3) Joan. Schench. De Observ. Med. raris, et novis.

(4) Capitularia quinquemestria, et semestria.

(5) Trattato del parto di 171 giorni. Ancona 1573.

(6) *Quod homini non sit certum nascendi tempus etc.*

(7) V. Dell' antichissima origine della italiana ostetricia. Prolusione letta nel dare solenne cominciamento alle lezioni di Ostetricia in Ravenna il dì 5 Dicembre 1822, stampata a pubbliche spese.

(8) Op. cit. pag. 250.

succedere alla propria moglie per parte di suo figlio estratto con l' operazione cesarea in età di cinque mesi . La seconda dalla stessa corte emanata a dì 24 Novembre del 1600. per una identica quistione , eccettochè il figlio era nato di sei mesi. La terza del Consiglio Sovrano di Frisia parimenti per analoga controversia . L' ultima degli 11. Dicembre 1709 , poscia portata alla revisione del Parlamento di Fiandra , in cui venne adottata la medesima massima (1) . Una quantità assai maggiore di sentenze in pro de' figli nati più o meno avanti il settimo mese , hannovi nell' opera di *Merlin* , col sunto delle rispettive cause laddove trattasi dello stato di questi figli ; ma essendo essa diffusissima ed universalmente conosciuta (per le tre copiose edizioni che sin dall' anno 1808 se n' eran fatte) , noi rimanderemo coloro che bramosi fossero di penetrare più addentro in simiglievoli materie a quei volumi , nei quali pienamente potranno far paghe le loro voglie , e trarne utilissima istruzione .

Favoreggiano pur non poco il nostro assunto le argomentazioni esposte da un grand' erudito . Parlo di *Sperone Speroni* . Se già non ci fussimo soverchiamente estesi in questa *TERZA PARTE*, noi compendieremmo il suo *Dialogo del tempo di partorire delle donne* . Le tante acutissime riflessioni di che è pieno quel Dialogo , dalla pagina 64 alla

(1) V. Tom. cit. , Sect. VI , § IX et X , Art. *HERITIER* , pag. 193 , e 194.

74 troppo spazio occuperebbono in codesta omai più che prolissa scrittura (1). Meglio acconcia a questo luogo, riporteremo invece l' opinione di un dottissimo legale, le cui opere sono celebrate, e tenute in gran venerazione particolarmente in tutto quanto il Piemonte. Egli è il famoso *Tommaso Maurizio* Richeri: *Nec desunt* (così scriveva), *qui ulterius progrediantur statuentes nullam hic certam praescribi posse regulam, quae potius arbitrio Judicis reliquenda sit, pensatis omnibus circumstantiis, mulieris fama, moribus, et anteacta vita, adhibitis etiam in consilium artis medicae peritis, quia et inter ipsos medicos, non satis conveniat de extremo gestandi uteri tempore, et aliunde satis compertum sit, quemadmodum saepe contingit ut ira, terrore, tristitia, aliisque subitaneis animi motibus faeminae citius pariant, ita contra fieri posse, ut ex infirmitate valetudinis, alimentorum penuria, animi aegritudine tempus retardetur* (2), *etc.*

Noi non sapremmo por fine alle nostre ricerche senza parlare alcun poco del modo con che è trattato questo punto della legittimità, e delle successioni nei due più moderni Codici di leggi de' giorni nostri: voglio dire nel Codice *Napoleone*,

(1) Opere di M. Sperone Speroni degli Alvarotti, tratte da m. s. originali. Tomo I. In Venezia appresso Domenico Occhi MDCCXL.

(2) *Univers. Jurispruden. juxta ser. editionum.* Tom. I, § 421. Ediz. di Piacenza.

ed in quello dell' Imperatore *Francesco I.* per la Lombardìa Austriaca. Il primo all' Articolo 314. così dispone: „ Il marito non potrà ricusare di ri- „ conoscere il figlio nato prima del 180 giorno del „ matrimonio nei casi seguenti. 1. quando avanti „ il matrimonio fosse stato consapevole della gra- „ vidanza: 2. Quando avesse assistito all' atto di „ nascita, e quando quest' atto fosse stato da lui „ sottoscritto, o contenesse la sua dichiarazione di „ non saper scrivere: 3. Quando il parto non fos- „ se dichiarato vitale „. Sembrerebbe ammessa da questo articolo una vitabilità anteriore al 180 giorno; massime se si pone mente, che *Maleville* (uno de' compilatori del medesimo Codice) nel sottoporlo alla discussione, non sà persuadersi come siasi potuto prescindere dalla giurisprudenza costantemente stabilita su l' autorità d' *Ippocrate*, che fissa il settimo mese (1). Se non che esaminando la celebratissima opera di *Locré* Segretario in allora del Consiglio di Stato, parmi nella sua molto eloquente disamina di detto articolo, non aver egli avuto in animo di estendere sino al quinto mese la supposizione di possibile vitabilità del feto (2). Il Codice Austriaco pubblicato il dì 1. Giugno 1811. e posto in vigore nel Regno Lombardo-Veneto con de-

(1) Analyse raisonnée de la discussion du Code Civil. Tom. I, pag. 314.

(2) Esprit du Code Napoleon, Volum. V, pag. 49, e seg.

creto 26 Settembre 1815, nota al paragrafo 138, presumersi legittimi i figli che nascono dalla moglie nel settimo mese dopo conchiuso il matrimonio; ed al paragrafo 163 presume essere il padre della prole illegittima quegli che rimane convinto di avere avuto commercio con la madre della prole nello spazio di tempo, al contare dal quale insino al parto non siano trascorsi nè meno di sette, nè più di dieci mesi (1). Dal che puossi argomentare essere ammessa la prova di vitabilità anco pe' figli di minor tempo.

Ecco esaminate le leggi che dal primo surgere del romano diritto sino a noi furono tenute ne' rispettivi tempi in maggiore osservanza, e popolosissimi stati per più o meno volger di anni governarono. Noi ricogliemmo, ed abbiamo in ispezialità accennato allo spirito di quelle, che eque, da ponderata giustizia dettate e pieghevoli alle varietà con che la natura procede nell' arcana procreazione dell' uomo, estendono la legittimità e il diritto di succedere al di quà dei sette mesi. Abbiamo pure ricercato, e portata l' analisi nelle opere di molti classici giureconsulti; i quali, con più chiara ragione interpretando quelle leggi romane che alle successioni providero, per mezzo di rigorosa logica com-

(1) Edizione di Milano nella C. R. Stamperia 1. Novembre 1815 in 8vo.

batterono la prevalente massima del settimo mese, sostenuta in tanto corso di secoli dal credito di quel solo uomo, che le vere fondamenta gittò delle scienze mediche; ma che i limiti segnati alla umana vita non concessero al suo impareggiabile ingegno di osservare quanto basta a stabilire una massima, la quale regolasse sì importante punto di diritto, siccome già fù detto, per tutte le future generazioni. Appunto perchè a questa massima tuttavia si attiene la giurisprudenza de' tempi nostri, erane d' uopo estenderci in lungo parlare, onde richiamare alla memoria che sempre la sana ragione levò il grido contro un termine cui le varianti leggi della natura mal si sono volute assoggettare. Ma in onta di tutto ciò nè l' autorità di assai legislatori, nè il prolungato uso di più late leggi, nè la dottrina di sommi giuristi, nè i fatti, pe' quali a quando a quando tornavaci ad avvertire la natura dell' illimitato suo potere, valsero a far recedere dalla pertinace attegnenza ai 182 giorni. E se tutto questo non valse, che mai potrà la voce di un meschinissimo uomo, quale io mi sono, che da un cantuccio dell' Italia grida riforma di questo vigente principio di giurisprudenza? Stolta pretensione, ridevole oltracotanza certo sarebbe la mia se di tanto mi facessi oso senza esser forte delle espressioni della scienza, e del linguaggio della osservazione! La scienza ha tenuto dietro alla natura; ha perscrutato il suo ammirabile magistero nella generazione dell' uomo; e fatti singolarissimi ha notato di anticipata vitabili-

tà . Facciamo ch' essa stessa pel nostr' organo parli ai legislatori ; persuada i giuristi : e per tal modo giunga ad assicurare lo stato di quegli esseri , che o favoriti dalla natura di un rapido accrescimento nel seno materno , o soccorsi da lei quando morbose cagioni anzi tempo di colà gli espulsero , vengono viventi alla luce ; che se poscia succumbono , ciò avviene per motivi independenti dall' attitudine ch' eglino hanno alla vita .

Adunque dirà la scienza , sfuggire il più delle volte l' istante del concepimento a' sensi delle attrici medesime della riproduzione : quindi non doversi giammai , nè potersi con retrogrado computo giudicare della età de' feti al punto del loro nascimento : essere perciò ingiusto , e contr' ogni principio di equità , ove non ci hanno prove vere , prove certe , prove autentiche , decidere il supremo oggetto dello stato dell' uomo e de' suoi diritti civili, dietro conghietture , presunzioni e probabilità fallacissime . Dirà non darsi una sola funzione in tutte quelle dell' animale economia , che in ogni individuo eseguiscasi nello stesso spazio di tempo rigorosamente determinato ed esatto ; lo che di per se solo basta a distruggere , siccome scrisse il *Petit* , tutte le conseguenze che si è creduto poter trarre dalla pretesa uniformità delle leggi della natura . E di quì ne viene che non puossi assolutamente fissare l' epoca della pregnezza che invariabile corrisponda all' attitudine del feto di resistere , sotto l' azione di nuove potenze , all' esercizio del-

la vita. Dirà avere dimostrato e dimostrare costantemente l' osservazione in mezzo a centinaja di nascenti, non trovarsene nè pur due di eguale sviluppo, maturezza, peso, misura, e che so io: vedersi all' opposito benespesso feti di cinque o di sei mesi giunti a maggiore incremento de' *settimestri*; questi degli *ottimestri*, e sin anco de' *nonimestri*, e così via dicendo (Vedi le pagine 10, 11, 12, e 13 della prima parte).

Dirà inoltre la scienza con quel *Petit* e con gli altri ventidue medici o chirurghi che si scrissero alla famosa sua consultazione (1), che „ *peu de capacité a se dilater dans le foyer de la génération, et peu dé sensibilité dans l' organe de l' accouchement, produit des naissances tardives, et le contraire les naissances précoces. Iusqù' à ce qu' il n' y ait irritation, il n' y a point d' accouchement. La question se réduit donc à savoir, en point de théorie, s' il n' est pas possible que dans l' organe d' une sensibilité ou d' une dilatabilité plus ou moins grande, un enfant prenne plus tòt ou plus tard le degré de volume propre à amener les fibres à leur dernier développement. Or, il est certain que ces différences si sensibles d' accroissement, que les enfans éprouvent aprés leur naissance, ils les éprouvent aussi dans le sein de leur mére, puisqù' ils y sont susceptibles*

(1) V. la pag. 15, § 3.

de toutes les vicissitudes de la santé ou de la maladie . Il est certain que les enfans qui ont des péres heureusement constitués , croissent avec la plus grande rapidité : il est certain que l' enfant occupant ainsi plutôt un plus grand espace , produit aussi plutôt dans l' organe de l' accouchement l' irritation qui le fait naître . Demander , par conséquent , si les naissances peuvent être tardives ou précoces , c' est demander si les péres sont tous du même âge , aussi forts aussi sains ; si les méres ont toutes le même tempérament , la même vigueur , si elles vivent toutes de la même maniere , si elles éprouvent les mêmes indispositions (1) „

Conchiuderà quindi la scienza medesima , che in tanto variare di condizioni organiche e vitali ; in tante indeterminate cagioni che or accelerano , ora ritardano nell' utero l' accrescimento del germe umano , la giurisprudenza non potrà mai raggiugnere la certezza legale , se non si riporta ne' singoli casi alle prove di fatto , ed a' risultamenti dell' esame di periti notomisti e fisiologi ; i quali sapranno assicurarla se lo stato de' precipui organi vitali sia giunto a tale da poter sostenere i cambiamenti che nelle rispettive funzioni avvengono al trapasso che fa il nascente dal seno della ma-

(1) Notisi che *Petit* parlava a seconda delle cognizioni fisiologiche de' suoi tempi .

dre alla luce. Sì, il notomista, il fisiologo, per l' accurata ispezione di quegli organi, avrà abilità sin' anco di giudicare, se la morte che tosto succede al nascimento provenga dalla loro inettitudine alle funzioni vitali, o sì veramente dalle altre tante cagioni ch' estinguer possono la vita dei feti maturi, e massimamente poi dei feti di sette mesi, che per regola generale la legge riconosce vitabili.

Niuno oserebbe, pens' io, determinare nella vita dell' uomo un tempo, almeno pel maggior numero dei casi, in cui così lo sviluppo fisico come il morale toccasse esattamente il suo perfezionamento. Non ostante la sperienza noi cadiamo tutto giorno in inganno nell' assegnare l' età ai fanciulli ed agl' impuberi. Gli stessi segni palesissimi della pubertà non di rado si celano ai nostri sensi. Leggansi d' altra parte nel dotto *Cancellieri* i tanti esempj di eruditi precoci, ed ognuno resterà convinto che l' opera della natura nell' incremento del corpo e delle morali facoltà dell' uomo non è vincolata con leggi costanti (1). E se ciò addiviene nell' essere umano dopo la sua nascita, io non so vedere il perchè s' abbia a limitare la possanza della stessa natura mentre intende alla sua formazio-

(1) Dissertazione intorno agli uomini dotati di gran memoria, agli smemorati, e agli eruditi precoci. Ediz. di Roma 1815, pag. 65 e seg.

ne primitiva nell' utero materno . Perciò la scienza fattasi al tutto conscia di questo illimitato potere, non più oggimai desume dal tempo della gravidanza , ben di frequente inesatto , la vitabilità dei nascenti . Perciò ha volto le sue mire a fissare il punto di sviluppo che deono toccare l' encefalo e il da lui dependente sistema nervoso ; il cuore e i pulmoni per reggere all' azione dei nuovi stimoli che incontra il feto nel venire al mondo (vedi le facce 25 e seguenti della seconda parte) . Perciò tenendo dietro con rigorosa analisi al modo di operare di quelle potenze , ed alle compensazioni con che la natura concorre alla salvezza dei parti accelerati , ha ideato mezzi valevolissimi quando ad accrescere il concitamento in essi organi , quando a moderarlo con accorta sottrazione di stimoli . Perciò in fine ora avverte i legisti di statuire , che nelle nascite anticipate di figli , per le quali muover si possa quistione di legittimità , e contendere il diritto di successione , a motivo della morte che più o men tosto succede , abbiasi unicamente a giudicare della loro vitabilità dalla disaminazione degli organi della vita fatta dai periti medici legali .

Male impertanto sembra avere avvisato il Consiglio di Stato dell' Impero francese , allorchè nelle discussioni pel Codice civile furono proposti due mezzi per decidere della vitabilità dei nascenti prima del termine della pregnezza (cioè se quella dovesse desumersi dal tempo che il feto sopravvive alla sua nascita , ovvero lasciarla al riconoscimen-

to dei periti dell' arte), ed egli si attenne al primo di questi mezzi, ributtando il secondo, per non far dipendere lo stato di cotali figli *de l' ignorance d' un accoucheur qui pourroit se tromper sur le signes d' aprés les quels il prononceroit* (1). Già il primo consolo in un' antecedente discussione sul medesimo suggetto avea pronunziato, che la *connoissance parfaite de l' art n' est pas assez universelle pour qu' on puisse par-tout s' en rapporter absolument à ceux qui l' exercent* (2). Non è mio l' istituto di dover indagare l' origine di questa ignoranza di questa non universale conoscenza dell' arte. Posso dir solo, che gli statuti manchevolissimi per loro stessi, sonosi resi negli effetti più mostruosi della tolleranza, e dell' abuso, che se ne fa; per cui di sovente avviene, che si vada all' esercizio dei varj rami della difficilissima arte di sanare da una turba di esseri senza mente, senza studio, e senza le quanto rare, altrettanto necessarie virtù di animo, e di cuore, che in coloro, che han cura dell' umana salute si richieggono; la qual turba non sì tosto resa impune da una matricola, da un mal

(1) Locrè Esprit du Code Napolèon, tirè de la discussion, etc. Tom. V, pag. 88. A' Paris de l' imprimerie impèriale M. DCCC. VII.

(2) Ivi, pag. 51, e 52.

acquistato diploma od altro non intende che a satollare l' immoralissima cupidigia di lucro, che la divora. Misera umanità dove soggiaci in balia di costoro! Ma non costoro soltanto soggetti dovrebber essere alla vigilanza, ed all' autorità di un tribunale di polizia medica; ma queglino ancora i quali per propria ignavia trascurano di seguire i progressi della scienza, e frodano per tal modo una parte dell' umana specie della utilità dei suoi nuovi trovamenti: dovriano questi render conto del loro operare, e punirsi di tanto dannevole negligenza. Ai medici dotti, sperimentati, equi, probissimi affidata assai vantaggiosamente esser potrebbe la soprantendenza all' esercizio delle arti salutari.

Necessario sarebbe a purgare la medica famiglia da sì tralignante descendenza (diceami un dì il carissimo dei miei amici, l' egregio Bufalini), sarebbe necessario rimettere in vigore il sistema degli Archiatri dell' antica Roma (1), con tutte quelle varietà e modificazioni che il tempo, la sperienza e i lumi del nostro secolo ne dimostrano più utili. Questa epoca, avventurosissima per la uma-

(1) Vedi Curzio Sprengel, Storia prammatica della medicina, Tomo III, Sezione quinta, § IX Polizia Medica secondo il gius romano, pag. 284, e seg. - Vedi pure la nota 2 a piè della pag. 5.

na prosperità non sembra lontana da noi . Riconfortiamoci di tale speranza . Molto già si è operato e si opera dagli avvedimentosissimi governi per una riforma risguardante gli esercitatori delle arti salutari . Da lungo tempo ne veggiamo bello esempio nella Monarchìa Austriaca , ove nei singoli Consigli di Governo siede un Protomedico generale , ove nel capo luogo d' ogni provincia intende alle cose tutte sanitarie un medico provinciale , ed ove in ciascun distretto evvi allo stesso oggetto un medico distrettuale . Accrescete il numero di queste mediche rappresentanze , per la maggior maturezza ed imparzialità dei giudizj ; ordinatele in comitati di pubblica salute ; delegate loro il potere esecutivo per la rigorosa osservanza delle discipline relative alla personale abilità , e la riforma sarà pressochè compiuta .

Ci è anco di più . Omai tutti i legislatori sono penetrati dalla importanza somma dell' applicazione della medicina e delle altre scienze a lei accessorie alla giurisprudenza ; ed eretta in ogni Università una cattedra di medicina legale e di pubblica igiene , formano queste dottrine parte essenziale della medica educazione . Altro non manca fuor che sia più approfondito lo studio delle medesime ; non manca che rigoroso esame accerti del possedimento delle cognizioni necessarie al pratico esercizio di esse ; non manca che il magistrato medico tenga dietro alla regolarità ed alla perizia dei medico-forensi pareri , almeno nelle astruse e difficili ricerche dei

Tribunali . Le quali cose ordinate , i legisti ed i giureconsulti non più dubiteranno della sicurezza dei giudizj che dai medici legali hanno a ripromettersi ; e così bandite saranno in ispezie le molte incertezze che presentansi nel decidere su lo stato dell' uomo , e dei suoi diritti civili , quando la sua nascita precede i più brevi confini dalle leggi assegnati al corso della gestazione ; e massime allorchè di tal modo viene postumo alla luce .

NOTE

Già questa nostra Dissertazione era stata spedita al tipografo, e già se n' erano stampati i primi quattro fogli, quando noi ripensando alle varie cose che in essa avevamo scritto ne siamo accorti che alcune tra queste aveano bisogno di chiarimenti, altre di maggior estensione, ed altre di essere viemeglio roborate dai fatti e da autorità. Cotali riflessioni ci fecero venire al partito di aggiugnere all' opera qualche nota. Ma siccome non eravamo più in tempo di contrassegnare i periodi del testo, ai quali stimavamo riferire le note, così ne perdonerà il lettore se in capo a ciascuna di esse, dopo avere indicato la pagina, ripeteremo il rispettivo periodo cui la nota pertiene.

NOTA I.

Allegammo alla faccia 19, che i Greci ed i Romani, secondo *Macrobio* (*V. Lib. I, Cap. VI in somnium Scipionis — Lib. VII, Cap. XVI Saturnal.*) opinavano essere al settimo mese maturo il feto nell' utero delle donne. Non sarà quì superfluo accennare alle opere di molti filosofi e scrittori famosissimi, nelle quali è confermata quell' asserzione; acciocchè chiunque non versato in simili materie, sentisse bramosìa di erudirsene, abbia abilità di farlo con tutta agevolezza. Consultinsi adunque per tale oggetto *Pittagora* presso *Diogene Laerzio — Empedocle* presso *Plutarco de Placit. philosoph. Lib. V, Cap.* 18. — *Theon Smirneus Mathematicorum, Cap.* 46 — *Platone, Lib. V de Republic. — Aristotele, de Animal Lib. IV, Cap.* 4 - *M. Tullio, Lib. X ad Attic. epist.* 20. - *Aulo Gellio Lib. III, Cap.* 10 — *Marziano Capell. Lib. II et VII — Calcidio, Comment. in Timaeum Platonis — Tertulliano, de Anima — Arnobio, Lib. III, advers. gent — Jacopo Augusto Tuano, Oper. paen. divin. sive Historiae, lib. III — Giuseppe Mercero, in vita P. Pithaei — Apollodoro, Biblioth. Lib. II — Censorino, de die natali, Cap. VII — Artemidoro, Lib. II, cap.* 35. — *Vestio Valente, in Fragmentis astrologicis, cap. II, de Luna, etc. etc.* Stando alle tradizioni de' Rabini, *Mosè* nacque di sette mesi:

dello stesso tempo nacquero pure tutti i patriarchi ; locchè viene confermato dalla cronica giudaica dell' eruditissimo *Gilberto Gaulmino* con queste parole : *Inveniuntur omnes tribuum Patriarchae intra septem annos procreati , preter Beniaminum , singuli singulis septem mensibus .*

Si fece pur menzione alla suddetta faccia , che gli antichi greci ed i romani tenevano in grande osservanza il numero *sette* per tutto ciò che riguardava agli avvenimenti degli uomini ed all' ordine delle cose . E tanta poi era la venerazione che portavano a cotal numero , tanta la dignità che gli assegnavano , tanta la propizia influenza che in esso tenevano , da non saper magnificare i fasti delle storie , e le gesta dei grandi uomini , che memorando il numero medesimo , quando fosse comunque entrato in qualsivoglia fatto . Numeravansi perciò pomposamente i sette saggi della Grecia : si ricordavano le sette vittorie riportate dall' atleta *Milone* a' giuochi olimpici : sette città si disputavano i natali del sovrano cantore melegiseno della Iliade :

Smyrna , Rhodos, Colophon, Salamis , Chios, Argos , Athenae ,

Orbis , de patria certat , Homere , tua .

Con orgoglio gli ammiratori di *Cajo Mario* ripetevano le sette volte ch' egli era stato eletto Consolo ; e quei di Camillo le sette volte che fù chiamato alla Dittatura , etc. etc.

NOTA II.

Agli esempj di feti nati nel quinto o nel sesto mese, che riportammo alla faccia 43 ed alle seguenti, varj altri stimiamo di aggiugnerne, i quali, uniti alle autorità di alcuni uomini celebratissimi, gioveranno a confermar sempre più, che i figli nati a quel tempo possono vivere, e che la moltiplicità di somiglievoli fatti toglie dal novero de' casi rari que' feti, che così anticipatamente nascendo, han serbato quanto i più maturi l' esistenza loro. *Alfonzo da Caranza* nel suo trattato *De partu naturali et legit.*, già per noi citato in questa opera, occupò dieci pagine di esso libro con la narrativa di sperienze fatte sopra feti dai cinque ai sei mesi; dalle quali poi deduce poter cotali parti essere naturali e vitabili. *Fabrot* medico di Aix, ne' suoi *Capitula quinquemestria et semestria*, riferisce un gran numero di parti di cinque mesi occorsi per lo più nella Provenza; e ricorda molti autori degni di fede, i quali hanno sostenuta la possibilità di simili parti, e guarentitane la verità.

Di già alla faccia 45 facemmo motto di una decisione collegiale della facoltà medica di Lipsia su la vitabilità di un feto di cinque mesi, pronunziata a dì 26 Ottobre dell' anno 1564. Ora torna quì in concio il notare, che la medesima facoltà medica nell' anno 1656 di nuovo sentenziò affer-

mativamente circa la possibilità di vivere de' feti venuti al mondo della stessa età (*V. Armannus in Medicina critica , cas. I , fol.* 13. *et* 450) . E' troppo noto , troppo accertato , che Enrico IV re cristianissimo avesse un coppiere nato di cinque mesi , per non potersi da chiunque mettere in forse (*V. Hieronymus Montuus in Anasc. morb. , fol.* 519) . Fatti simili , e moltissimi , ed autentici sì da non muover dubbiezza su la loro realtà , trovansi medesimamente registrati nelle opere di un *Torreblanc* (*In Epitom. lib. II , cap.* 43 , *num.* 25 , 26 *et* 72) , di un *Tozzio* (*De Medic. part. VI , de partu , fol.* 51) , di un *Santacroce* (*De Hippocrat. philosoph. super text.* 71) , e di altri essai che quì ommettiamo di enunciare , sembrandoci meglio che sufficienti al pieno dimostramento della possibile vitabilità de' feti *quinquemestri* e *semestri* tutti quelli che siamo venuti citando così nel testo , come in codesta nota .

NOTA III.

Noi altamente abbiamo lamentato alle facce 50 e 51 della inumana trascuraggine che si usa pei figli nati prima del settimo mese. Additammo ivi, siccome prima cagione di siffatta trascuratezza, la falsa opinione generalmente portata che questi feti non possono vivere; e trascrivemmo pure in quelle pagine le fervidissime esortazioni del benemerito *Capuron* alle persone dell' arte, di prender cura dei nascenti di qualunque età sien eglino partoriti. Ora sospinti dallo zelo per la salvezza di questi miserelli, noi andremo quì più oltre, e supplicheremo le Autorità tutte, che intendono al reggimento della pubblica cosa a farsi sollecitosi della sorte loro con provvide misure. La Natura, e l' Umanità vi unisce il suo grido. Possono i feti di cinque e di sei mesi vivere; la contraria opinione, scriveva uno dei più dotti e felici ostetricanti inglesi, il famigerato *Burton*, l' opinione contraria, tratta da *Ippocrate* è un errore. Che questo errore sia solennemente disvelato al pubblico da chi ha credito e potere di farlo: a tal modo l' universalità delle menti recederanno dalla funesta credenza a cui per esso furono trascinate. La possibilità di salvare una vita di simili nascenti, una sola vita, basta per imporre a coloro

che ne governano il debito di provvedere efficacemente a sì grandi bisogni.

E quale sarà la maniera di provvedervi efficacemente? Dichiarato l' insussistente stremo, il quale fissa l' attezza alla vita soltanto nei feti *settimestri*, e totalmente sgannati gli animi intorno a così fatto errore, potrebbe venirsi ad un provvedimento di pubblica igiene; pel quale si tengano obbligati in forza di legge gli ostetricanti, le levatrici ed ogni altro, ch' esercitando l' arte salutare, diasi ad assistere ai parti, a prestare agli feti di qualsivoglia tempo elli nascano, e comunque oscuri ed incerti sieno i segni di vita che danno, tutte quelle cure, che in forma d' *ISTRUZIONI* sarebbe d' uopo promulgare per ricordo di chi attende alla pratica dell' Ostetricia. Non ultimo oggetto d' ammaestramento in quest' arte esser dovrebbe inoltre quello di addestrar gli allievi a soccorrere cotali creature coi mezzi di che l' arte è posseditrice; ned' essi avrebbonsi ad ammettere alla *libera pratica* se prima non dessero più che sufficienti prove di capacità, di perizia e di buon accorgimento, tanto nello scegliere gli opportuni mezzi, quanto nel sapergli adoperare, come pure nel prolungarne l' uso e nel sostituire successivamente ai meno attivi i più energici e proficui per soccorrere i prematuri e deboli nati, secondochè i varii casi richieggono. Avrebbe medesimamente ad imporsi loro rigorosissimo dovere di render conto alle autorità sanitarie dei casi di tal fatta, ragguagliando con esattezza intorno alle qua-

lità degli ajuti posti in opera, e dei risultamenti che ne ottennero. I quali risultamenti esposti al pubblico, con la indicazione dei premii concessi a coloro che un maggior numero di cotali figli riuscirono a salvare, varrebbono in poco tempo a riempiere ognuno di fidanza nel potere dell' arte, e ad incoraggiare i più ingegnosi alla ricerca di nuovi trovamenti per ridestare la vita in simiglianti esseri, o per rendere più acconci e profittevoli i mezzi, che già a tale intendimento le scienze della salute posseggono.

NOTA IV.

Alla faccia 56, ed alle cinque susseguenti abbiamo dato un cenno degli sperimenti, e delle osservazioni del Signore *Geoffroy Saint-Hilaire*, dalle quali egli dedusse eseguirsi la respirazione del feto nelle acque dell' amnio per l' organo della pelle. Noi ivi ponemmo tra le compensazioni della natura il poter supplire per qualche tempo questa maniera di respirare a quella dei pulmoni nei prematuri nascenti, quando lo sviluppo di simili organi non sia giunto a tale da arrendersi tosto dopo venuti in luce alla introduzione dell' aria. Tornati poscia con la mente a siffatto particolare, abbiamo pensato, che questa nostra affermazione potesse per avventura sembrare a qualcuno troppo suppositiva, e fors' anco arditamente ipotetica; locchè ne diè motivo ad aggiugnere le seguenti dichiarazioni.

Che la pelle posta al contatto dell' aria ambiente operi un fenomeno analogo a quello che si effettua nei pulmoni, cioè di assorbire l' ossigeno e l' azoto per rendere il gas acido carbonico in proporzionata quantità, egli è un fatto già da molto tempo stabilito, se non erro, prima d' ogni altro da *Lavoisier* nelle sue memorie su la traspirazione degli animali. *Jurine* in appresso si dette a confermare questo fatto; e da parecchie sperienze comparative, eseguite sopra uomini di diversa età, credette principalmente poterne inferire, che la quan-

tità dell'acido carbonico, la quale si svolge per l'azione della pelle con l' aria, è sempre in ragione diretta della forza e dell' attività del soggetto : che un violento esercizio aumenta la produzione del detto gas ; e che al contrario essa minuiscesi lorchè si rallenta l' attività del moto , e quando viene manco l' energia delle funzioni cutanee . Da ciò pure ognun dee conoscere quanta analogìa ci abbia tra questa funzione del tessuto dermoide e la pulmonare respirazione . Il nostro *Spallanzani* pinse più innanzi cotali sperimenti in un grande numero di animali a sangue caldo e a sangue freddo . Egli giunse a determinare che nei quadrupedi , e negli oviparì scompare alla pelle una maggior quantità di ossigeno dell' aria atmosferica , di quella consumata dai pulmoni ; ed in proporzione di essa quantità l' organo cutaneo emana un tanto di gas acido carbonico : laonde passò a conchiudere , che i cambiamenti chimici risultati nell' aria al contatto della pelle di codesti animali , possono tener luogo sino ad un certo punto di quelli che avvengono negli organi del respiro .

Tra i più moderni sperimentatori , il sagacissimo *Edwards* è giunto ad impedire la respirazione pulmonare ed a farla supplire in qualche modo dalla respirazione cutanea . Certo si è che le sue ricerche furono specialmente dirette sugli animali a sangue freddo ; ma ciò a poco monta : imperciocchè secondo le giustissime deduzioni di questo autore , i feti umani quanto più sono pre-

coci, tanto maggiormente si avvicinano alla condizione degli animali a sangue freddo; per la qual cosa nulla si oppone al credere che il processo chimico di questa organica funzione sia così negli uni come negli altri identico (*De l' influence des agens physiques sur la vie*, *oper. cit.*). Il dottissimo amico nostro, conte *Paoli*, già a proposito dell' opera di *Edwards* altrove per noi citato, alla pagina 13. della sua applaudita Memoria sulla traspirazione pulmonare accenna pure alla respirazione cutanea, ma non addusse in pruova di essa veruna osservazione; perchè cred' io, non entrava nell' essenza di quell' argomento. Ora però consultato da me intorno al presente subjetto, ecco quanto con la consueta sua cortesia mi risponde. „ Un fatto poi che a mio credere ci dee „ convincere che anche attraverso alla pelle il san- „ gue riceva una modificazione analoga a quella „ che prova nel suo passaggio pei pulmoni, che è „ quanto dire che anche per l' organo della pelle „ si eseguisca una vera respirazione, si è il ve- „ dere che le prime stille di sangue che mandano „ le ferite più superficiali, è di un colore decisa- „ mente vermiglio; e ciò qualunque sia la parte „ del nostro corpo su di cui le ferite istesse si „ facciano, e sieno pur di quelle che si trovano „ le più lontane dal pulmone. E se bene si os- „ serva, alle prime stille di sangue vermiglio suc- „ cede il sangue nero, quello cioè, che trovando- „ si nei vasi più interni, non era stato ancora os-

„ sigenato , ec. (Lettera di Pesaro in data dei 26 Febbrajo 1826) .

Ben sarebbe necessario rivenire alle preindicate sperienze ; e moltiplicandone il numero , massimamente su i *neonati* feti umani , procedere con rigorosa analisi , e con metodo di esclusione alla disamina dei risultamenti di quelle , a fine di conoscere quanto valga la respirazione cutanea al serbamento della vita dei novelli esseri , i quali vengono al mondo priachè i pulmoni abbiano acquistato piena attitudine alle proprie funzioni . E non iscarso alcerto sarebbe il prezzo di cotale opera ; mentrechè non pur si farebbe per essa chiaro l' importantissimo punto fisiologico di questa poco conosciuta funzione della pelle , e delle relazioni che aver potesse con la respirazione pulmonare , ma eziandio dalle medesime nozioni forse si ricaverebbono dei nuovi mezzi per sussidiare assai utilmente quei feti , cui manca all' atto del nascimento la facoltà di respirare .

NOTA V.

Troppo poche cose abbiamo indicate alla faccia 61 relativamente alle essenziali differenze che passano tra il sangue arterioso ed il venoso ne' feti che non respirarono: e però crediamo ora di dover qui tornare a dire alcun che su lo stesso subietto. Quantunque l' analisi comparativa del sangue delle arterie e delle vene ultimamente eseguita dal Signor *I. L. Lassaigne* non abbia avuto per materiali che il sangue arterioso e venoso di un cane adulto, pur tuttavia a noi sembra poterne conghietturare, che le diverse proporzioni riconosciute nel siero, riguardo all' acqua, all' albumina ed a' sali; e nel crassamento, rispetto alla fibrina, sieno independenti al tutto dall' azione de' pulmoni, e che queste debbano sussistere anco nel sangue de' feti pria della respirazione. Ma diasi quel valore che si crede ad una tale conghiettura, egli è certo, che nelle identiche apparenze fisiche e chimiche del sangue arterioso e venoso de' feti, i quali non passarono alla vita respirante, gli occhi del fisiologo vi discernono riflessibilissime diversità organiche e vitali. Imperciocchè mentre il sangue venoso non è atto a nutricare qualunque siasi parte della macchina animale, non a serbarvi la vita; l' arterioso ne è lo stimolo indispensabile, e l' unico elemento di riparazione.

Riguardino pure a lor senno i fisiologisti il sangue venoso siccome la rimanenza di quello delle arterie che operò la nutrizione, e le segrezioni; contino trà suoi materiali gli elementi costitutivi degli organi, riassunti dalle venose estremità di mano in mano che si rinnovellano con la riparazione; tengano ch' esso risulti da tutti i succhi segregati recrementiali del siero, della sinovia, del midollo e di quanti altri mai succhi sono nel sistema vivente, assorbiti dalle boccucce delle vene e non già dai linfatici: a me basta di credere che quel sangue venoso si formi precipuamente per una speciale elaborazione delle prime venerelle; conciossiachè non è che dopo averle sorpassate che cominciano a disferenziare le qualità di cotal sangue, dall' intima natura del sangue arterioso. Che poi il sangue delle vene tornando a sbuccare nel cuore (dopo aver ricevuto dalle succlavie la linfa ed il chilo), e di lì ne' pulmoni, sia quivi elaborato e si assimili nella vita respirante al sangue delle arterie; che nella vita vegetativa o fetale torni invece alla placenta per subire in essa que' cambiamenti che al sangue arterioso lo agguagliano; ciò punto non osta ad ammettere e ritenere per certo in ambo e due le maniere di vivere assoluta diversità del sangue venoso dall' arterioso independentemente, nel primo caso, dalla funzione de' pulmoni, nell' altro, da quella della placenta.

NOTA VI.

Si assegna alla faccia 76 l' austera monogamìa degli antichi romani per una delle cause del prospero ed anticipato incremento della loro prole nell' utero. Basta volgere la mente all' andamento generale della umana riproduzione per convincersi che la poligamìa snerva ed imbastardisce le razze degli uomini, e che al contrario le rafforza e migliora la monogamìa. Ci è anco di più. Sovrabbonda il sesso femminile debole e lasso presso le nazioni poligame; ed all' opposto si moltiplicano fuorimodo i maschi, spiegando la virilità il sommo delle sue forze, nelle popolazioni poliandre. I romani si mostrarono sempremai repugnanti alla poligamìa, ed di tal maniera, che soleano considerarla quale legge confacente ai soli barbari. E non ci si venga qui ad opporre con *Socrate* lo storico, che *Valentiniano I*, imperatore, l' avesse permessa in tutto quanto l' impero; essendochè ciò viene solennemente dimentito dall' autorità di *Baronio*, di *Le Beau* e di *Tillemont*.

Che poi la ridondante energìa vitale degli esseri che concorrono all' atto generatore, produca più attiva fecondazione dell' umano germe: che per essa gagliardamente risveglinsi nell' utero, ove il medesimo germe discende, le proprietà organiche e vitali dello stato di pregnezza; e portandosi in copia i materiali della nutrizione al novel-

lo essere, si acceleri la sua formazione e si anticipi nei suoi organi l' attitudine all' esercizio della vita: che la contrattilità organica sensibile possa in sì attuosa condizione di leggieri concitarsi anzi tempo per espellere dalla matrice il prodotto della concezione; e che finalmente qualsivoglia opera di cause violente o comunque morbose atta sia in simiglianti casi ad esaltare pria del termine della pregnanza la detta proprietà vitale nell' utero, unica ed assoluta promotrice del partorire; ragioni tutte sono queste che niuno saprà metterle in forse, perchè appalesate dalla illuminata fisiologia, e dalla sperienza assai bene confermate. (*V. il nostro Discorso* Su le proprietà vitali dell' utero gravido, *pronunziato innanzi al Cesareo Regio Istituto del Regno Lombardo-Veneto a dì* 20. *Dicembre* 1821, *e stampato a Milano*).

NOTA VII.

Nell' interpretare, secondo il nostro giudizio, alle facce 77 e seguenti la sentenza di *Ulpiano*, su la quale è fondata la *legge terza* §. 12. dei Digesti, facemmo pur cenno della contradizione che si trova tra essa legge e l' undecima dei Digesti medesimi, ricavata dal libro decimonono dei responsi di *Paolo*. *Ulpiano* adunque fissa i 182 giorni al perfezionamento del feto, e *Paolo* vuole i dugento e dieci giorni, cioè il settimo mese completo: ambo e due poi recano l' autorità d' *Ippocrate*. *Hippocrates scripsit*, notava il primo; ed il secondo pur diceva *propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis*. Afferma *Merlin* nel suo *Repertorio universale di giurisprudenza*, *tomo VII*, *pag.* 242, che *Ippocrate* tenesse al settimo mese completo solamente, e che quindi di cotale antinomia doveano accagionarsene al tutto i predetti giureconsulti: falsa affermazione attesochè se riandiamo alle opere del padre della medicina troveremo, che nei Libri *De septimestri et octimestri partu*, contando egli i mesi lunari, considera perfetto un feto pria di arrivare ai dugento giorni; in quelli poi *De carnibus*, *ec*, come pure nel secondo e sesto degli *Epidemici*, computando i mesi solari arriva ai dugento dieci giorni. Non perciò vuolsi qui scolpare *Ulpiano* e *Paolo* di siffatta antinomia: imperocchè se la ragione in codesto particolare ab-

bandonò *Ippocrate* ; se grandissimo com' egli fu nella più parte delle dottrine che gli si attribuiscono, cessava poi dall' esser tale nel suo superstizioso attamento alla influenza dei numeri e degli astri ; questo suo sbaglio non portò che piccolo danno alla scienza . Ma trasportare il medesimo sbaglio nella giurisprudenza ; fondare su di esso una dubbia massima per riconoscere i primi diritti dell'uomo ; sancirsi simile massima in un Codice che ha regolato e regola l' amministrazione della giustizia nella più gran parte del mondo , sono queste tali peccata che non verranno mai cancellate a que' due giureconsulti del Lazio, dai quali ebber origine, nel tribunale della ragione e della verità. Lo stesso tribunale ora dichiara le antidette leggi mal fondate, e per quanto si spetta al comprendimento di tutte e due ne' Digesti, erronee. Troppo distano gli estremi dell' una da quei dell'altra per non dover sperare tra loro un ammissibile avvicinamento; e basta il comun senso a far conoscere che circa trenta giorni di più o di manco per la vitabilità del feto dopo il mezzo della gravidanza , non è cosa di sì lieve momento da non opporsi a qualunque accordo si volesse portare nelle leggi medesime ; locchè fù tentato da alcuni giuristi , come tra non molto vedremo .

Intanto è di questo luogo il considerare , che incluse le prenotate leggi da Triboniano nei Digesti , ne scomparve in allora l' antinomìa sotto il sugello dell' approvazione del sovrano Legislatore dell'

impero d' oriente. Dissotterrati poscia quei venerandi depositi del romano diritto, surse un' immensa folla di giuristi a porger loro idolatrio incenso. Tutto ciò che contenevasi nelle avventurosamente reperite giustinianee ricolte era ed esser dovea infallibile. Incapace di contrapporsi a simile fanatismo, la sana critica ammutolì, rinunziando al grande sì, ma disperato ufficio di ripurgare i Codici delle vetuste leggi di Roma dalle molte imperfezioni, e trasmetterli immaculati alla posterità. Prevalsero gli adoratori del vero egualmente che del falso contenuto in quei libri; e con animo vinto da prevenzione, mentre pretendevano a bene interpretarne i sensi, ed a chiarirgli per via di commenti, molti errori invece vieppiù celarono coi raggiri delle loro chiose. Dormono è vero, come diceva l' eloquente e sentenziosissimo estensore delle opere dell' insigne *Geremia Bentham*, dormono i commentatori nella polvere delle biblioteche a lato dei loro avversarii; ignora il pubblico per insino il nome delle sette che gli dividevano (*Traités de Legislation civile et pènale par* DUMONT ; *Tom. I, pag.* 135), ma gli errori, aggiung' io, tuttora vigono, e vigono sostenuti da quel muto rispetto che ci è rimasto pei numerosi volumi in foglio, per l' enormi compilazioni ornate del pomposo titolo di *CORPO DEL DIRITTO*, ec. Torniamo al particolare del caso nostro.

Uno dei più celebri commentatori del romano diritto, il famoso professore di Leiden *Giovanni*

Voet, arrestatosi su l' antinomìa di cui parlammo, in luogo di meglio appalesare le viziosità delle predette leggi, prese il partito di conciliare il settimo mese completo di *Paolo* con i 182 giorni di *Ulpiano* (*V. Comment. ad Pandect.* Ediz. di Bassano 1804 in 4. Tom. I, pag. 63, num. 4 e 5): e con quali mezzi? Escluse innanzi tratto artificiosamente che *Paolo* nei suoi responsi intendesse alludere al settimo mese completo: ho detto artificiosamente; imperciocchè se non risulta dalla legge XII che il settimo mese dovess' essere termine per considerare perfetto il feto, bene è dichiarato però nelle sentenze del medesimo giureconsulto, stampate dopo il Codice di *Giustiniano*; nelle quali è in particolar modo notato: *aut* SEPTIMO PLENO, *aut decimo mense partus maturior videatur* (*V. Pauli Recept. Sentent. Lib. IV*, *tit.* 9. § 5 *ad S. C. Tertullianum*); locchè non è nè meno a pensarsi che fosse stato a lui ignoto. Inoltre, dopo avere con sì poca buona fede soppressa questa esatta determinazione di tempo, trascina *Paolo* a combinare con *Ulpiano*, computando i mesi di trenta giorni; e così con due soli giorni di più accomoda il settimo mese del primo con quello del secondo. Ora, dico io, non è ciò un accarezzare gli errori? Non è un avvolgergli con le ingannatrici sembianze di verità? Non è uno stiracchiare (per modo di esprimersi) il *no* onde ridurlo a combinare col *si*? E se tanto travìò quel *Voet*, uomo dottissimo, qual fede dovremo noi prestare alla gar-

rulità di tanti altri men di lui reputati commentatori ? Puossi da quanto esponemmo conchiudere , che una tale antinomìa fa al cospetto della ragione dichiarare fallaci , incerte , intrinsecamente erronee e perciò segnate di riprovazione le precitate due leggi dei Digesti .

NOTA VIII.

Ho detto alla faccia 94. che forse il greco imperatore (*Giustiniano*), quando approvava e dava ordine di pubblicare il suo Codice, non avea nè meno in pensiero di far redigere i Digesti. Questa nostra proposizione a prima giunta potrebbe sembrare un pò avanzata: procuriamo di giustificarla. Vero egli è che lo stesso *Giustiniano* nelle prefazioni alle Pandette, e spezialmente in quella intitolata *De conceptione Digestorum ad Tribonianum*, par che voglia manifestare, che sin da quando ordinava la compilazione del Codice, tenea in mente, com' egli si spiega: *ad summam et plenissimam juris emendationem pervenire, et omnem romanam sanctionem et colligere et emendare, et tot auctorum dispersa volumina uno Codice indita ostendere*: ma è vero del pari che esaminando bene il senso di tutta quella prefazione, non è a tenersi per cosa certa che sin d' allora egli realmente avesse concepito l' idea di un' altra opera di diritto. Basterà poi leggere le due costituzioni del medesimo *Giustiniano*; la prima *De novo Codice faciendo*, indiritta al Senato di Costantinopoli, e l' altra, *De Justinianeo Codice confirmando*, rimessa a *Mlenna* Prefetto del Pretorio, per restar convinti non aver egli a quel tempo nè pure ideato la compilazione dei Digesti. Ed anzi comechè dichiari bastare il Codice, e le opere degli

antichi interpreti del diritto (in tutto ciò che non si opponevano allo stesso Codice) per definire tutte le liti ; ciò nondimeno non dà alcun indizio per indurre comunque a supporre , essere stato in quella occasione suo divisamento di fare con le opere di essi giureconsulti una collezione , quale in appresso si eseguì nelle Pandette , simile all' altra che ordinava effettuarsi coi *placiti* degl' imperatori .

NOTA IX.

Nelle riflessioni critiche che abbiamo fatte alla faccia 111 e 112 intorno alla Legge di *Dagoberto*, si disse che quando un figlio succombe all' atto che vien fuori dall' utero materno, tutte le leggi concordano a riguardarlo come nato morto, o come non nato relativamente ai suoi diritti civili. Ciò è sì vero, che anco *Salomone*, qualificandosi per figlio unico alla presenza di sua madre, a tal modo rispose onde combattere l' altrui testimonianza ch' e' fusse stato preceduto da un fratello uterino: *quia ille mox natus, sine nomine, quasi nunquam esset, de vita decessit* (*V. D.* Hieronymus in parab. proverbior. Cap. IV).

L' altra objezione che noi alle facce medesime abbiamo avanzata contro il fallace segno del muover gli occhi per vedere le pareti ed il cielo della stanza, voluto dalla stessa legge di *Dagoberto* nei feti per conceder loro la successione, verrà quì rafforzata dai seguenti versi di uno dei più grandi poeti nostri viventi, coi quali elegantemente esprime il moto degli occhi dopo morte:

E le pupille a nuoto nella morte,
Parean pur anco ricercar la luce
E le labia movean l' ultimo fiato.

Con il quale movimento ben potea supporsi al tempo di quel franco re che si vedessero le pareti e la sommità della stanza. Noi non potremmo dar me-

glio fine a questa nota che riportando ciò che scriveva il *Fodèrè* intorno alla fallacia di questo segno di vita . *Il n' est pas inutile d' apprendre que l' enfant qui naît mort-né , ou qui expire immédiatement après sa naissance , peut ouvrir la bouche , élever les yeux , étendre ses bras et ses jambes quoique mort , ou près de mourir . . . Mais ces mouvemens peuvent même avoir lieu dans le foetus déjà cadavre ; ils sont l' effet ou du relachement d' un muscle encore en contraction , ou de l' influence galvanique , ou de l' action de l' air atmosphérique qui tend a pénêtrer dans les cavités , qui agit pour la premiére et dernière fois sur la fibre musculaire encore excitable , en vertu d' un stimulus tout noueau pour elle . C' est ainsi que j' ai vu dans ma jeunesse des enfans morts-nês portés à une chapelle dédiée à la S. Vierge , placée sur une hauteur ; l' air vif de ce lieu faisait quelquefois remuer un istant les paupiéres ou les muscles releveurs des lévres , ou bien souvent l' on croyait voir ces mouvemens (ce qui arrive à force de regarder) , et l' on profitait de cet instant pour administrer le baptême* (*V.* Opera altrove citata , tomo II , fac. 159 e 160) .

NOTA X.

Scopo preciso della terza parte di questa *DISSERTAZIONE* fu di conchiudere su la necessità di dare una latezza al di quà del settimo mese alle leggi civili ora vigenti rispetto ai diritti di successione dei feti che nascono in tempo antecedente a questo. Alla nostra conchiusione si potrebbe opporre:

1. L'antichità, e la quasi universale accettazione che per essa ne è venuta delle leggi che fissano il settimo mese.

2. La temenza di moltiplicare le liti in queste successioni, ammettendo la vitabilità anteriormente al settimo mese.

3. La difficoltà di verificare sempre ed in ogni luogo l'attitudine vitale degli organi dei prematuri feti.

Alle quali obbjezioni noi qui partitamente contrapporremo le nostre ragioni.

Per conciliare alla prima un senso più esatto parne che si possa inchiudere nel seguente problema, cioè:

Se un'antica legge fondata su le nozioni fisiche che si aveano lorquando fu promulgata, possa coll'andar del tempo modificarsi, correggersi, o ampliarsi, ove la sperienza ne ammaestri essere state quelle nozioni insufficienti, difettose, od erronee.

Volendo noi procedere ordinatamente alla soluzione di questo problema, sarà mestieri richiamarsi primamente alla memoria, che la legge è l' espressione dei bisogni sociali: che la miglior legge è quella che più ne soddisfa: e che chiamar si dee difettosa quella che senza necessità gli trascura. Da questo generale principio discendendo al nostro argomento, per più rispetti affermeremo: essere le leggi civili, che prendono a determinare certi rapporti di storia naturale, per intrinseca loro natura necessariamente variabili, perchè la sperienza e l' osservazione, da cui furono promossi gli avanzamenti di quella scienza, ci dimostrarono false molte cose già tenute come vere, e perchè ragion vuole che mentre va innanzi la scienza sussidiaria, non rimanga in dietro qnella delle leggi, siccome avvisò il *Fodèrè* quando scriveva: *Il reste aux esprits judicieux à déterminer si, dans l' état actuel de civilisation et des progrés qu' ont faits les sciences naturelles, la jurisprudence seule est en droit de ne pas profiter de ces progrés* (Oper. Cit. Tom. II, pag. 273): doverci l' antichità di esse leggi non ispirar fiducia o venerazione, ma anzi renderci più diffidenti nell' esaminarle, e più rigorosi nel giudicare la vera loro utilità; perciocchè quanto maggiormente ne inoltriamo nella vetustà dei tempi, altrettanto decresce la masca delle sperienze e delle nostre cognizioni: e chi ciò negasse, verrebbe a dare un movimento retrogrado allo spirito umano.

Nè per solo desiderio di cose nuove debbesi variare una legge, già da gran pezzo esistente; ma unicamente quelle innovazioni avranno ad effettuarsi, che od allontanano dalla legge un male certo e ben riconosciuto, ovvero conciliano un vantaggio senza confondere ed alterare il cumolo degli altri beni, dei quali la legge medesima è depositaria, e dispensatrice.

Ora quasi tutti i giuristi per troppo amore e venerazione alle antiche pratiche, si mostrarono servilmente avversi a qualsivoglia innovazione, senza badare, come dice il *Bentham* (*V.* Traitès de Legislation, ec. Tom. I, pag. 103), che tutto quello che ora è antico, fu altra fiata nuovità; sicchè coloro i quali di presente ne sono caldissimi zelatori, sarebbono stati in allora i primi a biasimarla. E quando il divino *Platone* nella sua repubblica dettava che le leggi doveano cambiarsi al ricorrere di ogni cent' anni, ad altro con ciò non voleva alludere, se non che al bisogno che hanno le leggi di andare di egual passo coi progressi dell' umano sapere. Per questa medesima ragione quando *Solone* disse di aver dato ad Atene non ottime leggi, ma quelle che meglio si affacessero alle attuali sue condizioni: ben intendeva il sapientissimo Legislatore ateniese ch' esse leggi erano le migliori, perchè soddisfacevano á tutti quei bisogni che avea fatto nascere lo incivilimento d' allora; lo incivilimento, dico, il quale altro non è che il miglio-

ramento dello stato delle umane cognizioni donde nascono tutte le bisogna .

Chi avvisasse dar peso con autorità di antichi giuristi a queste dottrine , lo tenterebbe indarno ; conciossiachè tra coloro scontrerebbe molti eruditi , ma niun filosofo : ed anzi gli avverrebbe di trovare costantemente , che se alcuna volta la ragione ha voluto entrare nei suoi diritti , e se qualch' erudito imprese , diciam così , inavvertentemente a secondarne per un istante gl' impulsi , ben tosto le opinioni sancite da nomi illustri , l' uso dei maggiori , e tutto il moltiforme ammassamento degli errori scolastici , oscurarono questo lampo di luce , e lo ricondussero ad errare nelle solite tenebre . Non ostante tutto ciò a noi pare che basti quanto abbiam detto di sopra per autorizzare i legislatori alla innovazione della legge del settimo mese nella terza parte di questa *DISSERTAZIONE* proposta e reclamata .

Quanto alla seconda objezione , noi stimiamo , che quella legge , la quale ammettesse la possibile vitabilità prima del settimo mese, ben lungi dal porne in temenza che moltiplicasse i piati per le successioni , dovrebbe anzi rassecurare che di gran fatto verrebbe a minuirli . Noi veggiamo che in onta della massima del settimo mese prevalente nelle attuali leggi civili , s' intentano tutto dì liti nei tribunali per le successioni dei figli nati prima di questo tempo ; appunto perchè si giudica su l' epoca della gravidanza (sempre incertissima per esse-

re indeterminabile l' istante della concezione), e su le ingannevoli sembianze di maturità del feto : siffatte ambiguità non tolgono, mai la speranza di poter pruovare che il nascente sia giunto al settimo mese . Ora , dico io , se nel riformare le vigenti leggi che fissano la vitabilità dei feti , si prescrivesse ai tribunali di non più fondare i loro giudizii sulla fallenza del tempo della nascita , ma invece di statuirli sovra la certezza legale , che deriva dalla cognizione della idoneità degli organi vitali all' esercizio delle proprie funzioni ; quanto più raro diverrebbe il piatire tra gli ascendenti ed i collaterali in simiglianti successioni ?

Si viene a campo nella terza opposizione con la difficoltà di verificare l' attitudine vitale degli organi dei precoci nascenti . Questa difficoltà sarebbe ben tosto annullata , quando la legge ordinasse , che in caso di parti anticipati chiunque degli ascendenti , o dei collaterali credesse aver diritto di succedere a codesti figli , debba appena avvenutane la morte domandare la legale ispezione del cadavero , onde assicurare od escludere in esso la capacità alla vita : e che ove le parti interessate trascurassero per tal mezzo di fare ufficialmente riconoscere lo stato degli organi vitali di essi figli , i tribunali non potessero ammettere veruno sperimento di ragioni tra le parti medesime per l' oggetto di così fatte successioni .

Da un altro lato non sarà più difficile trovare ovunque sufficiente idoneità a simili verificazio-

ni, ove si ponga rimedio alle cagioni noverate dal *Foderé*, che han portato e portano all' ultimo degradamento il corpo dei medici. Consistono queste cagioni, 1. nel sistema di materialismo che i pensatori del decimottavo secolo han troppo diffuso: 2. nella confusione invalsa tra la medicina e la chirurgia; confusione che non rende più queste due parti dell' arte di sanare emule alla gloria: 3. nella facilità con la quale certe scuole conferiscono il titolo di medico; titolo più facile in oggi ad ottenersi ed a far valere che quello di buon calzolajo: 4. nella indifferenza con che i magistrati scielgono i periti medico-legali, ed accettano i loro referti, dando valore in giudizio ad alcune relazioni che per gli errori di lingua e di senso chiaramente fan conoscere la grossolana ignoranza dei loro autori: 5. nell' abitudine in cui si è al presente più che in ogni altro tempo di aderire alle cose false purchè sieno brillanti, di anteporre l' aggradevole all' utile e di rigettare ciò che è semplice, sicuro; ma difficile e penoso. Il concorso di simili circostanze (continueremo col medesimo autore), unito a molte altre, ha condotto adunque da una ventina di anni a questa parte a far cadere, non già la medicina, giacchè essa è al di sopra delle umane rivoluzioni, ma coloro che la esercitano nello estremo avvilimento. I medici essendo divenuti barattatori, ne han acquistate le male arti: avendo perduta quella gravità di carattere, quella opinione di scienziati che li faceva onorare e rispettare, han-

no pur cessato di esser considerati come esperti veridici ed incorruttibili : per onta della presente generazione , i legislatori sono stati forzati a stabilire delle pene per delitti sin quì non conosciuti , o per lo meno non presunti : pene per chi ha tradito il segreto ; pene per colui che ha procurato l' aborto ; pene per quegli che ha fatto false attestazioni , ec. ec. (Oper. Cit. Tom. II , fac. 426 e 427) .

Sì fatti traviamenti però derivano più dalla negligenza che si ha verso coloro ch' esercitano la medicina , che dai medici medesimi . Purtroppo ! L' uomo ha bisogno di freno in qualunque condizione ei si ponga acciò non pieghi in mala parte ; e pochi sono i cuori umani , nei quali la virtù prenda stabil sede in questi tempi di corruttela e di vizii !

FINE

Pagina	Linea	ERRORI	CORREZIONI
1	18	disegnare	designare
2	5	avegnachè	avvegnachè
	17	dal retaggio	del retaggio
4	14	processura civile	leggi civili
6	8	procodere	procedere
9	10	*Goeffroy*	*Geoffroy*
	11	sbocciano	sbucano
	Nota (1)	*sur lu*	*sur la*
10	21	potrebbano	potrebbono
11	23	confermate	conformate
12	1	questi	simile feto
16	3	egli	ella
19	6	appoggiando anco l' autorità	appoggiandosi anco all' autorità
	20	vita , non è	vita ; non è
22	10	sensori	sensorii
	21	par organizzare	per organizzare
23	19	pregnanza	pregnezza
26	26	encealo	encefalo
33	7	mesi, dal promontorio	mesi dal promotorio
38	4	dell' adulto	del feto adulto
39	13	del tessuto	dal tessuto
41	10	i secondi	le seconde
43	5	immergerli l' un dall' altro	immergerli separati l' un dall' altro
44	19	pensolone	penzolone
48	8	prevensione	prevenzione

Pagina	*Linea*		
51	6	soccorsitrice	soccorritrice
54	20	affissìa	asfissìa
57	10	brunchia	branchia
59	19	questi	questo
60	*Nota* (1)	cagnotini	cagnolini
61	7	che l' aria snol penetrare	che l' aria suol penetrare
	16	quanta	quanto
62	11	di venire	divenire
72	6, e 7	confermarono	conformarono
ibid.	*Nota* (1)	il libr.	in libr.
76	19	cui contendevasi	ai quali contendevasi
82	14, e 15	*De suis et legitimis haeredibus, e septimo*	*Intestato* § 12, e *Septimo*
83	23	Reipublice	Reipublicae
84	15	*certitudimem*	*certitudinem*
85	21	*nequeant*	*nequeat*
89	2	Goti	goti
95	18	vicende cui	vicende alle quali
97	1	Sabiniani	sabiniani
101	15	beni cui	beni ai quali
106	6	giudichi	giudici
108	9	*successione*	successionum
115	16	viuo	vivo
117	5	Gottofredo	Gotofredo
158	4	attamento	attaccamento

IMPRIMATUR

Carolus Philesius Episcopus Perus.

IMPRIMATUR

Fr. Joan. Andr. Luisi S. Off. Perusiae
Inquisitor Generalis

Visto da Noi Delegato Apostolico di Perugia
A. Fieschi

PREZZO PAOLI OTTO